

CVRIA



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 2004

RELAZIONE ANNUALE 2004

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



IT



VENDITE E ABBONAMENTI

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili nei nostri uffici di vendita in tutto il mondo.

Come fare per acquistare una delle pubblicazioni?

Dopo aver ottenuto l'elenco degli uffici di vendita è necessario scegliere l'ufficio che vi interessa, contattarlo e trasmettere un ordine.

Come ottenere l'elenco degli uffici di vendita?

- consultando il sito internet dell'Ufficio delle pubblicazioni all'indirizzo <http://publications.eu.int/>
- oppure inviando un fax al numero (352) 2929-42758.

CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE
2004

Compendio dell'attività
della Corte di giustizia
e del Tribunale
di primo grado
delle Comunità
europee

Lussemburgo 2005

www.curia.eu.int

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Telex della cancelleria: 2510 CURIA LU
Fax della Corte: (352) 43 03-2600
Fax della divisione della stampa e dell'informazione: (352) 43 03-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Fax del Tribunale (352) 43 03-2100

La Corte su Internet: <http://www.curia.eu.int>

Chiusura della redazione: 21 gennaio 2005

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>)

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005

ISBN 92-829-0750-3

© Comunità europee, 2005
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

Indice

| | Pagina |
|---|--------|
| Prefazione del presidente della Corte di giustizia, V. Skouris | 5 |

Capitolo I*La Corte di giustizia delle Comunità europee*

| | |
|---|----|
| A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2004 | 9 |
| di Vassilios Skouris, presidente della Corte | |
| B — La composizione della Corte di giustizia | 49 |
| 1. Membri della Corte di giustizia | 51 |
| 2. Mutamenti nella composizione della Corte di giustizia nel 2004 | 67 |
| 3. Ordini protocollari | 69 |
| 4. Ex membri della Corte di giustizia | 75 |

Capitolo II*Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee*

| | |
|---|-----|
| A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2004 | 79 |
| di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale | |
| B — Composizione del Tribunale di primo grado | 131 |
| 1. Membri del Tribunale di primo grado | 133 |
| 2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 2004 | 143 |
| 3. Ordini protocollari | 145 |
| 4. Precedenti membri del Tribunale di primo grado | 149 |

Capitolo III*Incontri e visite*

| | |
|--|-----|
| A — Visite ufficiali e manifestazioni alla Corte di giustizia | 153 |
| e al Tribunale di primo grado nel 2004 | |
| B — Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado | 157 |
| nel 2004 | |
| C — Udienze solenni nel 2004 | 161 |
| D — Visite o partecipazioni a manifestazioni ufficiali nel 2004 | 163 |

Capitolo IV*Statistiche giudiziarie*

| | |
|--|-----|
| A — Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia | 169 |
| B — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado | 193 |
| | |
| <i>Organigramma sintetico</i> | 211 |
| <i>Indirizzi della Corte di giustizia</i> | 213 |

Prefazione

Il 2004 entrerà certamente nella storia dell'Unione europea come l'anno del suo ampliamento più significativo. Quest'ultimo non è rimasto privo di impatto sull'organizzazione e sul funzionamento della Corte di giustizia. L'arrivo di dieci nuovi giudici alla Corte di giustizia e di dieci nuovi giudici al Tribunale di primo grado, accompagnato dall'aumento di circa il 50% del personale dell'Istituzione, è già di per sé sufficiente a dimostrare quale sfida detto ampliamento abbia rappresentato per la Corte di giustizia. Una preparazione minuziosa e, soprattutto, la notevole dedizione del personale, hanno tuttavia consentito alla Corte di affrontarla con successo, con i soli mezzi di cui disponeva.

L'anno trascorso ha inoltre permesso di misurare per la prima volta gli effetti delle modifiche apportate dal Trattato di Nizza al funzionamento della Corte e del Tribunale. A tali modifiche si sono aggiunte una serie di misure interne adottate dalla Corte per migliorare l'efficacia dei suoi metodi di lavoro. Infine, anche la creazione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea merita di figurare tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2004.

In questa relazione il lettore troverà una presentazione dell'evoluzione dell'Istituzione nel corso di questo anno di transizione nonché, come da tradizione, la parte essenziale dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, corredata di dati statistici.



V. Skouris
presidente della Corte di giustizia

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2004

di Vassilios Skouris, Presidente della Corte

Questa parte della Relazione annuale illustra in modo sintetico le attività svolte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel corso del 2004. Essa offre, in primo luogo, un riassunto dell’evoluzione dell’Istituzione durante l’anno in questione ponendo in rilievo le innovazioni sul piano istituzionale che hanno interessato la Corte di giustizia e gli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). Include, in secondo luogo, un’analisi delle statistiche per quanto riguarda l’aumento del carico di lavoro dell’Istituzione nonché della durata media dei procedimenti (sezione 2). In terzo luogo, come ogni anno, presenta i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia (sezione 3).

1. L’evoluzione della Corte di giustizia nel 2004 è stata senza dubbio principalmente contraddistinta dall’ampliamento dell’Unione europea e dai cambiamenti organizzativi che il suddetto ampliamento ha comportato per la Corte (sezione 1.1). Meritano tuttavia di essere altresì segnalati il trasferimento di alcune competenze della Corte di giustizia al Tribunale di primo grado e la creazione di un Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (sezione 1.2), le rilevanti decisioni adottate dalla Corte al fine di migliorare l’efficacia dei suoi metodi di lavoro (sezione 1.3) e le modifiche apportate al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e al regolamento di procedura (sezione 1.4).

1.1. L’ampliamento dell’Unione europea ha rappresentato, per la Corte di giustizia, una grande sfida, sul piano sia giurisdizionale sia amministrativo. L’Istituzione doveva, in particolare, accogliere venti nuovi giudici con i loro rispettivi gabinetti (dieci giudici alla Corte di giustizia e dieci giudici al Tribunale di primo grado) e prepararsi all’introduzione di nove nuove lingue ufficiali. Desiderosa di affrontare l’ampliamento nelle migliori condizioni possibili, dall’inizio del 2002 la Corte aveva adottato alcune misure. Queste ultime riguardavano in particolare la pianificazione relativa all’insediamento dei nuovi gabinetti, la creazione di un gruppo all’interno del personale diretto ad essere suddiviso tra le nuove unità linguistiche dei servizi di traduzione e l’organizzazione di un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di identificare le esigenze dei vari servizi nell’ottica delle future adesioni.

L’ampliamento si è concretizzato per la Corte l’11 maggio 2004, data in cui ha avuto luogo l’udienza solenne per il giuramento dei dieci nuovi membri della Corte. Il 12 maggio 2004, nel corso dell’udienza solenne per il giuramento dei nuovi nove giudici del Tribunale di primo grado, la Corte si è riunita, per la prima volta, con trentatré membri. In tal modo i nuovi membri del Tribunale di primo grado hanno prestato giuramento dinanzi a una Corte di giustizia che includeva i membri provenienti dal loro stesso Paese. Per la Corte, e altresì per il Tribunale, l’ultima tappa del processo di ampliamento risale al 7 luglio 2004 con il giuramento del decimo nuovo membro del Tribunale di primo grado.

A livello organizzativo, l’arrivo dei nuovi giudici ha reso necessaria la creazione di una nuova sezione formata da cinque giudici presso la Corte di giustizia. Pertanto, presso la Corte esistono ormai tre sezioni di cinque giudici (la prima, seconda e terza sezione) e tre sezioni di tre giudici (la quarta, quinta e sesta sezione). Ogni sezione di cinque consta di otto giudici e ogni sezione di tre consta di sette giudici, che si avvicendano

conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura. Si deve altresì rilevare che i tre presidenti delle sezioni di cinque giudici non fanno parte di una sezione di tre giudici.

La costituzione e l'insediamento dei nuovi gabinetti hanno avuto luogo rapidamente e senza contrasti. È stata organizzata una serie di seminari a carattere formativo e informativo su iniziativa dei collaboratori dei nuovi giudici, la qual cosa ha ampiamente agevolato la loro normale integrazione nell'attività giurisdizionale rispettivamente della Corte e del Tribunale. Appena insediatosi, a ogni giudice è stato attribuito un certo numero di cause. Sono state già presentate relazioni preliminari in varie delle suddette cause, nell'ambito delle quali si è talvolta già proceduto allo svolgimento di difese orali, alla consegna di conclusioni dell'avvocato generale, o addirittura persino alla pronuncia di alcune sentenze. L'insediamento e la rapida integrazione dei nuovi giudici e dei loro collaboratori hanno avuto un notevole impatto sulle statistiche della Corte di giustizia (v. sezione 2).

Sul piano linguistico, l'ampliamento ha significato l'introduzione di nove nuove lingue ufficiali – indubbiamente una sfida da cogliere per un'Istituzione a integrale regime multilinguistico –, il che implica che la Corte di giustizia deve poter operare potenzialmente in 20 lingue processuali che si riflettono in 380 combinazioni linguistiche possibili. Sono state create nove nuove divisioni linguistiche presso il servizio di traduzione dell'Istituzione, una per ogni nuova lingua. L'assunzione del personale destinato a lavorare nell'ambito di tali divisioni si è svolta in modo particolarmente efficace. Alla data del 31 dicembre 2004, circa l'83% dei posti previsti per tali divisioni era già coperto. Per quanto riguarda la disponibilità delle sentenze nelle nuove lingue, i primi dati sono molto incoraggianti: si potrebbe così menzionare a titolo di esempio il fatto che, per le sentenze pronunciate il 16 dicembre 2004, circa l'85% delle traduzioni nelle nuove lingue era disponibile il giorno stesso della pronuncia.

Sul piano amministrativo generale l'impatto dell'ampliamento non è stato meno significativo. Il personale dell'Istituzione è aumentato di circa il 50% nel 2004. Sono stati compiuti sforzi particolari quanto all'assunzione del personale e introdotte varie modifiche nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi dell'Istituzione, la cui elencazione ci condurrebbe al di là dell'obiettivo di questa parte della Relazione annuale.

1.2. Il 2004 è stato altresì caratterizzato da un'evoluzione dell'architettura giudiziaria dell'Unione europea.

Da un lato, con la sua decisione 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5), il Consiglio ha trasferito al Tribunale di primo grado alcune competenze che fino a quel momento erano riservate alla Corte. Il Tribunale di primo grado è pertanto divenuto competente per i ricorsi diretti di annullamento e per carenza proposti dagli Stati membri contro:

- le decisioni del Consiglio in materia di aiuti di Stato;
- gli atti del Consiglio adottati in forza del regolamento di tale istituzione concernente misure di difesa commerciale;

- gli atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita direttamente competenze di esecuzione; e
- gli atti della Banca centrale europea e gli atti della Commissione tranne quelli riguardanti una cooperazione rafforzata nell'ambito del Trattato della Comunità europea.

Il contenzioso trasferito a tale titolo al Tribunale di primo grado può essere quantitativamente stimato a circa il 5% del contenzioso dinanzi alla Corte (venticinque cause pendenti dinanzi a quest'ultima sono state trasferite al Tribunale di primo grado nel 2004).

D'altro lato, il Consiglio per la prima volta si è avvalso della possibilità, prevista dal Trattato di Nizza, di creare camere giurisdizionali competenti a conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti, con riserva di un ricorso di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado. Con la sua decisione 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom (GU L 333, pag. 7), ha istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Tale Tribunale, che sarà competente a statuire sul contenzioso della funzione pubblica dell'Unione europea, dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2005. L'introduzione della suddetta Istituzione segna una tappa decisiva nella direzione di una maggiore efficacia dell'amministrazione della giustizia comunitaria. Infatti il Tribunale di primo grado sarebbe in tal modo sgravato di un volume di controversie non trascurabile (circa il 25% delle cause presentate annualmente) e la Corte sarebbe alleggerita dei ricorsi di impugnazione relativi al suddetto contenzioso (circa il 10% delle cause presentate annualmente).

1.3. Durante i primi mesi del 2004 la Corte ha condotto un'approfondita riflessione sui suoi metodi di lavoro al fine di migliorarne l'efficacia e agire contro l'estensione della durata media dei procedimenti. Tale riflessione è sfociata nell'adozione di una serie di misure che sono state gradualmente attuate a partire dal maggio 2004.

Tra le misure più rilevanti rientra, innanzi tutto, la realizzazione di un controllo più rigoroso dell'attività giurisdizionale della Corte. Tale controllo è garantito grazie a uno strumento informatico elaborato specificamente a tal fine. Inoltre, per accelerare la fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, la Corte ha deciso di adottare un approccio notevolmente più restrittivo per quanto riguarda la possibilità di accordare proroghe di termini per il deposito di memorie.

Peraltro, le relazioni d'udienza elaborate dai giudici relatori sono ormai redatte in forma più breve e sintetica e includono solo gli elementi essenziali di una causa. Qualora la procedura in una causa, conformemente al regolamento di procedura, sia dispensata da un'udienza dibattimentale, non si predispone più la relazione del giudice relatore. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, la predisposizione di tale relazione è infatti obbligatoria solo qualora abbia luogo un'udienza.

Infine, la Corte si è soffermata sulla sua prassi di pubblicazione delle sentenze nella Raccolta della giurisprudenza. Due sono stati gli elementi centrali nel contesto di tale problematica. Da un lato, si è constatato che il volume della Raccolta, che ha superato le 12 000 pagine nel 2002 e le 13 000 nel 2003, può compromettere seriamente

l'accessibilità della giurisprudenza. Dall'altro, tutte le sentenze pubblicate nella Raccolta devono essere necessariamente tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, la qual cosa rappresenta un notevole carico di lavoro per i servizi di traduzione della Corte. Quest'ultima, avendo considerato che non tutte le sentenze da essa emanate hanno la stessa valenza sul piano dello sviluppo del diritto comunitario, dopo lunga e matura riflessione, si è risolta ad adottare una politica di pubblicazione selettiva delle decisioni nella Raccolta della giurisprudenza.

In una prima fase, per quanto riguarda i ricorsi diretti e le impugnazioni, le sentenze non saranno più pubblicate nella Raccolta se emanate da una sezione di tre giudici o da una di cinque giudici e se, in conformità all'art. 20, ultimo comma, dello Statuto della Corte, la causa è giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il collegio giudicante potrà decidere di pubblicare decisioni del genere integralmente o parzialmente. Si deve osservare che il testo delle decisioni non pubblicate nella Raccolta rimarrà accessibile al pubblico in forma elettronica nella(e) lingua(e) disponibile(i).

La Corte ha deciso di non estendere tale nuova prassi ai rinvii pregiudiziali, data la loro importanza ai fini dell'interpretazione e applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri.

L'alleggerimento della mole di lavoro dei servizi di traduzione della Corte in seguito all'adozione della politica di pubblicazione selettiva era già nettamente percepibile nel 2004. Infatti, il volume totale derivante dalla pubblicazione selettiva è ammontato nel 2004 a circa 20 000 pagine.

1.4. La riflessione affrontata dalla Corte in merito allo svolgimento dei procedimenti e ai suoi metodi di lavoro ha parimenti indotto quest'ultima a proporre alcune modifiche relative al suo regolamento di procedura, sempre con il desiderio di abbreviare la durata dei procedimenti. Tali proposte, che vertono su vari aspetti della procedura dinanzi alla Corte, sono tuttora oggetto di discussione in seno al Consiglio che non le ha ancora approvate.

Tuttavia nel 2004 è stata adottata una decisione che modifica il regolamento di procedura. Considerata l'adesione dei nuovi Stati membri e tenuto conto del fatto che il Consiglio aveva modificato la norma del Prodotollo sullo Statuto della Corte di giustizia relativa al numero di giudici facenti parte della Grande Sezione, la Corte ha adeguato conseguentemente le disposizioni del regolamento di procedura relative alla composizione di tale collegio giudicante. Quindi, la Grande Sezione consta ormai di 13 giudici.

2. L'effetto cumulato delle misure assunte per migliorare l'efficacia dei metodi di lavoro della Corte, dell'attuazione delle modifiche al funzionamento della Corte introdotte dal Trattato di Nizza e dell'avvento di dieci nuovi giudici in seguito all'ampliamento è chiaramente visibile nelle statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2004. Si segnala un aumento pari a circa il 30% delle cause definite, una riduzione delle cause pendenti del 14% circa e un sensibile miglioramento per quanto riguarda la durata dei procedimenti dinanzi alla Corte.

In particolare, la Corte ha concluso 603 cause nel 2004 (cifra netta, che tiene conto delle riunioni di cause). Fra tali cause, 375 sono state oggetto di una sentenza e 226 hanno dato origine ad una ordinanza. Queste cifre sono in sensibile aumento rispetto all'anno precedente (455 cause conclusive). Alla Corte sono state sottoposte 531 nuove cause (561 nel 2003, cifre lorde). Il numero di cause pendenti alla fine del 2004 ammonta a 840 (cifra netta), mentre alla fine del 2003 ammontava a 974.

La tendenza all'aumento della durata dei procedimenti riscontrata nel corso degli ultimi anni ha conosciuto una svolta nel 2004. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali tale durata è stata di circa 23 mesi, mentre nel 2003 era di circa 25 mesi. Con riferimento ai ricorsi diretti, la suddetta durata è scesa da 25 mesi nel 2003 a 20 mesi nel 2004. La durata media del trattamento dei ricorsi d'impugnazione è stata di 21 mesi (28 nel 2003).

Come nel corso dell'anno precedente, nel 2004 la Corte ha fatto un uso variabile degli strumenti messi a sua disposizione per accelerare il trattamento di talune cause (decisione con priorità, procedimento accelerato, procedimento semplificato e possibilità di statuire senza le conclusioni dell'avvocato generale). Per la terza volta la Corte ha fatto ricorso al procedimento accelerato, come previsto dagli artt. 62 bis e 104 bis del regolamento di procedura, ma questa volta nell'ambito di un ricorso diretto (sentenza 13 luglio 2004, causa C-27/04 P, *Commissione/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta, vedi sezione 3.11). Dato che tale strumento consente di risparmiare alcune fasi della procedura, è stato possibile pronunciare la sentenza in meno di sei mesi dalla presentazione della causa. Il ricorso al procedimento accelerato è stato richiesto in dodici casi, ma non sono state riscontrate le circostanze di urgenza straordinaria richieste dal regolamento di procedura. Conformemente a una nuova prassi, le domande di procedimento accelerato sono ammesse o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte.

La Corte, inoltre, ha fatto regolare uso del procedimento semplificato, previsto per risolvere determinate questioni pregiudiziali dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura. Sulla base di tale disposizione sono state infatti pronunciate ventidue ordinanze.

Peraltro, la Corte si è spesso avvalsa della possibilità, offerta dall'art. 20 dello Statuto di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale qualora la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Rileva segnalare che circa il 30% delle sentenze emanate nel 2004 lo sono state senza conclusioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Corte in assetto plenario (seduta plenaria, grande sezione, ex plenum) ha trattato circa il 12% delle cause conclusive nel 2004, le sezioni di cinque giudici il 54% e le sezioni di tre giudici il 34%. Si constata una tendenza all'incremento delle cause trattate dalle sezioni di cinque giudici (il 50% delle cause chiuse nel 2002). Le sezioni di cinque giudici divengono pertanto la configurazione ordinaria per la gestione delle cause che pervengono alla Corte. Il sensibile incremento del numero di cause trattate dalle sezioni di tre giudici è altresì degno di una segnalazione (20% delle cause chiuse nel 2003).

Per ulteriori informazioni sui dati statistici dell'anno giudiziario 2004 si rinvia al capitolo IV di questa Relazione.

3. È tuttavia sull'attività giudiziaria della Corte che desidero specificamente soffermarmi in tale Relazione annuale. La suddetta sezione illustra i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia come segue:

diritto istituzionale (sezione 3.1); cittadinanza europea (sezione 3.2); libera circolazione delle merci (sezione 3.3); libera circolazione dei lavoratori (sezione 3.4); libera prestazione dei servizi (sezione 3.5); libera circolazione dei capitali (sezione 3.6); regole di concorrenza (sezione 3.7); diritto dei marchi (sezione 3.8); ravvicinamento delle legislazioni (sezione 3.9); normativa sociale (sezione 3.10); politica economica e monetaria (sezione 3.11).

Questa selezione riguarda solamente 34 delle 603 sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte nel 2004. Sono tuttavia qui presentate con un approccio più esaustivo rispetto alle precedenti edizioni della Relazione annuale della Corte. Anche se la selezione recepisce chiaramente le sentenze di maggiore rilevanza, relativamente alle quali sono state redatte conclusioni da parte dell'avvocato generale, è solo per motivi pratici connessi al formato di tale Relazione che le suddette conclusioni, peraltro necessarie al fine di comprendere il contesto di una causa, non sono affrontate in tale sede. Il testo completo di tutte le sentenze, le ordinanze e i pareri della Corte pubblicati nella Raccolta della giurisprudenza, nonché delle conclusioni degli avvocati generali, è disponibile, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, sul sito Internet della Corte (www.curia.eu.int) nonché sul sito Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). Per non dare adito a confusioni e per semplificare la lettura, questa relazione, salvo indicazioni contrarie, fa riferimento alla numerazione degli articoli del Trattato sull'Unione europea e del Trattato CE stabilita dal Trattato di Amsterdam.

3.1. Tra le cause aventi una portata **costituzionale o istituzionale** quattro meritano di essere segnalate, l'una relativa alla conclusione da parte della Comunità di accordi internazionali con gli Stati terzi, le altre tre all'applicazione e all'osservanza del diritto comunitario da parte delle autorità degli Stati membri. Nella causa C-233/02, *Francia/Commissione* (sentenza 23 marzo 2004, Racc. pag. I-2759), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Francia diretto all'annullamento dell'atto mediante il quale la Commissione ha concluso, con gli Stati Uniti, un accordo relativo a orientamenti volti a migliorare la cooperazione normativa tra le due parti e a promuovere la trasparenza nei riguardi dei terzi all'atto dell'adozione di regolamentazioni a carattere tecnico relative alle merci che rientrano nell'ambito dell'accordo WTO/TBT (accordo «OMC» sugli ostacoli tecnici al commercio di merci).

Secondo l'argomento principale del governo francese, la Commissione ha concluso autonomamente, in forma di orientamenti, un accordo internazionale dotato di forza vincolante, laddove la stipulazione di tale atto rientra normalmente nella competenza esclusiva del Consiglio, in forza dell'art. 300 CE.

La Commissione sostiene, invece, che gli orientamenti sono privi di forza vincolante e che tale circostanza da sola è sufficiente a conferirle la competenza ad adottarli.

La risposta della Corte è sfumata. Essa respinge l'argomento del governo francese, senza peraltro concordare del tutto con la Commissione. La circostanza che un atto, come gli orientamenti, di cui trattasi nella fattispecie, sarebbe privo di forza vincolante non è sufficiente a investire la Commissione della competenza per adottarlo. La Corte precisa che «la determinazione delle condizioni nelle quali può verificarsi l'adozione di siffatto atto richiede, trattandosi nella fattispecie di un atto mirante a ridurre i rischi di divergenze legati all'esistenza di ostacoli tecnici allo scambio di beni, che sia debitamente tenuto conto della ripartizione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale stabiliti dal Trattato nel settore della politica commerciale comune» (punto 40).

La mancanza di forza vincolante non costituisce quindi il criterio esclusivo di competenza, volto a consentire alla Commissione di elaborare atti quali gli orientamenti. Occorre anche tener conto della ripartizione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale stabiliti dal Trattato nel settore in questione. La Corte precisa inoltre che è l'intenzione delle parti a costituire «il criterio decisivo al fine di stabilire se gli orientamenti rivestano o meno forza vincolante» (punto 42). Effettuando un'analisi testuale, la Corte giunge alla conclusione che, nel caso di specie, gli orientamenti sono manifestamente privi di forza vincolante e pertanto non sono, logicamente, previsti dall'art. 300 CE.

È quindi ai sensi di un'analisi in concreto, vale a dire dell'atto ricollocato nel suo contesto, che la Corte ha potuto determinare l'istituzione competente per concludere l'accordo di cui trattasi.

Nella causa C-453/00, *Kühne e Heitz* (sentenza 13 gennaio 2004, Racc. pag. I-837), il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) chiedeva alla Corte, nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di carni di pollame e alla determinazione dell'importo delle restituzioni all'esportazione che ne deriverebbero per l'esportatore, di pronunciarsi sull'aspetto se il diritto comunitario, in particolare il principio dell'affidamento comunitario di cui all'art. 10 CE, comporti che un organo amministrativo sia tenuto a rivedere una decisione divenuta definitiva, al fine di assicurare la completa efficacia del diritto comunitario, così come quest'ultimo deve essere interpretato in base a quanto risulta dalla soluzione data ad una successiva domanda di pronuncia pregiudiziale.

Dal dicembre 1986 al dicembre 1987 la società Kühne & Heitz NV, con sede nei Paesi Bassi, ha esportato alcune quantità di pezzi di pollame verso paesi terzi ed effettuato diverse dichiarazioni presso le autorità doganali olandesi per beneficiare delle restituzioni all'esportazione riguardanti partite di carne di pollame. Tali merci venivano dichiarate come rientranti in una determinata sottovoce della tariffa doganale comune. Sulla base di tali dichiarazioni, il Produktschap ha concesso le restituzioni all'esportazione corrispondenti a tale sottovoce e versato alla società esportatrice i relativi importi.

In seguito a verifiche sulla natura dei prodotti esportati, il Produktschap ha riclassificato le merci in un'altra sottovoce tariffaria, riclassificazione sulla base della quale ha ordinato alla società esportatrice di rimborsare una determinata somma. Poiché il suo reclamo contro detta richiesta di rimborso è stato respinto, la società ha proposto appello contro tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven. Quest'ultimo ha respinto l'appello nel 1991 senza valutare necessario effettuare un rinvio pregiudiziale

alla Corte di giustizia, in quanto la merce in questione non rientrava nella nozione di «cosce» ai sensi della sottovoce indicata nella dichiarazione dell'esportatore.

Richiamandosi a una giurisprudenza successiva della Corte che confutava la soluzione accolta dai giudici olandesi (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-151/93, *Voogd Vleesimport en -export*, Racc. pag. I-4915), l'esportatore ha sollecitato il versamento delle restituzioni che gli erano state negate, e l'autorità giudicante adita del ricorso contro il rigetto nuovamente opposto a tale domanda dall'amministrazione chiede quindi chiarimenti alla Corte nei termini precedentemente illustrati.

La Corte esordisce rammentando che, tenuto conto, da una parte, dell'obbligo che grava su tutte le autorità degli Stati membri di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario e, dall'altra, dell'effetto retroattivo proprio delle sentenze interpretative, una norma di diritto comunitario interpretata all'atto di un rinvio pregiudiziale deve essere applicata da tutti gli organi dello Stato nell'ambito della loro competenza, anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la Corte si pronuncia sulla richiesta di interpretazione.

Per quanto riguarda il rispetto di tale obbligo malgrado il carattere definitivo della decisione amministrativa nazionale acquisito prima che ne sia richiesto il riesame alla luce di una sentenza pregiudiziale della Corte, occorre, secondo quest'ultima, prendere in considerazione il rispetto del principio di certezza del diritto che è incluso tra i principi generali del diritto comunitario. Nel caso di specie, la Corte arriva a trovare la via di una conciliazione tra le due esigenze da essa rammentate, constatando, in primo luogo, che il diritto olandese riconosce all'organo amministrativo la possibilità di ritornare sulla decisione amministrativa divenuta definitiva, in secondo luogo, che quest'ultima ha acquisito il suo carattere definitivo solo in seguito alla sentenza di un giudice nazionale le cui decisioni non sono suscettibili di un ricorso giurisdizionale, in terzo luogo, che tale sentenza era fondata su un'interpretazione del diritto comunitario che, alla luce di una sentenza successiva della Corte, si rivelava errata ed era stata adottata senza che la Corte stessa fosse adita in via pregiudiziale, alle condizioni previste all'art. 234, n. 3, CE, e che infine l'interessata si è rivolta all'organo amministrativo immediatamente dopo essere stata informata di tale giurisprudenza.

Avendo caratterizzato in tal modo i dati della fattispecie, la Corte ha dichiarato che, in tali circostanze, l'organo amministrativo interessato, cui sia stata sottoposta una domanda in tal senso, è tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE, a riesaminare la decisione amministrativa definitiva di cui trattasi nella causa principale al fine di tener conto dell'interpretazione della disposizione pertinente nel frattempo accolta dalla Corte.

Nella causa C-239/03, *Commissione/Francia* (sentenza 7 ottobre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Francia veniva contestata l'omessa adozione delle «misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre» (punto 88).

Il grave degrado dell'ambiente acquatico di tale stagno, causato essenzialmente dagli scarichi idroelettrici di una centrale elettrica, ha spinto la Commissione ad adire la Corte

per la violazione della Convenzione di Barcellona 16 febbraio 1976 e del Protocollo di Atene 17 maggio 1980 relativi alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento.

La Corte innanzitutto si è dovuta pronunciare in merito alla sua stessa competenza. Collocandosi nel prolungamento della sua giurisprudenza *Demirel* (sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Racc. pag. 3719), essa rammenta che «gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi terzi hanno nell'ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità (...). [G]arantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell'ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell'accordo» (punti 25 e 26). Applicando tale ragionamento alla fattispecie, la Corte rileva che tali accordi misti riguardano un ambito ampiamente disciplinato dal diritto comunitario, cioè la tutela dell'ambiente. Perciò, la loro esecuzione rientra nel contesto comunitario. Il fatto che non esista alcuna specifica normativa comunitaria in merito all'oggetto del ricorso risulta irrilevante. Ai sensi di tale ragionamento, la Corte si dichiara competente a statuire sull'applicazione di tali accordi internazionali.

La Corte ha successivamente proseguito la sua analisi sul merito. Ai sensi di un'analisi testuale degli accordi in parola, essa osserva che è «un obbligo particolarmente rigido quello che grava sulle parti contraenti», ossia quello di «ridurre rigorosamente» l'inquinamento d'origine tellurica nella zona mediante «misure idonee» (punto 50). L'esistenza di altre fonti inquinanti, quali l'industrializzazione delle rive dello stagno o lo sviluppo demografico dei comuni, non è tale da rimettere in discussione l'esistenza di un inquinamento di origine tellurica imputabile all'attività della centrale. Per il resto, la Corte doveva ancora esaminare l'aspetto relativo all'adeguatezza dell'azione dei poteri pubblici francesi, rispetto al loro obbligo comunitario di riduzione dell'inquinamento tellurico.

In tale contesto, la Corte osserva che le quantità di acqua dolce e di fango scaricate dalla centrale idroelettrica sono effettivamente eccessive, e ciò nonostante le misure adottate dai pubblici poteri al fine di ridurle. Inoltre, l'influenza negativa dei suddetti scarichi è notoria e già tale circostanza dimostra l'insufficienza delle misure assunte dai pubblici poteri. La Corte ha quindi dichiarato, ai sensi di tale analisi circostanziata, che l'azione dei poteri pubblici non è adeguata e, di conseguenza, ha constatato l'inadempimento della Francia.

La causa C-60/02, X (sentenza 7 gennaio 2004, Racc. pag. I-651), ha sottoposto il problema della sanzione delle violazioni del diritto comunitario da parte del giudice nazionale. Nel novembre 2000 la società Rolex, titolare di diversi marchi di orologi, ha richiesto in Austria l'apertura di un'indagine preliminare contro X, a seguito della scoperta di una partita di orologi contraffatti che ignoti avrebbero tentato di far transitare dall'Italia alla Polonia, violando in tal modo i suoi diritti di marchio. La Rolex ha chiesto il sequestro delle merci e la loro distruzione al termine della procedura. Nel luglio 2001 anche le società Tommy Hilfiger, Gucci e Gap hanno sollecitato l'apertura di un'indagine preliminare in merito a imitazioni provenienti dalla Cina e volte ad essere introdotte in Slovacchia. Al giudice austriaco adito è stato sottoposto il seguente problema: l'apertura di un'indagine preliminare in forza del codice di procedura penale austriaco presuppone che il comportamento incriminato costituisca un reato. Orbene, a suo

giudizio, la legge nazionale sulla tutela dei marchi erigerebbe a reato solo l'importazione e l'esportazione di un prodotto contraffatto, facendo salvo il mero transito attraverso il territorio nazionale. Il suddetto giudice ha quindi sottoposto alla Corte la questione della compatibilità di tale legge con il regolamento n. 3295/94¹, che a suo avviso si estende parimenti al mero transito.

In via preliminare, la Corte conferma questa tesi: il regolamento si applica anche alle merci in transito fra due Stati terzi provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di quest'ultimo Stato. Essa precisa inoltre che l'interpretazione relativa al suo ambito di applicazione non dipende dalla natura del procedimento nazionale (civile, penale o amministrativo) nel corso del quale tale interpretazione viene richiesta. Per il resto, la Corte constata che l'interpretazione da fornire alla legge austriaca sulla tutela dei marchi non è unanimemente accolta. Il governo austriaco e le società ricorrenti contestano infatti la lettura che ne viene effettuata dal giudice a quo: per loro la legge austriaca incrimina effettivamente il mero transito. Ciò, prosegue la Corte, riguarda l'interpretazione del diritto nazionale, che non rientra tra i suoi compiti, bensì tra quelli del giudice nazionale. Se quest'ultimo dovesse constatare che, in effetti, le disposizioni interne non puniscono il mero transito, contrariamente al regolamento, gli incomberrebbe interpretare il proprio diritto nazionale entro i limiti posti dal diritto comunitario, onde conseguire il risultato prescritto dalla norma comunitaria, e nel caso specifico applicare al transito di merci contraffatte sul territorio nazionale le sanzioni civili previste dal diritto nazionale per le altre infrazioni, purché dette sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. La Corte osserva tuttavia che l'applicazione in materia penale del principio d'interpretazione conforme solleva un problema specifico. Tale principio – rileva la stessa – trova infatti i suoi limiti nei principi generali del diritto. In particolare, dal momento che il regolamento n. 3295/94 attribuisce agli Stati membri il potere di adottare le sanzioni relative alle infrazioni ai comportamenti che quest'ultimo vieta, si deve estendere al medesimo la giurisprudenza elaborata dalla Corte in merito alle direttive, secondo la quale queste ultime non possono avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la loro attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle loro disposizioni. Questo induce la Corte a concludere che, se il giudice a quo dovesse ritenere che il diritto austriaco non vieta il mero transito di merci contraffatte, il principio della legalità delle pene, principio generale del diritto comunitario, vieterebbe di sanzionare penalmente un tale comportamento, e ciò nonostante la violazione del diritto comunitario da parte della legge nazionale.

3.2. La cittadinanza europea e le sue implicazioni sono state al centro di due cause.

Nella causa C-224/02, *Pusa* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-5763), il Korkein oikeus ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 18 CE. La suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un cittadino finlandese titolare di una pensione di invalidità in Finlandia, il sig. Pusa, e la sua mutua, la Mutua delle banche cooperative, in merito alla determinazione

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (GU L 341, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27, pag. 1).

dell'importo massimo che quest'ultima poteva essere autorizzata ad applicare per procedere ad un pignoramento sulla pensione che l'interessato riceve in Finlandia, onde garantire il recupero di un debito contratto da quest'ultimo. La legge finlandese sull'esecuzione forzata dispone infatti che una parte della retribuzione non può essere sottoposta a pignoramento, in quanto tale quota parte viene calcolata sulla base dell'importo che è rimasto dopo che è stato operato il prelievo legalmente previsto a titolo di ritenuta d'acconto in Finlandia. Il problema di cui al caso di specie riguardava il fatto che l'interessato, residente in Spagna, risulta ivi soggetto d'imposta e, conformemente alle disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione, non è quindi assoggettato ad alcuna ritenuta alla fonte in Finlandia. La quota pignorabile della sua pensione era stata pertanto calcolata sulla base dell'importo lordo, necessariamente più elevato, di quest'ultima, la qual cosa non si sarebbe verificata qualora l'interessato avesse continuato a risiedere in Finlandia.

La Corte suprema finlandese chiedeva sostanzialmente che la Corte si pronunciasse in merito alla compatibilità di una siffatta situazione, segnatamente con la libertà di circolazione e soggiorno garantita ai cittadini dell'Unione europea dal Trattato CE.

Rammentando che lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che a un cittadino dell'Unione deve essere riconosciuto in tutti gli Stati membri un trattamento giuridico identico a quello accordato ai cittadini di detti Stati membri che versano nella stessa situazione, la Corte ha, da un lato, considerato che, se la legge finlandese sull'esecuzione forzata deve essere interpretata nel senso che non consente in alcun modo la presa in considerazione dell'imposta versata dall'interessato in Spagna, la disparità di trattamento così operata ha come conseguenza certa e inevitabile di far subire a quest'ultimo uno svantaggio per il fatto di aver esercitato il suo diritto, garantitogli dall'art. 18 CE, di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri. Dall'altro lato, la Corte ha ritenuto che tale esclusione di qualsiasi presa in considerazione dell'imposta dovuta nello Stato membro di residenza, qualora sia divenuta esigibile e incida in misura corrispondente sul livello effettivo delle risorse di cui dispone il debitore, non può essere giustificata alla luce dei legittimi obiettivi di preservazione dei diritti dei creditori al recupero del loro credito e di preservazione del diritto del debitore a un reddito minimo vitale previsto da tale legge.

Ciò spiega perché, rispondendo alla questione che le era stata sottoposta dalla Corte suprema finlandese, la Corte ha statuito che «il diritto comunitario, in linea di principio, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la quota pignorabile di una pensione regolarmente versata in tale Stato ad un debitore viene determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito da versare nel detto Stato, mentre l'imposta che il titolare di una siffatta pensione deve ulteriormente corrispondere su quest'ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote pignorabili di tale pensione» (punto 48). La Corte ha tuttavia considerato che «il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest'ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un termine certo un importo preciso a titolo dell'imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede». La Corte ha peraltro precisato che ciò vale solo «qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente

dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all'interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento delle quote pignorabili della sua pensione nella stessa misura applicata nel caso in cui una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha adottato la normativa e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto» (punto 48).

Nella causa C-200/02, *Zhu e Chen* (sentenza 19 ottobre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), il desiderio di avere un secondo figlio dei coniugi Chen, cittadini cinesi e genitori di un primo bambino nato in Cina, risultava in contrasto con la politica di limitazione delle nascite, detta «del figlio unico», applicata dalla Repubblica popolare di Cina. Per tale motivo hanno deciso che la sposa partorisce all'estero. Il secondo figlio della coppia (una bambina) è pertanto nato nel settembre 2000 a Belfast, in Irlanda del Nord. L'elezione di tale luogo di nascita non è stata casuale: il diritto irlandese consente infatti a tutti i nati sull'isola d'Irlanda (pur se al di fuori delle frontiere politiche della Repubblica d'Irlanda) di acquisire la cittadinanza irlandese. Anche la bambina ha acquisito tale cittadinanza. Non ricorrendo per contro i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile nel Regno Unito, non ha ottenuto la cittadinanza britannica. Dopo la nascita, la sig.ra Chen si è stabilita con sua figlia a Cardiff, nella Regione del Galles, e ha ivi presentato una duplice richiesta di permesso di soggiorno di lunga durata, richiesta che è stata respinta. Il tribunale del riesame adito ha chiesto che la Corte si pronunciasse in merito alla legittimità di tale diniego, sottolineando che la madre e la bambina sono autosufficienti, che non dipendono da risorse pubbliche, che non rischiano di diventarlo in base ad ogni ragionevole possibilità, e infine che sono garantite da un'assicurazione malattia.

La circostanza che i fatti della causa riguardano un bambino in tenera età consente alla Corte di fornire un primo insegnamento. L'idoneità ad essere titolare dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone non presuppone – rileva la stessa – che l'interessato abbia raggiunto l'età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare, autonomamente, i detti diritti. Inoltre, il godimento stesso dei diritti in oggetto non può essere subordinato ad una condizione di età minima.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno della bambina, la Corte rammenta l'effetto diretto connesso all'art. 18 CE. Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell'Unione, può invocare il diritto di soggiorno sancito da tale disposizione. Si devono tuttavia prendere in considerazione le limitazioni e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento di tale diritto, in particolare l'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364², che consente agli Stati membri di esigere dagli interessati che dispongano di un'assicurazione malattia e di risorse sufficienti. La Corte constata che è effettivamente questo il caso di specie. Essa precisa, inoltre, che il fatto che le risorse sufficienti della bambina sono garantite da sua madre, e che non ne dispone ella stessa, è inconferente: non si può, dichiara la Corte, aggiungere alla condizione delle risorse

² Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).

sufficienti un requisito attinente alla provenienza di queste ultime. Infine, quanto al fatto che la sig.ra Chen si è recata in Irlanda al mero scopo di far acquisire alla sua bambina la cittadinanza di uno Stato membro, per poi ottenere successivamente un diritto di soggiorno nel Regno Unito a favore della bambina e di sé medesima, la Corte rammenta che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. Uno Stato membro non può limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno della madre, la Corte rileva che la direttiva 90/364 riconosce un diritto di soggiorno agli ascendenti del titolare del suddetto diritto che sono «a carico», la qual cosa presuppone che il sostegno materiale del familiare sia garantito dal titolare del diritto di soggiorno. Nella fattispecie, osserva la Corte, si verifica proprio la situazione inversa. La sig.ra Chen non può quindi essere considerata come un ascendente «a carico» della sua bambina. Per contro, dal momento che l'art. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di soggiorno al bambino, non si può negare al genitore che ne ha la custodia di soggiornare con lo stesso nello Stato membro ospitante, pena il fatto di privare di effetto utile il diritto di soggiorno del bambino.

3.3. Nell'ambito della **libera circolazione delle merci**, la Corte è stata indotta a soffermarsi, tra l'altro, su normative nazionali relative alla composizione delle derrate alimentari e agli integratori alimentari nonché su normative riguardanti gli imballaggi di bevande.

Nella causa C-95/01, *Greenham e Abel* (sentenza 5 febbraio 2004, Racc. pag. I-1333), il Tribunal de grande instance de Paris (Francia), investito dei procedimenti penali contro i cogestori di una società di distribuzione di prodotti alimentari, ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, il problema se uno Stato membro possa vietare, salvo previa autorizzazione, la commercializzazione, sul suo territorio, di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, per il fatto che contengono sostanze nutritive la cui aggiunta ai fini dell'alimentazione umana non è autorizzata dalla normativa nazionale nonché vitamine il cui quantitativo eccede gli apporti giornalieri raccomandati, ossia supera i limiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale.

Dopo aver osservato che una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, la Corte constata che essa può tuttavia essere giustificata, in forza dell'art. 30 CE, fatta salva l'osservanza di alcuni requisiti. Da un lato, infatti, tale normativa deve essere corredata di un procedimento inteso a consentire agli operatori economici di ottenere l'iscrizione di una sostanza nutritiva nell'elenco nazionale delle sostanze autorizzate. Detto procedimento dev'essere facilmente accessibile, potersi concludere entro termini ragionevoli e, all'occorrenza, essere impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale. D'altro lato, una domanda di iscrizione di una sostanza nutritiva nell'elenco nazionale delle sostanze autorizzate deve essere respinta dalle autorità nazionali competenti soltanto se tale sostanza presenta un rischio reale per la salute. Quest'ultimo, precisa la Corte, deve essere valutato sulla base dei più affidabili dati scientifici disponibili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale. Infine, rammenta la stessa, una siffatta normativa che deroga al principio di libera circolazione

delle merci nell'ambito della Comunità deve essere limitata allo stretto necessario per garantire la tutela della salute e proporzionata all'obiettivo così perseguito.

In una sentenza pronunciata lo stesso giorno (causa C-24/00, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-1277), la Corte, proprio perché la Francia non aveva né predisposto un procedimento di iscrizione nell'elenco delle sostanze nutritive autorizzate che fosse al contempo accessibile, trasparente e di una durata ragionevole né giustificato i dinieghi di iscrizione sulla base di una valutazione approfondita del rischio reale per la salute pubblica, ha constatato che tale Stato era venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 28 CE.

Nelle cause C-387/99, *Commissione/Germania* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-3751), e C-150/00, *Commissione/Austria* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-3887), la Commissione, insospettita da vari procedimenti diretti a denunciare la prassi amministrativa vigente in Germania e in Austria, consistente nel classificare automaticamente come medicinali i preparati a base di determinate vitamine e/o di taluni sali minerali legalmente immessi in commercio come integratori alimentari nello Stato membro dal quale si importano, quando tali sostanze sono presenti in quantitativi superiori all'apporto giornaliero consigliato (causa C-150/00) o corrispondono al triplo di quest'ultimo (causa C-387/99), ha presentato alla Corte di giustizia due ricorsi per inadempimento a causa della violazione del principio di libera circolazione delle merci, sancito dall'art. 28 CE, diretti contro tali Stati membri.

A sostegno di tali ricorsi, la Commissione rileva in sostanza che la classificazione di vitamine o sali minerali come medicinali va effettuata caso per caso, in base alle proprietà farmacologiche riconosciute come proprie allo stato attuale della conoscenza scientifica. Il grado di nocività delle vitamine e dei sali minerali sarebbe infatti variabile. Una stessa impostazione generale ed astratta per tutte queste sostanze andrebbe quindi al di là di quanto necessario per realizzare l'obiettivo della tutela della salute previsto dall'art. 30 CE, ragion per cui tale impostazione risulterebbe sproporzionata. L'ostacolo alla libera circolazione delle merci che risulterebbe dalla prassi controversa non potrebbe, di conseguenza, essere giustificato, sebbene persegua un legittimo obiettivo.

Confermando l'analisi della Commissione, la Corte constata che, per poter stabilire se un preparato vitaminico o contenente sali minerali debba essere qualificato come medicinale ai sensi della direttiva 65/65, relativa alle specialità medicinali, le autorità nazionali, agendo sotto il controllo del giudice, devono operare caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del suddetto preparato, tra le quali, in particolare, la composizione, le proprietà farmacologiche, le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione. Parimenti, osserva la stessa, la classificazione come medicinale di un preparato vitaminico o contenente sali minerali basata unicamente sulla dose giornaliera raccomandata per la sostanza nutritiva ivi contenuta non soddisfa pienamente l'obbligo di una classificazione sulla base delle proprietà farmacologiche di ogni singolo preparato. Se è pur vero che il tenore di vitamine o di sali minerali a partire dal quale un preparato viene classificato come medicinale varia a seconda della vitamina o del sale minerale di cui trattasi, non ne consegue necessariamente che ogni preparato contenente oltre la dose giornaliera raccomandata

per una di tali sostanze – o oltre il triplo della medesima – ricada nella definizione di medicinale ai sensi della direttiva 65/65³.

Di conseguenza, prosegue la Corte, è gioco-forza constatare che la prassi controversa crea un ostacolo agli scambi, in quanto tali preparati legalmente immessi in commercio o prodotti in altri Stati membri quali integratori alimentari non possono essere commercializzati in Germania o in Austria se non a seguito dell'espletamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio riservata ai medicinali. Orbene, tale ostacolo non può risultare giustificato sulla base dell'art. 30 CE. Se è vero che tale norma riserva, infatti, agli Stati membri un potere discrezionale in materia di tutela della salute, è comunque necessario che i mezzi attuati siano proporzionati all'obiettivo perseguito, che non si deve poter conseguire con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari. A tale riguardo, rileva la Corte, la sistematicità della prassi controversa non consente di individuare e di valutare un rischio reale per la salute, il che implicherebbe una valutazione approfondita, caso per caso, degli effetti che l'aggiunta delle vitamine e dei sali minerali in questione potrebbe provocare. Quindi, un preparato la cui immissione in commercio non presenta un rischio reale per la salute sarebbe parimenti assoggettato a un'autorizzazione alla suddetta immissione in commercio quale medicinale. Sulla base di tali considerazioni, la Corte constata l'inadempimento della Germania e dell'Austria agli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell'art. 28 CE.

In occasione di due distinte cause, C-463/01, *Commissione/Germania* (sentenza 14 dicembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), e C-309/02, *Radlberger Getränke e S. Spitz* (sentenza 14 dicembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è dovuta pronunciare in merito all'ammissibilità, in considerazione delle norme comunitarie, delle misure adottate in Germania per fronteggiare il problema ambientale causato dagli imballaggi di bevande. In tale Stato membro i produttori e distributori di bevande confezionate in imballaggi non riutilizzabili, in linea di principio, sono soggetti a un obbligo di deposito cauzionale e di ritiro. Tuttavia, possono liberarsene mediante la partecipazione a un sistema globale di raccolta. Tale possibilità viene meno quando, per due anni consecutivi, la percentuale di bevande immesse in commercio confezionate in imballaggi riutilizzabili in Germania scende al di sotto di una determinata soglia.

La causa C-463/01 attiene a un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Germania. Secondo la custode dei trattati, la menzionata normativa costituirebbe un ostacolo agli scambi. Infatti, sui produttori di acque minerali, tutti tenuti a imbottigliare alla fonte in forza di una direttiva comunitaria, graverebbe un onere particolare qualora siano stabiliti in altri Stati membri.

La pronuncia pregiudiziale emanata nell'ambito della causa C-309/02 riguarda il medesimo problema di merito. Le imprese austriache Radlberger e Spitz esportano in Germania bevande analcoliche e aderiscono a un sistema globale di raccolta dei rifiuti, ossia «Der Grüne Punkt». Queste due imprese hanno proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart, poiché consideravano il regime tedesco delle percentuali di imballaggi riutilizzabili e degli obblighi ad esso afferenti contrario alla

³ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22, pag. 369).

direttiva 94/62⁴ e alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Il giudice tedesco ha deciso di sospendere il giudizio e di adire la Corte in via pregiudiziale.

Secondo la Corte, in quanto la direttiva 94/62 non effettua una completa armonizzazione dei sistemi nazionali di reimpiego degli imballaggi, la normativa tedesca deve poter essere valutata alla stregua delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci.

Pur essendo indistintamente applicabile, tale normativa nazionale non influisce allo stesso modo sulla commercializzazione delle bevande prodotte in Germania e la commercializzazione delle bevande provenienti da altri Stati membri. Il passaggio da un sistema globale di raccolta degli imballaggi a un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale comporta, in generale, per ogni singolo produttore, costi addizionali. Tuttavia, i produttori stabiliti al di fuori della Germania utilizzano imballaggi monouso in maniera considerevolmente maggiore rispetto ai produttori tedeschi. Di conseguenza, tali misure sono atte ad ostacolare l'immissione in commercio delle acque di altri Stati membri.

Per quanto riguarda la giustificazione relativa alla tutela dell'ambiente, la Corte ha ammesso che la creazione di un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale contribuisce ad aumentare il recupero dei rifiuti d'imballaggio e alla riduzione di questi ultimi in natura. Peraltro, la probabilità che si arrivi ad un cambiamento di sistema introducendo l'obbligo di deposito cauzionale contribuisce alla riduzione dei rifiuti incoraggiando le imprese a ricorrere a imballaggi riutilizzabili. La normativa nazionale è quindi necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti.

Tuttavia tale normativa, che fa dipendere dal tasso di reimpiego la creazione di un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale, deve continuare ad essere proporzionata. Ciò accade, a giudizio della Corte, solo qualora esista un ragionevole periodo transitorio di adeguamento e garantisca a ogni produttore o distributore interessato di poter effettivamente partecipare ad un sistema operativo.

Nella causa C-309/02, la Corte ha deciso che spetta al giudice nazionale valutare se ricorre tale requisito.

Nella sentenza C-463/01, trattandosi di acque minerali che devono essere imbottigliate alla fonte, la Corte ha statuito che la normativa nazionale non è conforme al principio di proporzionalità, qualora il periodo transitorio concesso dalle autorità sia pari a soli 6 mesi.

3.4. Nell'ambito della **libera circolazione dei lavoratori**, una particolare menzione meritano quattro cause sottoposte alla Corte mediante il rinvio pregiudiziale. La prima, causa C-138/02, *Collins* (sentenza 23 marzo 2004, Racc. pag. I-2703), rientrava in un contenzioso sottoposto dinanzi a un giudice britannico. In tale Stato membro, la concessione dell'«indennità di ricerca d'impiego» alle persone in cerca di lavoro è subordinata a una condizione di residenza abituale, ovvero al fatto di detenere lo status

⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68⁵ o il diritto di risiedere nel Regno Unito in conformità alla direttiva 68/360. Brian Francis Collins, nato negli Stati Uniti, è titolare della doppia cittadinanza americana e irlandese. Dopo aver trascorso un semestre nel Regno Unito nel 1978 nell'ambito dei suoi studi universitari, successivamente per dieci mesi nel 1980 e nel 1981, lavorando saltuariamente in dei bar e nel settore vendite, vi è ritornato nel 1998, per trovarvi lavoro. Ha presentato domanda d'indennità per persone in cerca di lavoro, che gli è stata rifiutata, in mancanza del requisito della residenza abituale e poiché non era un lavoratore ai termini del regolamento n. 1612/68 né aveva il diritto di risiedere nel detto Stato ai sensi della direttiva 68/360⁶. In tale contesto sono state sottoposte alla Corte tre questioni pregiudiziali, le prime due riguardanti, rispettivamente il regolamento e la direttiva e la terza, di ampia formulazione, relativa all'eventuale esistenza di una norma o di un principio di diritto comunitario idoneo a suffragare le pretese dell'interessato.

Per quanto riguarda lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68, la Corte ha statuito che, essendo trascorsi diciassette anni dall'ultima attività professionale nel Regno Unito, non esiste un nesso sufficientemente stretto con il mercato del lavoro in tale Stato membro. La situazione del sig. Collins è dunque paragonabile a quella di qualsiasi persona alla ricerca del suo primo impiego. La Corte rammenta a tale proposito la distinzione da effettuare tra le persone alla ricerca di un impiego nello Stato membro ospitante senza aver mai lavorato in quest'ultimo, da un lato, e coloro che hanno già avuto accesso al mercato del lavoro nel suddetto Stato membro, dall'altro. Mentre i primi beneficiano del principio della parità di trattamento solo per l'accesso al lavoro, i secondi possono pretendere, in base all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. La Corte ritiene nel caso di specie che l'interessato non sia un lavoratore, nel senso che tale termine riguarda coloro che hanno già avuto accesso al mercato del lavoro. Dal momento che il regolamento n. 1612/68 non utilizza tuttavia la nozione di «lavoratore» in modo uniforme, la Corte invita il giudice nazionale ad accertarsi che la normativa britannica faccia effettivamente riferimento a quest'ultima con tale accezione.

Per quanto riguarda la direttiva 68/360, la Corte rammenta anzitutto che lo stesso Trattato conferisce ai cittadini degli Stati membri che cercano un impiego nel territorio degli altri Stati membri un diritto di soggiornare che può avere una durata limitata. Il diritto di soggiorno in uno Stato membro riconosciuto dalla direttiva 68/360 è riservato, per parte sua, ai cittadini che svolgono già un lavoro nel suddetto Stato membro. Poiché non è questo il caso del sig. Collins, quest'ultimo non può invocare tale direttiva.

La Corte infine prende in considerazione la normativa britannica alla luce del principio fondamentale della parità di trattamento. Ai cittadini di uno Stato membro che cercano un lavoro in un altro Stato membro si applica quindi a tale riguardo – afferma la stessa – l'art. 48 del Trattato CE e, pertanto, essi godono del diritto alla parità di trattamento di cui al n. 2 di tale disposizione. Tale diritto alla parità di trattamento si estende

⁵ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

⁶ Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

tuttavia a prestazioni di natura finanziaria quale l'indennità di ricerca d'impiego? A priori, la risposta è negativa se si considera la menzionata giurisprudenza della Corte, in base alla quale la parità di trattamento per quanto riguarda i vantaggi sociali e fiscali vale esclusivamente per coloro che hanno già avuto accesso al mercato del lavoro, laddove gli altri ne beneficiano per l'appunto solo ai fini dell'accesso al lavoro. La Corte ritiene nondimeno che, tenuto conto dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione e dell'interpretazione giurisprudenziale del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini dell'Unione, non si possa più escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato, il quale è un enunciato della parità di trattamento, una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l'accesso all'occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro. Nel caso di specie, la condizione di residenza imposta dalla legge britannica può essere soddisfatta più facilmente dai cittadini nazionali. Detta condizione può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale. Orbene, rammenta la Corte, è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell'esistenza di un nesso reale tra chi richiede l'indennità e il mercato del lavoro, in particolare accertando che la persona di cui trattasi ha realmente cercato un'occupazione nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole. Tuttavia, per essere proporzionato, un periodo di residenza richiesto a tale scopo non deve andare oltre quanto necessario affinché le autorità nazionali possano assicurarsi che l'interessato cerchi realmente un impiego.

La seconda, causa C-456/02, *Trojani* (sentenza 7 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguardava un cittadino francese, privo di mezzi di sussistenza, accolto in un centro dell'Esercito della salvezza a Bruxelles dove, in cambio del suo alloggio e di un po' di denaro per le piccole spese, effettuava varie prestazioni di circa trenta ore settimanali nell'ambito di un progetto individuale di inserimento. Poteva rivendicare un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore che esercita un'attività salariata, di lavoratore che esercita un'attività non salariata o di prestatore o destinatario di servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE? In caso contrario, poteva beneficiare di tale diritto grazie alla diretta applicazione dell'art. 18 CE, in qualità di cittadino europeo?

È infatti sul piano del diritto di soggiorno che il Tribunal du travail de Bruxelles ha chiesto che la Corte si pronunciasse, pur essendo stato adito in seguito al rifiuto del Centre public d'aide sociale (CPAS) di Bruxelles di concedere all'interessato il minimo di mezzi di sussistenza («minimex»).

In merito al diritto di soggiorno in qualità di lavoratore, la Corte rammenta in primo luogo la portata comunitaria della nozione di «lavoratore». La caratteristica del rapporto di lavoro risulta dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. La natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale, la produttività più o meno elevata dell'interessato o l'origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest'ultima sono, a tale proposito, irrilevanti. La Corte rammenta che, nella fattispecie, sussistono gli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, vale a dire il rapporto di subordinazione e il versamento di una retribuzione: i vantaggi in natura e in denaro accordati dall'Esercito della salvezza

all'interessato costituiscono il corrispettivo delle prestazioni che quest'ultimo compie a favore e sotto la direzione di tale centro di accoglienza. Si deve tuttavia ancora accertare se tali prestazioni hanno un carattere reale ed effettivo; se invece le attività sono talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, si deve escludere lo status di lavoratore. La Corte rimette a tale proposito al giudice a quo la valutazione relativa al suddetto carattere reale ed effettivo, ma gli fornisce alcune indicazioni: si tratta in particolare di accertare se le prestazioni svolte possano essere considerate rientrare di regola nel mercato del lavoro, in considerazione dello statuto e delle prassi del centro di accoglienza, del contenuto del progetto di reinserimento sociale o, ancora, della natura e delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

La Corte esclude peraltro l'applicabilità delle disposizioni relative al diritto di stabilimento, in quanto nella specie è accertata l'esistenza di attività salariate, nonché delle norme riguardanti la libera prestazione dei servizi, che escludono un'attività svolta a titolo permanente o, in ogni caso, senza limiti prevedibili di tempo.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini europei previsto dall'art. 18 CE, la Corte rammenta l'effetto diretto attribuito a tale disposizione, ma precisa immediatamente che il diritto di invocarla non è incondizionato: può essere soggetto a limiti e le condizioni, tra i quali si annovera l'art. 1 della direttiva 90/364⁷ che consente agli Stati membri di negare il diritto di soggiorno ai cittadini dell'Unione europea che non dispongano di sufficienti mezzi di sussistenza. Detti limiti e condizioni devono tuttavia essere applicati nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente del principio di proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte osserva che l'insufficienza di risorse ha incoraggiato l'interessato a chiedere il minimex, la qual cosa giustifica l'applicazione della direttiva 90/364 ed esclude che quest'ultimo possa avvalersi dell'art. 18 CE.

Tuttavia la Corte rileva che l'interessato disponeva di un titolo di soggiorno. Precisa inoltre di sua iniziativa che, per quanto attiene a una prestazione di assistenza sociale quale il minimex, l'interessato può avvalersi dell'art. 12 CE al fine di ottenere un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali.

La terza, causa C-386/02, *Baldinger* (sentenza 16 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguardava l'applicazione della legge austriaca sul risarcimento ai prigionieri di guerra, adottata nel 2000, che prevede la concessione di una prestazione mensile in denaro a favore degli ex prigionieri di guerra, pur essendo tale prestazione subordinata alla sussistenza del requisito della cittadinanza austriaca. Alla Corte è stata richiesta una pronuncia in via pregiudiziale in merito alla compatibilità di tale normativa con le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori. Nella fattispecie, la prestazione in questione è stata negata a un ex cittadino austriaco, prigioniero di guerra in URSS dal 1945 al 1947, ma che ha acquisito la cittadinanza svedese nel 1967, perdendo in tal modo la cittadinanza austriaca.

⁷ Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).

La Corte valuta la normativa di cui trattasi alla luce, successivamente, del regolamento n. 1408/71⁸, del regolamento n. 1612/68⁹ e dell'art. 39, n. 2, CE.

Per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, la Corte rileva che una prestazione del genere è esclusa in quanto rientra nell'art. 4, n. 4, ai sensi del quale il regolamento non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze». La Corte constata, infatti, che la prestazione controversa è concessa al fine di offrire agli ex prigionieri di guerra che attestino di essere stati a lungo in prigonia una testimonianza di riconoscenza della nazione per le prove sopportate ed è quindi versata come contropartita per i servizi resi al loro Paese.

La Corte svolge un ragionamento basato sull'identica motivazione per quanto riguarda il regolamento n. 1612/68: tale prestazione è esclusa dal suo ambito di applicazione in quanto non può considerarsi nemmeno come vantaggio attribuito al lavoratore nazionale a titolo principalmente del suo status di lavoratore o di residente nel territorio nazionale e, quindi, non possiede le caratteristiche sostanziali dei «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del suddetto regolamento.

La Corte trae infine la medesima conclusione con riferimento all'art. 39, n. 2, CE, che riguarda le condizioni di impiego, di retribuzione e altre condizioni di lavoro. A suo giudizio non possono rientrare in tale disposizione prestazioni a titolo di indennizzo che sono legate ai servizi resi dai cittadini in tempo di guerra al loro paese e il cui scopo essenziale è di offrire a questi un vantaggio in base alle prove sopportate per tale paese.

La quarta, causa C-400/02, *Merida* (sentenza 16 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), si fondava su una controversia sottoposta dinanzi a un giudice tedesco. In Germania, il contratto collettivo applicabile ai lavoratori civili occupati presso le forze armate straniere stanziate sul territorio nazionale prevede segnatamente il versamento, da parte dello Stato tedesco, di un'«indennità di transizione» a tali lavoratori qualora il loro contratto di lavoro sia stato risolto. Il sig. Merida, residente in Francia, che aveva lavorato per le forze francesi stanziate a Baden-Baden fino al 1999, ha beneficiato di tale indennità a partire da tale data. Il metodo di calcolo applicato lo ha tuttavia indotto a procedere contro lo Stato tedesco. Infatti, la suddetta indennità è calcolata sulla base della retribuzione, da cui è tuttavia detratta fittizialmente l'imposta tedesca sui redditi, e ciò anche se, come nel caso del sig. Merida, la retribuzione è soggetta a imposta nel paese di residenza, in Francia nel caso di specie, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi. La Corte federale del lavoro tedesca ha chiesto che la Corte si pronunciasse sulla compatibilità con l'art. 39 CE del metodo di calcolo in questione.

⁸ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU L 28, pag. 1).

⁹ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Oltre alla menzionata disposizione del Trattato CE, la Corte, per rispondere alla questione sottoposta, fa riferimento al divieto di discriminazione enunciato dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68¹⁰. Avendo rammentato che, a meno che non sia oggettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale è indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi, la Corte constata che, nel caso di specie, il fatto di detrarre fittizialmente l'imposta tedesca sui redditi al fine di ottenere la base di calcolo dell'indennità di transizione svantaggia lavoratori frontalieri come il sig. Merida. Infatti, mentre l'applicazione di tale metodo di calcolo garantisce ai residenti tedeschi, durante il primo anno successivo alla cessazione del contratto di lavoro, un reddito equivalente a quello di un lavoratore attivo, non è questo il caso dei residenti francesi, la cui indennità viene soggetta a imposta, come lo era il loro reddito, in Francia.

Il governo tedesco ha tuttavia invocato, per giustificare l'applicazione del metodo di calcolo controverso ai lavoratori frontalieri, motivi di semplificazione amministrativa e di limitazione degli oneri finanziari. La Corte respinge inequivocabilmente tali obiezioni, che non possono, in ogni caso, giustificare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato CE.

3.5. La causa C-36/02, *Omega* (sentenza 14 ottobre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), verteva sulla *libera prestazione dei servizi*. La Omega, società di diritto tedesco, gestiva a Bonn (Germania) un impianto destinato alla pratica di uno sport – «laser-sport» – ispirato al film «Guerre stellari» e caratterizzato dall'impiego di moderne tecnologie laser. Tale impianto includeva apparecchi di puntamento a raggi laser simili ad armi da fuoco nonché sensori riceventi installati o nelle piattaforme di tiro o nei giubbotti indossati dai giocatori. Avendo ritenuto che giochi di intrattenimento che simulano omicidi fossero contrari alla dignità umana e costituissero quindi un pericolo per l'ordine pubblico, l'autorità di polizia, mediante un proprio provvedimento, ha ingiunto alla società di interrompere la gestione degli apparecchi destinati a sparare su bersagli umani. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo e dei ricorsi giurisdizionali proposti contro tale misura di polizia amministrativa, la Omega ha presentato al Bundesverwaltungsgericht un ricorso per cassazione.

Essa invoca a sostegno di quest'ultimo, in particolare, la minaccia rappresentata dal provvedimento alla libera prestazione di servizi sancita all'art. 49 CE, poiché l'impianto controverso comportava l'impiego di un know-how proveniente da una società britannica. Il Bundesverwaltungsgericht riconosce, a tale proposito, che sebbene si ravvisi effettivamente nell'organizzazione a fini commerciali di «giochi basati su uccisioni simulate», come hanno rilevato i primi giudici, una violazione della dignità umana contraria alla legge fondamentale tedesca, il suo divieto lede tuttavia la libera prestazione dei servizi garantita dall'art. 49 CE. Ha quindi deciso di chiedere alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, di pronunciarsi in merito alla compatibilità con l'art. 49 CE, segnatamente, del divieto di esercitare un'attività commerciale perché viola valori fondamentali costituzionalmente sanciti a livello nazionale.

¹⁰ Ibidem.

La Corte constata, a tale riguardo, che il provvedimento controverso, vietando all'Omega di gestire il suo impianto di giochi secondo il modello sviluppato da una società britannica e legalmente commercializzato da quest'ultima nel Regno Unito, in particolare mediante franchising, incide sulla libera prestazione di servizi garantita dall'art. 49 CE sia ai prestatori sia ai destinatari di tali servizi con sede in un altro Stato membro. Tuttavia, prosegue la stessa, poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone, in tal modo, sia alla Comunità sia ai suoi Stati membri, la tutela di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica una deroga agli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera prestazione dei servizi. Misure restrittive della libera prestazione dei servizi possono nondimeno essere giustificate da motivi connessi con l'ordine pubblico solamente ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi perseguiti e solamente a condizione che tali obiettivi non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi. Peraltro, insiste la Corte, la necessità e la proporzionalità di siffatte misure non possono essere escluse dalla circostanza che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato. In altri termini, la Germania può quindi vietare quanto autorizzato dal Regno Unito, qualora siano accertate la necessità e la proporzionalità della misura di divieto, situazione che, osserva la Corte, ricorre proprio nel caso di specie. Da un lato, infatti, il divieto di sfruttamento commerciale di giochi che comportano la simulazione di atti di violenza contro persone, in particolare la rappresentazione di uccisioni, corrisponde al livello di tutela della dignità umana che la Costituzione nazionale intende assicurare sul territorio della Repubblica federale di Germania. Dall'altro, limitandosi a vietare la variante del gioco laser consistente nel colpire bersagli umani, il provvedimento controverso non ha ecceduto quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Pertanto, ne deduce la Corte, non può essere considerato una misura idonea a incidere in modo ingiustificato sulla libera prestazione dei servizi.

3.6. Nell'ambito della **libera circolazione dei capitali**, si intende porre in evidenza la causa C-319/02, *Manninen* (sentenza 7 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), relativa alle norme finlandesi che disciplinano la tassazione di dividendi. Tali norme prevedono che l'azionista di una società nazionale ottenga, in aggiunta ai dividendi, un credito d'imposta proporzionale all'imposta sulle società versata dall'impresa. Al momento della tassazione dei dividendi tale credito d'imposta viene dedotto, di modo che l'azionista non deve in pratica pagare alcuna ulteriore imposta sul dividendo. Il diritto al beneficio del credito d'imposta è per contro escluso quando la società ha sede in un altro Stato membro.

Tale sistema, in base al quale i dividendi, in definitiva, non sono più tassati in capo all'azionista, a giudizio della Corte, esclude qualsiasi dubbio relativamente all'esistenza di una limitazione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56 CE, dal momento che esso si applica unicamente a dividendi versati dalle società aventi sede in Finlandia e ciò sebbene, come rammenta la Corte, la materia delle imposte dirette rientri nella competenza degli Stati membri. Esso sfavorisce infatti le persone che percepiscono dividendi da società aventi sede in altri Stati membri, dissuadendole in tal modo dall'investire in tali società, e produce al contempo un effetto restrittivo nei riguardi di queste ultime, in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali in Finlandia. Per quanto riguarda l'eventuale giustificazione di tale restrizione, la Corte respinge l'argomento relativo all'art. 58, n. 1, lett. a), CE, che ammette un diverso

trattamento dei contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di collocamento del loro capitale. Tale deroga, rammenta la Corte, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva ed è di per sé limitata da n. 3 della stessa disposizione, riguardante le discriminazioni arbitrarie e le restrizioni dissimulate. Parimenti, perché una differenza di trattamento possa essere considerata atta a rientrare nei trattamenti disuguali, consentiti in forza del n. 1, e non nelle discriminazioni arbitrarie vietate dal n. 3, occorre che essa riguardi situazioni non oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quale quello di salvaguardare la coerenza del regime tributario. Deve essere inoltre conforme al principio di proporzionalità.

La Corte esclude innanzitutto che le situazioni non siano paragonabili. Ritiene infatti che tenuto conto della finalità della normativa fiscale finlandese, ossia prevenire una doppia imposizione – imposta sulle società e poi imposta sul reddito – degli utili distribuiti dalla società a vantaggio della quale è realizzato l'investimento, gli azionisti fiscalmente residenti in Finlandia si trovano in una situazione paragonabile, sia che percepiscano dividendi da una società nazionale o da una società con sede in un altro Stato membro, qualora, in entrambi i casi, i dividendi possano, a prescindere dal credito d'imposta, costituire oggetto di una doppia imposizione.

A sostegno della normativa di cui trattasi, i governi che hanno depositato osservazioni – nella fattispecie i governi di Finlandia e altresì di Francia e del Regno Unito – invocavano allo stesso modo la necessità di preservare la coerenza del regime tributario nazionale. Tale nozione, dopo essere stata accolta dalla Corte in linea di principio nelle sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, *Bachmann* (Racc. pag. I-249), e causa C-300/90, *Commissione/Belgio* (Racc. pag. I-305) quale potenziale giustificazione all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, è stata infatti ripetutamente invocata, ma finora invano. La sentenza *Manninen* fornisce alla Corte un'ennesima occasione per rammentare che, perché un argomento fondato su tale giustificazione sia efficace, occorre che sussista un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio tramite un prelievo fiscale determinato. Un siffatto argomento deve essere inoltre valutato alla luce della finalità della normativa fiscale di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie, la normativa ha lo scopo di prevenire la doppia imposizione; anche se esiste realmente un nesso tra il beneficio fiscale (il credito d'imposta) e il prelievo fiscale compensativo (l'imposta sulle società pagata da una società avente sede in Finlandia), tale normativa non è necessaria a preservare la coerenza del regime tributario. Concedere all'azionista di una società avente sede in un altro Stato membro un credito fiscale corrispondente all'imposta sulle società pagata da quest'ultima in tale Stato membro costituirebbe, dichiara la Corte, una misura meno restrittiva, senza tuttavia compromettere la coerenza del regime tributario.

Pertanto, prosegue la Corte, nel calcolo del credito d'imposta concesso ad un azionista che abbia ricevuto dividendi da una società avente sede in altro Stato membro, si deve tenere conto dell'imposta effettivamente pagata da quest'ultima in tale Stato membro. Eventuali difficoltà circa la determinazione della suddetta imposta non possono, a tale riguardo, giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei capitali quale quello derivante dalla normativa finlandese.

3.7. Per quanto riguarda le **regole di concorrenza**, nove cause, tra cui quattro cause riunite, meritano particolare attenzione.

Nelle cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355-01, *AOK-Bundesverband e a.* (sentenza 16 marzo 2004, Racc. pag. I-2493), l'Oberlandesgericht Düsseldorf e il Bundesgerichtshof hanno proposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE nell'ambito di una serie di controversie tra federazioni di casse malattia e società farmaceutiche in merito ai massimali per il contributo delle casse malattia ai costi dei medicinali e dei prodotti sanitari, introdotti dal legislatore per tentare di fronteggiare il tracollo del regime legale di assicurazione malattia.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf e il Bundesgerichtshof hanno chiesto in sostanza alla Corte se le regole di concorrenza previste dal Trattato CE ostino a che le associazioni di casse malattia, come le federazioni di casse, fissino massimali corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali a carico delle casse malattia. Il Bundesgerichtshof ha chiesto altresì se, in caso di risposta affermativa, esista un diritto, da un lato, all'eliminazione del fatto dannoso e, dall'altro, al risarcimento del danno subito a causa dell'applicazione dei massimali nei confronti di tali associazioni.

La Corte ha ribadito la soluzione accolta nella sua giurisprudenza detta «Poucet e Pistre», ai sensi della quale la nozione d'impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, non riguarda gli organismi incaricati della gestione di regimi legali di assicurazione malattia e di assicurazione vecchiaia che perseguono un obiettivo esclusivamente sociale e non esercitano un'attività economica. Essa aveva allora ritenuto che tale fosse il caso delle casse malattia le quali, sebbene il legislatore abbia loro concesso un certo margine discrezionale nel fissare l'aliquota contributiva, onde promuovere una buona gestione, sono legalmente tenute a offrire ai loro iscritti prestazioni obbligatorie, essenzialmente identiche, che sono indipendenti dall'ammontare dei contributi. Essa ha di conseguenza statuito nel caso di specie che, «nel determinare i massimali, le federazioni di casse svolgono soltanto un compito di gestione del sistema di previdenza sociale tedesco imposto loro dalla legge e non agiscono come imprese esercitanti un'attività economica» (punto 64). Gli artt. 81 CE e 82 CE non sono pertanto applicabili a tali misure.

Nel procedimento pregiudiziale C-418/01, *IMS Health* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-5039), il Landgericht Frankfurt am Main ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione da fornire all'art. 82 CE nell'ambito di una controversia tra due società specializzate negli studi di mercato nei settori dei prodotti farmaceutici e delle cure mediche, in merito alla pretesa formulata da una delle suddette società di impiegare una struttura ad aree sviluppata dall'altra per la fornitura di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in Germania.

Considerando che un'impresa non può esercitare il suo diritto di far vietare ogni uso illegittimo della sua opera, qualora, rifiutando a un'altra impresa la concessione della licenza a condizioni ragionevoli, agisca abusivamente ai sensi dell'art. 82 CE, il Landgericht Frankfurt am Main ha pertanto sottoposto alla Corte tre questioni interpretative della suddetta disposizione del Trattato.

La Corte, da un lato, ha statuito che «ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo del rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere una licenza d'uso su una struttura ad aree protetta da un diritto di proprietà intellettuale di cui essa è

titolare, il grado di partecipazione degli utenti allo sviluppo della detta struttura e lo sforzo, in particolare in termini di costo, che gli utenti potenziali dovrebbero fornire per poter acquistare studi sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici presentati sulla base di una struttura alternativa sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la struttura protetta sia indispensabile per la commercializzazione di studi di siffatta natura» (punto 30). In applicazione della sua giurisprudenza detta «Magill», la Corte ha, d’altro lato, dichiarato che «il rifiuto opposto da un’impresa che detiene una posizione dominante e che è titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una struttura ad aree indispensabile per la presentazione di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro di concedere una licenza per l’uso di tale struttura ad un’altra impresa, che intende anch’essa fornire siffatti dati nello stesso Stato membro, costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE qualora siano integrate le seguenti condizioni: – l’impresa che ha chiesto la licenza intende offrire sul mercato della fornitura dei dati di cui trattasi prodotti o servizi nuovi che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori; – il rifiuto non è giustificato da considerazioni obiettive; – il rifiuto è tale da riservare al titolare del diritto di proprietà intellettuale il mercato della fornitura dei dati sulle vendite di prodotti farmaceutici nello Stato membro interessato, escludendo ogni concorrenza sul detto mercato» (punto 52).

Le altre quattro cause che meritano una segnalazione per quanto attiene alle regole di concorrenza riguardano gli aiuti di Stato.

Nella causa C-372/97, *Italia/Commissione* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-3679), la Corte si è pronunciata sul ricorso, presentato dalla Repubblica italiana, di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, che considera gli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia tra il 1981 e il 1995 in favore degli autotrasportatori di detta regione come parzialmente incompatibili con il mercato comune e dei quali impone il recupero parziale. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha infatti successivamente adottato due leggi, identiche da un punto di vista sostanziale, di cui l’una è subentrata all’altra, relative a interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione nonché dell’autotrasporto merci in conto terzi. Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di tale settore di attività stabilite nel territorio regionale: esse consistevano rispettivamente, da un lato, in contributi sugli interessi di mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture e l’acquisto di attrezzature, dall’altro, in contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi come pure per impianti destinati alla movimentazione delle merci e alla manutenzione e riparazione degli autoveicoli, e da ultimo, a favore dei consorzi e altre forme associative, in contributi finanziari, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti destinati alla costruzione o all’acquisto di impianti e attrezzature.

La decisione della Commissione distingueva, nella sua valutazione del regime di aiuti controverso alla luce dell’art. 87, n. 1, CE, tra gli aiuti concessi alle imprese che esercitano l’attività di trasporto internazionale, da una parte, e quelli concessi alle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di trasporto locale, regionale o nazionale, dall’altra, e, per questi ultimi, a seconda che fossero stati accordati prima o dal 1° luglio 1990, data di entrata in vigore del regolamento n. 4059/89 che ha aperto tale secondo mercato alla concorrenza comunitaria. Dal momento che la decisione impugnata era

stata tuttavia, nel frattempo, parzialmente annullata dal Tribunale, sulla base dei ricorsi di alcune imprese beneficiarie (sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, *Alzetta e a./Commissione*, Racc. pag. II-2319), e poiché il ricorso di annullamento nella presente causa è in tal modo divenuto in parte privo di oggetto, considerato che la Commissione ha accolto l'interpretazione del Tribunale relativa agli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, la Corte ha dovuto, in definitiva, esaminare la suddetta decisione solo nei limiti in cui quest'ultima dichiarava illegittimi gli aiuti controversi concessi alle imprese che esercitano un'attività di trasporto internazionale su strada.

La Repubblica italiana ha sollevato una serie di motivi o argomenti volti a minimizzare l'entità degli aiuti così accordati, in relazione alla loro esiguità o al carattere essenzialmente regionale dell'attività svolta dalla maggior parte dei beneficiari, da cui deduceva il loro minimo impatto sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, per tentare di dimostrare che non incorrevano nel divieto sancito dall'art. 87, n. 1, CE. La Corte li ha tutti respinti, ribadendo alcuni principi tratti dalla sua giurisprudenza. Laddove la Repubblica italiana ha sostenuto che la Commissione non provava l'esistenza di una reale e concreta minaccia di distorsione della concorrenza, la Corte ha rammentato che, qualora un aiuto sia stato concesso da uno Stato membro senza essere stato notificato alla Commissione allo stadio di progetto, la decisione che constati l'incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune non deve essere motivata mediante la prova relativa all'effetto reale del suddetto aiuto sulla concorrenza o sul commercio tra Stati membri. La Corte ha altresì ribadito che l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri. Nel medesimo ordine di idee, la Corte ha inoltre rammentato che il presupposto per l'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, in base al quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato. La Corte ha, peraltro, nuovamente statuito che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto di Stato. Rimane da dire che, se, in taluni casi, le circostanze stesse in cui un aiuto di Stato è concesso fanno evincere che esso è atto a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Inoltre, la Corte ha rammentato che, nel valutare l'impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario, spetta alla Commissione ponderare gli effetti benefici dell'aiuto con gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata, giacché il controllo giurisdizionale applicato all'esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell'assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di svilimento di potere. La Repubblica italiana si è fondata anche sull'incidenza irrisoria degli aiuti controversi sulla situazione delle imprese beneficiarie per affermare che il loro recupero violerebbe il principio di proporzionalità. La Corte ha nuovamente dichiarato che il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in

materia di aiuti di Stato, né un abuso da parte della Commissione del suo potere discrezionale, perché una siffatta misura non fa che ripristinare la situazione precedente. In risposta a un ultimo argomento della Repubblica italiana, la Corte ha infine ribadito che, se è vero che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso è in grado di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell'aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione, uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE, non può invocare tale legittimo affidamento per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest'ultima gli ordini di recuperare l'aiuto. La Corte ha quindi respinto la parte del ricorso proposto dalla Repubblica italiana che aveva conservato un oggetto.

Una seconda causa C-298/00 P, *Italia/Commissione* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-4087), rientrava parimenti nel contesto della controversia relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ad imprese di autotrasporto merci tra il 1981 e il 1995. Detta causa aveva origine segnatamente nel ricorso proposto dalla Repubblica italiana che, avendo sostenuto le ricorrenti in primo grado in qualità di interveniente, ha impugnato la menzionata sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2000, *Alzetta e a./Commissione*, mediante la quale quest'ultimo aveva parzialmente respinto il ricorso presentato da alcune imprese beneficiarie e diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE. La Commissione ha peraltro proposto un appello incidentale in cui eccepiva l'irricevibilità del ricorso delle suddette imprese dinanzi al Tribunale di primo grado, sostenendo che la decisione indirizzata alla Repubblica italiana, relativa a un regime di aiuti di Stato, non riguardava individualmente le imprese beneficiarie, anche se in essa si ordinava la restituzione dei detti aiuti, e che il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare d'ufficio la ricevibilità.

La Corte ha innanzi tutto respinto l'appello incidentale proposto dalla Commissione, considerando che un'impresa, che analogamente alle ricorrenti in primo grado sia interessata dalla decisione di cui trattasi non solo in quanto impresa del settore in questione, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti controverso, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero, si trova in una situazione diversa da quella di richiedenti per i quali una decisione della Commissione riveste il carattere di misura di portata generale.

Quanto al merito, la Corte ha dovuto in particolare statuire su quanto gli aiuti controversi fossero idonei ad avere un'incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Essa ha dovuto inoltre risolvere il problema sul se i principi della tutela del legittimo affidamento e della proporzionalità ostino al recupero degli aiuti.

Con riferimento al primo punto, la Corte ha rammentato che «nell'ambito della sua valutazione dei nuovi aiuti che le devono essere notificati ai sensi dell'art. [88], n. 3, [CE] prima di essere attuati, la Commissione è tenuta a dimostrare non un'incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, ma se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi», sottolineando che «se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze degli aiuti già concessi,

verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. [88], n. 3, [CE], a detimento di quelli che notificano il progetto di aiuti» (punto 49). La Corte ha peraltro nuovamente statuito che «un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza» (punto 54). La Corte ha infine confermato la sua posizione ai sensi della quale «la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto» (punto 61).

Relativamente alla seconda parte dell'impugnazione, la Corte ha, da un lato, rammentato che, essendo la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità, «il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato» (punto 75). La Corte, d'altro lato, si è rifiutata di applicare nella fattispecie la soluzione da essa accolta nella sua sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, *RSV/Commissione* (Racc. pag. 4617, punto 17), e ai sensi della quale «un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev'essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto» (punto 90). La Corte ha infatti ritenuto che le circostanze che avevano giustificato una siffatta soluzione in tale causa non ricorressero. Analogamente a quanto verificatosi per l'appello incidentale proposto dalla Commissione, la Corte ha quindi parimenti respinto l'impugnazione proposta dalla Repubblica italiana.

Nella causa C-277/00, *Germania/Commissione* (sentenza 29 aprile 2004, Racc. pag. I-3925), la Corte ha statuito in merito al ricorso proposto dalla Repubblica federale di Germania diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso a favore di un'impresa che era stata creata nell'ex Repubblica democratica tedesca, a quell'epoca leader nel mercato della fabbricazione su misura di circuiti e divenuta, in forza di varie ristrutturazioni, la System Microelectronic Innovation GmbH (SMI), impresa detenuta in via maggioritaria dal Land di Brandeburgo al 51%, mentre il restante capitale era stato acquisito da un'impresa statunitense, la Synergy Semiconductor Corporation (Synergy). La SMI aveva all'epoca già ottenuto un sostegno finanziario sia dal Land Brandeburgo, sia dalla Treuhandanstalt, ente di diritto pubblico tedesco costituito al fine di ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca, sia dall'ente che è a quest'ultima succeduto, sostegno sia in forma di sovvenzioni destinate a investimenti o ad attività di trasferimento sia in forma di prestiti. A seguito delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle sue attività, la SMI è stata tuttavia costretta a presentare istanza di fallimento, assumendo di conseguenza la denominazione di «SMI iG», società in liquidazione, e la nomina di un curatore fallimentare che, per consentire che l'attività della SMI proseguisse e fossero salvaguardati 105 dei suoi posti di lavoro, ha creato una struttura di salvataggio, la società «SiMI», laddove le attività di consulenza, di marketing nonché di ideazione e sviluppo di prodotti di microelettronica e la prestazione di servizi sono state affidate alla sua filiale detenuta al 100%, la «MD & D». Il Land di Brandeburgo e l'ente succeduto alla

Treuhandanstalt hanno allora accordato il loro sostegno finanziario alla struttura di salvataggio, prima che la SiMI e la MD & D reperissero un investitore e poi che la MD & D alla fine acquistasse le quote sociali della SiMI.

Nella decisione impugnata, considerando l'incompatibilità con il mercato comune delle sovvenzioni e dei prestiti così concessi, rispettivamente alla SMI e successivamente alla struttura di salvataggio, la Commissione ha intimato alla Repubblica federale di Germania di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto controverso dal suo beneficiario, vale a dire, a giudizio della Commissione, le società SMI, SiMI e MD & D nonché ogni altra impresa alla quale sono stati o saranno ceduti in futuro i beni patrimoniali per eludere le conseguenze della sua decisione.

Mentre il governo tedesco ha affermato che le sovvenzioni accordate alla SMI dalla Treuhandanstalt, come quelle provenienti dall'ente che le è succeduto, rientravano nel contesto derogatorio che disciplinava i beni patrimoniali della Treuhandanstalt volto a facilitare la ristrutturazione delle imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la loro transizione da un'economia pianificata ad un'economia di mercato, poiché dette sovvenzioni erano state concesse nell'ambito di quel che detto governo considerava la privatizzazione della SMI, la Corte ha statuito che «la nozione di "privatizzazione" nell'ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt dev'essere interpretata in modo restrittivo» (punto 24) e che, se anche «non può escludersi che l'acquisizione di una parte minoritaria del capitale di un'impresa pubblica, accompagnata da una cessione del controllo effettivo di tale impresa, possa essere considerata come una "privatizzazione" ai sensi dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt» (punto 25), non era tale il caso della fattispecie, giacché la Treuhandanstalt aveva conservato sotto molti punti di vista il controllo della SMI dopo l'entrata della Synergy nel suo capitale. La Corte ha inoltre adottato la stessa soluzione per i medesimi motivi in merito ai prestiti concessi alla SMI dal Land di Brandeburgo.

Il governo tedesco ha invocato peraltro, in subordine, l'applicabilità della deroga prevista dall'art. 87, n. 2, lett. c), CE, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. La Corte ha respinto altresì tale motivo, in quanto il governo tedesco non aveva fornito alcun elemento atto a provare che gli aiuti controversi erano necessari per compensare uno svantaggio economico causato dalla divisione della Germania. La Corte ha infatti rammentato con riferimento a tale aspetto che, «se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 87, n. 2, lett. c), CE resta applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione». A tale riguardo, dal momento che l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco. Per contro, la tesi secondo cui l'art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente, per quanto sia incontestabile, l'arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere

derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 87, n. 2, lett. c), CE, e «le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania, e in particolare con i differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania» (punti 49-53).

Il governo tedesco ha infine contestato l'ordine di recupero contenuto nella decisione impugnata, segnatamente a causa di un'illegittima estensione della qualità di beneficiario degli aiuti. La decisione impugnata è stata annullata dalla Corte in merito a questo ultimo punto. Essa ha, da un lato, considerato che, ordinando alla MD & D, nella sua qualità di acquirente della SiMI, di restituire gli aiuti di Stato accordati a quest'ultima, la Commissione ha violato i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato. Ha rammentato a tale proposito che «quando un'impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza [sarebbe] disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si [trova], in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l'elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato» (punto 80). D'altro lato, la Corte ha annullato la decisione impugnata in quanto ingiungeva alla società di salvataggio di restituire gli aiuti concessi alla società di cui essa doveva proseguire l'attività. La Corte ha infatti statuito che, anche se «non si può escludere che, nell'ipotesi in cui vengano create società di salvataggio al fine di proseguire una parte delle attività dell'impresa beneficiaria (...), quando quest'ultima sia soggetta a procedura fallimentare, le dette società possano essere eventualmente anch'esse tenute al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esse continuano effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti, in particolare qualora tali società procedano all'acquisto dei beni patrimoniali della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di tali società ha avuto come effetto l'elusione dell'obbligo di recupero di tali aiuti», il solo fatto che gli impianti dell'impresa beneficiaria siano stati locati, per un determinato periodo, da tale società non costituisce, da solo, un elemento sufficiente a stabilire che quest'ultima abbia beneficiato del vantaggio concorrenziale correlato agli aiuti accordati al locatore circa tre anni prima della creazione del conduttore (punti 86, 88-89). Dal momento che l'obbligo di restituzione degli aiuti concessi alla SMI posto a carico della MD & D così come la sua estensione a «ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione» sono stati altresì annullati dalla Corte, solo la SMI e la SiMI restano obbligate a restituire gli aiuti che erano stati loro rispettivamente accordati.

Nel procedimento pregiudiziale C-345/02, *Pearle e a.* (sentenza 15 luglio 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE, sollevate nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità di contributi imposti ai suoi membri da un'organizzazione di categoria di diritto pubblico, lo Hoofdbedrijfschap Ambachten («HBA»), che annovera tra i suoi iscritti imprese dedite al

commercio di materiale ottico. La misura in questione consisteva in un «contributo obbligatorio a destinazione specifica» volto a finanziare una campagna pubblicitaria collettiva a favore delle imprese del settore dell'ottica.

Con le sue prime tre questioni la Corte suprema dei Paesi Bassi chiedeva, sostanzialmente, se il finanziamento di campagne pubblicitarie da parte dello HBA a favore di imprese del settore dell'ottica possa considerarsi come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e se, eventualmente in considerazione della regola de minimis, i regolamenti dello HBA istitutivi dell'obbligo di contribuzione a carico dei propri membri ai fini del finanziamento di tali campagne avrebbero dovuto essere comunicati – in quanto componenti del regime degli aiuti – alla Commissione, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE. Essa intendeva così ottenere chiarimenti in ordine alla questione se i contributi obbligatori a destinazione specifica imposti alle ricorrenti nella causa principale, per effetto del loro nesso diretto con eventuali aiuti non notificati, siano parimenti viziati da illegittimità e debbano pertanto, in linea di principio, essere restituiti. Con la quarta e quinta questione, il giudice del rinvio chiedeva inoltre se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il diritto comunitario osti a che i giudici competenti applichino il principio della forza di legge formale elaborato dalla giurisprudenza olandese, in base al quale ad essi non sarebbe consentito verificare ulteriormente la legittimità delle decisioni dello HBA istitutive di contributi a carico delle ricorrenti nella causa principale, nell'ipotesi in cui i regolamenti in base ai quali tali decisioni sono state adottate siano stati attuati in violazione dell'art. 88, n. 3, CE.

Dopo aver constatato che, sebbene lo HBA sia un ente pubblico, non risulta, nella specie, che la campagna pubblicitaria sia stata finanziata con risorse lasciate a disposizione delle autorità nazionali e che, al contrario, dall'ordinanza di rinvio emerge che i fondi utilizzati dallo HBA ai fini del finanziamento della campagna pubblicitaria in oggetto sono stati raccolti presso i propri membri, beneficiari della campagna, mediante contributi obbligatori specificamente destinati all'organizzazione della campagna pubblicitaria medesima, la cui iniziativa spettava inoltre a un'associazione privata di ottici, la Corte ha statuito che «gli artt. [87], n. 1, [CE] e [88], n. 3, [CE] vanno interpretati nel senso che regolamenti emanati da un'organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono parte integrante di una misura d'aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all'obbligo di previa comunicazione alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente» (punto 41). Non vi era quindi più luogo a risolvere le due ultime questioni.

3.8. In materia di **marchi**, si deve richiamare l'attenzione sulla causa C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland* (sentenza 12 febbraio 2004, Racc. pag. I-1619). Il 2 aprile 1997 la società Koninklijke KPN Nederland ha depositato presso l'Ufficio marchi del Benelux (UMB) una domanda di registrazione della parola «Postkantoor» («ufficio postale» in olandese) come marchio per carta, cartoni e articoli prodotti in tali materiali, nonché per una serie di servizi. L'UMB ha respinto la domanda di registrazione, in quanto il segno era esclusivamente descrittivo per le merci e per i servizi relativi ad un ufficio postale. Il Gerechtshof te's Gravenhage, adito del ricorso

presentato dalla KPN avverso la decisione dell'UMB, ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della prima direttiva sui marchi¹¹.

Si trattava segnatamente di accertare se il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per determinati prodotti o servizi abbia un'incidenza sull'esame di una domanda di registrazione di un marchio simile per prodotti o servizi simili in un altro Stato membro. La Corte risponde negativamente: tale circostanza non può avere alcuna incidenza. L'autorità competente deve valutare in concreto, con riferimento ai prodotti o servizi in questione, le caratteristiche proprie del marchio. Il giudice olandese sottopone altresì alla Corte il problema se il divieto dei segni descrittivi sancito dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva si estenda ai segni o alle indicazioni che designano le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, qualora esistano segni o indicazioni più usuali per designare le stesse caratteristiche. La Corte rammenta che, vietando i segni descrittivi, la norma menzionata persegue una finalità di interesse generale, cioè che tali segni possano essere liberamente utilizzati da tutti, ostendo, quindi, a che gli stessi siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Conseguentemente, se l'autorità competente constata che il segno costituisce attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione ovvero si può ragionevolmente presumere che così avvenga in futuro, essa deve rifiutarsi di procedere alla registrazione del marchio. È ininfluente a tale proposito che esistano altri segni o indicazioni più usuali. Risulta altresì in questione il fatto che, ai sensi del diritto dei marchi vigente nel Benelux, il diritto esclusivo ad un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio Benelux si estende ipso iure alle traduzioni nelle altre lingue. La Corte ritiene che questo equivalga in realtà a una registrazione di più marchi diversi. Anche l'autorità competente, in un caso siffatto, deve verificare il carattere eventualmente descrittivo del segno per ciascuna di tali traduzioni. La Corte è stata peraltro indotta a pronunciarsi in merito al nesso tra i caratteri distintivo e descrittivo. Il giudice a quo sottopone infatti la questione se, qualora un marchio sia descrittivo con riferimento a determinati prodotti o servizi, ma non con riferimento ad altri, debba essere considerato come dotato necessariamente di carattere distintivo in relazione a questi altri prodotti o servizi. Ciò consente alla Corte di rammentare che i singoli impedimenti alla registrazione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato, anche se sussiste un'evidente sovrapposizione delle loro rispettive sfere di applicazione. Conseguentemente, il fatto che un marchio non rientri nell'ambito di applicazione di uno di questi motivi non consente di concludere che esso non possa rientrare nell'ambito di applicazione di altri. D'altro lato, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione ai prodotti o ai servizi menzionati nella domanda di registrazione; qualora la registrazione di un marchio sia richiesta per una serie di prodotti o servizi, si deve verificare che quest'ultimo non rientri in alcuno dei motivi di diniego di registrazione con riferimento a ciascuno di tali prodotti o servizi, il che può comportare conclusioni diverse a seconda dei prodotti o servizi presi in considerazione. La Corte afferma di conseguenza che l'autorità competente non può concludere che un marchio non è privo di carattere distintivo per determinati prodotti o servizi per la sola ragione che esso è descrittivo delle caratteristiche di altri prodotti o servizi, quand'anche la sua registrazione sia richiesta per l'insieme di tali prodotti o servizi. Quanto al fatto che la parola «Postkantoor» sia composta di elementi ciascuno

¹¹ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, 89/104/CE (GU L 40, pag. 1).

dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, la Corte precisa che, perché il marchio stesso sia considerato descrittivo, non basta che venga constatato un eventuale carattere descrittivo per ciascuno dei suoi elementi; tale carattere dev'essere constatato per la parola nel suo complesso. Se, di regola, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali descrittivo resta di per sé descrittiva, ciò può tuttavia non essere vero qualora tale combinazione produca un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi descrittivi, se essa prevale sulla somma di tali elementi, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai prodotti o servizi in questione, o se la parola è entrata nel linguaggio corrente e vi ha acquisito un significato suo proprio, al punto da essere ormai autonoma rispetto agli elementi che la compongono (purché tuttavia in tal caso la parola non sia essa stessa descrittiva). Si deve rilevare che la Corte, interpellata dalla Corte di giustizia del Benelux nell'ambito di una controversia originata dal diniego – opposto dall'UMB – di registrazione del segno «BIOMILD» per determinati prodotti alimentari, a causa del carattere descrittivo del suddetto segno, ha fornito un'analogia risposta nell'ambito della causa C-265/00, *Campina Melkunie* (sentenza 12 febbraio 2004, Racc. pag. I-1699).

3.9. In seno alla copiosa giurisprudenza relativa a misure comunitarie di **ravvicinamento delle legislazioni** degli Stati membri, si devono segnalare tre cause C-46/02, C-338/02 e C-444/02, *Fixtures Marketing* (sentenze 9 novembre 2004, non ancora pubblicate nella Raccolta), e una causa C-203/02, *The British Horseracing Board e a.* (sentenza 9 novembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), relative al cosiddetto diritto sui generis ai sensi della direttiva 96/9¹² e all'ampiezza della tutela nel settore delle scommesse sportive. Sono state sottoposte alla Corte varie questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione di alcune norme della suddetta direttiva, nell'ambito di controversie derivanti dall'impiego da parte di alcuni organizzatori di scommesse, in Svezia, Grecia, Finlandia e nel Regno Unito, di informazioni pubbliche, ma la cui gestione, o addirittura organizzazione, era stata per l'appunto affidata ad altri enti, le ricorrenti di cui alla causa principale. In tre cause, l'uso controverso consisteva in una riproduzione sulle schedine di dati relativi ai calendari dei campionati di calcio inglese e scozzese, dati memorizzati sotto forma elettronica e pubblicati, in particolare in opuscoli, ma la cui gestione era stata affidata, mediante contratti di licenza, alla ricorrente nella causa principale. Nella quarta causa, l'uso controverso consiste nella diffusione in linea su due siti Internet di scommesse ippiche di informazioni tratte da giornali e da dati originali forniti da alcune società che vi erano state autorizzate dalla ricorrente, incaricata dell'organizzazione del settore delle corse ippiche nel Regno Unito e che assicurano in tale ambito, con funzioni diverse, lo sviluppo e la gestione della banca di dati di cui essa rivendicava la tutela.

Secondo le ricorrenti di cui alle controversie principali, le imprese che utilizzano in tal modo i loro dati per proporre scommesse ledono i diritti ad esse conferiti dal loro diritto nazionale, come modificato a seguito del recepimento della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. In quanto provvedimento di recepimento, le disposizioni nazionali pertinenti dovevano pertanto essere interpretate alla luce della direttiva.

¹² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

Il Vantaan Käräjäoikeus finlandese, la Högssta Domstolen svedese, il Monomeles Protodikeio Athinon greco nonché la Court of Appeal inglese, chiamati a dirimere tali controversie, hanno sottoposto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, diverse questioni relativamente all'oggetto e all'ambito di applicazione della tutela istituita dalla direttiva, segnatamente dal suo art. 7, n. 1, che riconosce al costitutore di una banca dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica o la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

Interpellata dai quattro giudici del rinvio in merito a cosa rientri nel presupposto di «investimento sostanziale» ai sensi di quest'ultima norma, la Corte ha statuito che «la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva (...) 96/9 va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca» e che «essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati» (cause C-46/02, C-338/02, C-444/02 e C-203/02, dispositivo sub 1). La Corte ha pertanto ritenuto che «nel contesto dell'elaborazione di un calendario di incontri per l'organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati». Il conseguimento dei dati costitutivi di tali calendari, indissociabilmente collegati alla creazione di questi dati, non richiede infatti uno sforzo particolare da parte delle leghe professionalistiche, e nemmeno i motivi impiegati per la verifica o la presentazione del calendario richiedono un investimento sostanziale, autonomo rispetto all'investimento collegato alla creazione dei dati costitutivi (cause C-46/02, C-338/02 e C-444/02). La Corte ha dovuto peraltro precisare nella causa relativa alle scommesse ippiche che «la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa» e che «mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione» (causa C-203/02, punto 42). Essa vi ha quindi sostenuto che «i mezzi destinati all'elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento ed alla verifica del contenuto della banca di dati nella quale figura tale elenco» (causa C-203/02, punto 42).

3.10. Nel contesto della **politica sociale**, due sentenze meritano una specifica menzione. Nella prima, pronunciata nella causa C-147/02, *Alabaster* (sentenza 30 marzo 2004, Racc. pag. I-3101), la Corte è stata interpellata dalla Court of Appeal in merito alla domanda di prendere in considerazione aumenti di stipendio nel calcolo dell'indennità legale di maternità.

Nel caso di specie, la sig.ra Alabaster, lavoratrice subordinata britannica, ha usufruito del congedo di maternità dall'8 gennaio 1996. Poco prima che iniziasse il suddetto congedo, la signora ha ottenuto un aumento di stipendio, con effetto retroattivo dal mese di dicembre. Tuttavia, non è stato possibile considerare tale aumento nel calcolo

dell'indennità legale di maternità, in quanto la normativa nazionale applicabile prende in considerazione ai fini del calcolo dello stipendio normale un periodo precedente, corrispondente ai mesi di settembre e ottobre.

La Corte ha innanzi tutto constatato che la direttiva 92/85¹³ non consente di risolvere utilmente le questioni sollevate dal giudice nazionale. Ma, dopo aver esaminato l'insieme dei testi comunitari, essa è giunta a estrapolare i principi generali applicabili alla fattispecie. La parte essenziale del ragionamento della Corte si fonda sull'art. 141 CE e sulla direttiva 75/117¹⁴.

La prestazione versata alla donna incinta durante il suo congedo di maternità è equiparabile a una retribuzione. Tale persona non può certamente esigere una retribuzione integrale, in quanto versa in una situazione specifica rispetto a un lavoratore subordinato effettivamente presente sul posto di lavoro. Ricorre in tal caso una classica applicazione del principio di parità di trattamento. Tuttavia, poiché la prestazione corrisposta equivale ad uno stipendio (v. in tal senso la sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I-475), il principio di non discriminazione induce a riconoscerle il diritto all'aumento, nei limiti in cui, se non fosse stata incinta, avrebbe fruito di quest'ultimo. Tale requisito non si limita all'ipotesi in cui l'aumento si applica retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento. In tal caso, si è di fronte a un'applicazione del principio della parità in materia di retribuzioni tra lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile.

Tuttavia, la Corte si è rifiutata di chiarire le concrete modalità di attuazione del principio che, sostiene la stessa, esorbitano dalla sua competenza nel contesto di un procedimento di rinvio pregiudiziale.

Essa si è altresì rifiutata di pronunciarsi in merito all'approccio che si dovrebbe adottare nel caso di un ridimensionamento della retribuzione, in quanto la questione risulta ipotetica nella fattispecie. Detta questione resta pertanto ancora aperta.

Nella seconda pronuncia, emanata nelle cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a.* (sentenza 5 ottobre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), e che costituisce un prolungamento della sua sentenza Jaeger (sentenza 9 settembre 2003, causa C-151/02, Racc. pag. I-8389) relativa al servizio di guardia dei medici, la Corte ha statuito che l'orario massimo di lavoro settimanale per operatori del soccorso che operano nell'ambito di un servizio di soccorso medico d'urgenza non può superare le 48 ore.

Nelle cause riunite da C-397/01 a C-403/01, il sig. Pfeiffer e gli altri ricorrenti sono, o sono stati al servizio, come operatori del soccorso, della Croce Rossa tedesca, istituzione di diritto privato che gestisce, tra l'altro, il servizio di soccorso terrestre, attività eseguita

¹³ Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpera o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

¹⁴ Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).

con ambulanze e veicoli d'intervento medico. Nei diversi contratti di assunzione conclusi con il loro datore di lavoro si è pattuito di applicare un contratto collettivo ai sensi del quale l'orario medio di lavoro settimanale, tenuto conto del loro obbligo di effettuare un servizio di permanenza pari almeno a 3 ore al giorno in media, era prolungato da 38,5 ore a 49 ore. Durante i periodi di permanenza, gli operatori del soccorso interessati devono tenersi a disposizione del datore di lavoro sul luogo di lavoro e sono tenuti a restare costantemente vigili per poter intervenire immediatamente in caso di necessità.

Dinanzi all'Arbeitsgericht Lörrach, i lavoratori in questione intendono far dichiarare dalla Corte che il loro orario medio di lavoro settimanale non può superare il limite di 48 ore previsto dalla direttiva 93/104¹⁵ e ottenere il pagamento degli straordinari effettuati al di là di tale orario settimanale. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di essere delucidato a tale riguardo. Le sue questioni pregiudiziali riguardano l'interpretazione di alcune norme delle direttive 89/391¹⁶ e 93/104.

La Corte ha esordito rilevando che l'attività degli operatori del soccorso, esercitata nell'ambito di un servizio di soccorso medico d'urgenza, rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 93/104. Infatti, nessuna delle eccezioni previste risulta pertinente nel caso di specie. Di fatto, non si tratta né di servizi indispensabili alla tutela della sicurezza, della salute e dell'ordine pubblico in circostanze di gravità e ampiezza eccezionali – per esempio una catastrofe – che, per loro natura, non consentono una pianificazione dell'orario di lavoro, né di servizi di trasporti stradali dal momento che lo scopo principale dell'attività in questione è di prestare le prime cure mediche ad un malato o a un ferito. Ciò premesso, la Corte ha statuito che il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore è valido solo se fa seguito a un'accettazione esplicitamente e liberamente espressa da parte di ogni singolo lavoratore e che, a tal fine, non è quindi sufficiente che il contratto di lavoro dell'interessato faccia riferimento a un contratto collettivo che consente tale superamento.

Nell'aderire alla sua giurisprudenza Jaeger, la Corte, equiparando i servizi di guardia medica e i periodi di permanenza obbligatoria effettuati dagli operatori del soccorso, ha successivamente statuito che siffatti orari devono essere presi integralmente in considerazione nel momento della determinazione dell'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale. Essa ha precisato che il limite massimo di 48 ore per quanto riguarda la durata media di lavoro settimanale, compresi gli straordinari, costituisce una norma del diritto sociale comunitario dotata di un'importanza particolare di cui debbono godere tutti i lavoratori in quanto prescrizione minima finalizzata ad assicurare la protezione della loro sicurezza e della loro salute. Pertanto, una normativa nazionale che, trattandosi di periodi di permanenza garantiti da operatori del soccorso, ha l'effetto di consentire, eventualmente per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore, è incompatibile con i requisiti della direttiva 93/104.

¹⁵ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

¹⁶ Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).

Infine, e in modo del tutto tipico, la Corte ha constatato che la direttiva 93/104 soddisfa, per quanto riguarda l'orario massimo di lavoro settimanale, le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto, nei limiti in cui, dal punto di vista sostanziale, appaia incondizionata e sufficientemente precisa. Anche se è esatto affermare che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, la Corte ha tuttavia rammentato il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale e dichiarato che un giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, allorché applica le norme del diritto interno adottate al fine dell'attuazione degli obblighi previsti da una direttiva, deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito. Applicato al caso di specie, il suddetto principio deve indurre il giudice del rinvio a fare tutto ciò che rientra nella sua competenza per evitare il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale fissato in 48 ore.

3.11. Infine, la Corte è dovuta altresì intervenire nell'ambito della **politica economica e monetaria**. Nella causa C-27/04, *Commissione/Consiglio* (sentenza 13 luglio 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è dovuta soffermare sull'attuazione del patto di stabilità. Si rammenterà che, nell'intento di perfezionare l'Unione economica e monetaria, il Consiglio europeo di Amsterdam, nel giugno 1997, ha adottato una risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita, avente lo scopo di prevenire il formarsi di un disavanzo eccessivo e di garantire una sana gestione delle finanze nella zona euro. È in tale contesto che, nel 2003, è stata avviata una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Francia e della Germania.

Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha constatato che in tali due Stati esisteva un disavanzo eccessivo. Ha pertanto adottato due raccomandazioni con cui si intimava agli stessi di ridurre i loro disavanzi e si stabiliva un termine per l'adozione delle misure correttive (sul fondamento dell'art. 104, n. 7, CE). Decorsi tali termini, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di adottare decisioni dirette a constatare che né la Germania né la Francia avevano adottato misure idonee a ridurre i loro disavanzi in risposta alle raccomandazioni del Consiglio. La Commissione ha quindi invitato il Consiglio a intimare ai due Stati interessati di adottare misure per ridurre il loro disavanzo (art. 104, n. 9, CE). Tuttavia, il 25 novembre 2003 il Consiglio, non essendo in grado di raggiungere la maggioranza richiesta per emanare tale decisione, si è limitato ad adottare conclusioni in cui ha deciso di sospendere le procedure per disavanzo eccessivo e si è dichiarato pronto a prendere una decisione ai sensi dell'art. 104, n. 9, CE, qualora emergesse che lo Stato membro interessato non rispetta gli impegni dallo stesso sottoscritti. La Commissione, a fronte di ciò che essa ha considerato una violazione delle norme del Trattato, ha proposto, nel gennaio 2004, un ricorso relativo sia alla mancata adozione di una decisione da parte del Consiglio sia alle sue conclusioni.

Per quanto attiene innanzi tutto all'impossibilità per il Consiglio di adottare la decisione raccomandata dalla Commissione, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile. Essa ha statuito che la carenza del Consiglio nell'adottare gli atti previsti all'art. 104, nn. 8 e 9, CE e raccomandati dalla Commissione non può essere considerata dar luogo ad atti impugnabili ai sensi dell'art. 230 CE. Infatti, allorché la Commissione raccomanda al

Consiglio di adottare decisioni ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE e in seno al Consiglio non viene raggiunta la maggioranza necessaria, non viene adottata alcuna decisione ai sensi della suddetta disposizione. In via accessoria, essa ha aggiunto che «(...) nel caso in cui il Consiglio non adotti i provvedimenti formali raccomandati dalla Commissione ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE, quest'ultima può esperire il rimedio giuridico di cui all'art. 232 CE, nel rispetto dei presupposti ivi stabiliti» (punto 35).

Il ricorso diretto contro le conclusioni del Consiglio, invece, è stato dichiarato ricevibile. Di fatto, queste ultime mirano a produrre effetti giuridici, almeno nei limiti in cui sospendono le procedure per disavanzo eccessivo in corso e modificano di fatto le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 104, n. 7, CE. Infatti, ha constatato la Corte, il Consiglio ha subordinato un'eventuale decisione d'intervento ex art. 104, n. 9, CE ad una valutazione che non avrà più come parametro di riferimento il contenuto delle raccomandazioni adottate ai sensi del n. 7 della suddetta norma, ma gli impegni unilaterali dello Stato membro interessato.

La Corte ha poi statuito che il Consiglio non ha rispettato le norme di procedura. Quindi, la decisione, contenuta nelle sue conclusioni, che comporta una modifica delle raccomandazioni adottate dallo stesso ai sensi dell'art. 104, n. 7, CE costituisce una violazione dell'art. 104, nn. 7 e 13, CE, ossia una violazione del diritto d'iniziativa della Commissione e delle modalità di voto. Orbene, ha rilevato la Corte, «(...) risulta dalla formulazione e dalla ratio del sistema instaurato dal Trattato che il Consiglio non può disancorarsi dalle norme sancite dall'art. 104 CE e da quelle che esso stesso si è imposto nel regolamento n. 1467/97. Infatti, esso non può ricorrere a una procedura alternativa, ad esempio per adottare un atto diverso dalla decisione stessa prevista in una fase determinata o per adottare un atto a condizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni applicabili» (punto 81).

Nella causa C-19/03, *Verbraucher-Zentrale Hamburg* (sentenza 14 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Landgericht München ha chiesto una pronuncia della Corte in via pregiudiziale in merito all'interpretazione del regolamento n. 1103/97¹⁷ nell'ambito di una controversia tra l'organismo tedesco competente a perseguire le violazioni delle leggi per la tutela dei consumatori (la Verbraucher-Zentrale) e l'impresa O2 che gestisce una rete di telefonia mobile.

Nella fattispecie, si è trattato di verificare la conformità con il suddetto regolamento del metodo applicato dalla O2 per convertire in euro importi espressi sino a quel momento in deutschmark. La O2 ha, infatti, convertito il prezzo al minuto delle sue diverse offerte tariffarie arrotondando al cent più vicino, in realtà al cent d'euro superiore.

Ai sensi dell'art. 5 del menzionato regolamento, «gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro (...), sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino».

¹⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1).

In una prima fase la Corte ha dovuto stabilire se una tariffa quale il prezzo al minuto in base al quale la O2 fattura le comunicazioni telefoniche dei propri clienti costituisca un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell'art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 ovvero se soltanto la cifra finale effettivamente fatturata al consumatore possa costituire un importo di questo tipo.

Nei limiti in cui il diritto comunitario non prevede una definizione di tali nozioni, la Corte si è avvalsa del metodo di interpretazione teleologica, ricollegandosi quindi alle finalità dell'atto in questione. Dal regolamento n. 1103/97 si ricavano due principi generali di diritto, vale a dire la necessità di tutelare la certezza del diritto dei cittadini all'atto del passaggio all'euro e quella, correlata, di non ledere la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici, dal momento che tali principi rientrano in un obiettivo generale previsto al momento dell'introduzione della nuova moneta unica, l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro per i cittadini e le imprese. Ora, tale obiettivo presuppone, come enuncia il dodicesimo 'considerando' del detto regolamento, che sia garantito «un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione».

Considerati tali obiettivi, la Corte ha proceduto a un'interpretazione restrittiva dell'art. 5 del regolamento sull'euro e ha affermato che una «tariffa, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell'art. 5, prima frase, del regolamento (...) n. 1103[97], relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino (...)» (dispositivo, sub 1).

In una seconda fase, si è posta allora la questione se il regolamento n. 1103/97, in particolare il suo art. 5, prima frase, debba essere interpretato nel senso che osta a che le somme diverse da quelle che devono essere pagate o contabilizzate siano arrotondate al cent più vicino. Anche se la Corte ha sostenuto che non esiste alcun divieto di principio in materia, ciò vale tuttavia «(...) a condizione che tale prassi d'arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti (...) e l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro (...), vale a dire che siffatta prassi d'arrotondamento non influisca sugli importi contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare» (dispositivo, sub 2).

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che l'operazione di conversione di cui trattasi è «att[a] ad avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente sopportato dai consumatori» (punto 54). Essa non si è spinta oltre nell'interpretazione, rimettendo al giudice nazionale il compito di verificare tale «concreta incidenza sul prezzo».

B — La composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 14 ottobre 2004)

Prima fila, da sinistra a destra:

C. Gulmann, giudice; A. Borg Barthet, presidente di Sezione; R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione; A. Rosas, P. Jann, presidenti di Sezione; V. Skouris, presidente della Corte; C. W. A. Timmermans, presidente di Sezione; L. A. Geelhoed, primo avvocato generale; K. Lenaerts, presidente di Sezione; F. G. Jacobs, avvocato generale.

Seconda fila, da sinistra a destra:

A. Tizzano, avvocato generale; N. Colneric, giudice; D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale; J.-P. Puissochet, A. M. La Pergola, giudici; P. Léger, avvocato generale; R. Schintgen, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, giudici.

Terza fila, da sinistra a destra:

G. Arellis, P. Kūris, K. Schiemann, giudici; J. Kokott, C. Stix-Hackl, avvocati generali; L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale; J. Makarczyk, E. Juhász, giudici.

Quarta fila, da sinistra a destra:

A. Ó Caoimh, U. Löhrer, J. Malenovský, M. Illešič, J. Klučka, E. Levits, giudici; R. Grass, cancelliere.


1. Membri della Corte di giustizia

(in ordine di assunzione delle funzioni)




Vassilios Skouris

nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università libera di Berlino (1970); dottore in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); Ministro degli Affari interni (1989 e 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (dal 1997); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del Ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Francis Geoffrey Jacobs

nato nel 1939; barrister, Queen's Counsel; funzionario della segreteria della Commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo all'Università di Londra; direttore del Centre of European Law, King's College, Londra; autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.

**Claus Christian Gulmann**

nato nel 1942; funzionario del Ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenaghen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale d'appello amministrativo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.

**David Alexander Ogilvy Edward**

nato nel 1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, poi tesoriere della Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE; titolare di cattedra Salvesen di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, Università di Edimburgo; consigliere speciale dello House of Lords Select Committee on the European Communities; Bencher onorario del Gray's Inn a Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 9 marzo 1992; giudice della Corte di giustizia dal 10 marzo 1992 al 7 gennaio 2004.

**Antonio Mario La Pergola**

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della Magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 1° gennaio 1995 al 14 dicembre 1999; giudice della Corte di giustizia dal 15 dicembre 1999.

**Jean-Pierre Puissochet**


nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del Ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale dell'Amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli Affari giuridici presso il Ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.

**Philippe Léger**

nato nel 1938; magistrato in distacco presso il Ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico presso il gabinetto del Ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, Ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunale di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli Ministro della Giustizia e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato nell'Università René Descartes (Parigi V) dal 1988 al 1993; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.

**Peter Jann**

nato nel 1935: laurea in giurisprudenza presso l'Università di Vienna (1957); nomina a giudice, assegnazione al Ministero federale della giustizia (1961); giudice in materia di stampa presso il Tribunale penale di Vienna (1963-1966); portavoce del Ministero federale della giustizia (1966-1970), poi espletamento di funzioni nell'Ufficio internazionale dello stesso Ministero; consigliere della Commissione Giustizia e portavoce nel Parlamento (1973-1978); nomina a membro della Corte costituzionale (1978); giudice relatore permanente di detta Corte fino a tutto il 1994; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

**Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer**

nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

**Romain Schintgen**

nato nel 1939; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del consiglio d'amministrazione della Fondazione europea sulle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.

**Fidelma O'Kelly Macken**

nata nel 1945; divenuta Barrister nel foro d'Irlanda (1972); consigliere giuridico in materia di proprietà intellettuale e commerciale (1973-1979); Barrister (1979-1995), e successivamente Senior Counsel (1995-1998) nel foro d'Irlanda; altresì membro del foro di Inghilterra e del Galles; giudice alla High Court d'Irlanda (Corte d'appello) (1998); professore di "sistemi giuridici e metodi giuridici" e professore "Averil Deverell" in diritto commerciale (Trinity College, Dublin); Bencher (decano) dell'Honorable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 6 ottobre 1999 al 13 ottobre 2004.

**Ninon Colneric**

nata nel 1948; studi a Tübingen, Monaco di Baviera e Ginevra; dopo talune ricerche scientifiche a Londra, diploma di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Monaco di Baviera; giudice dell'Arbeitsgericht di Oldenburg; abilitazione, conseguita presso l'Università di Brema, all'insegnamento di diritto del lavoro, sociologia del diritto e diritto sociale; docente ad interim presso la facoltà di giurisprudenza delle Università di Francoforte e di Brema; presidente del Landesarbeitsgericht del Land Schleswig-Holstein (1989); collaborazione, come esperta, al progetto dell'European Expertise Service (EU) riguardante la riforma del diritto del lavoro nel Kirghizistan (1994-1995); professore onorario di diritto del lavoro, in particolare di diritto europeo del lavoro, presso l'Università di Brema; giudice della Corte di giustizia dal 15 luglio 2000.

**Stig von Bahr**

nato nel 1939; ha lavorato presso l'Ombudsman parlamentare e presso il segretariato generale del governo svedese, nonché presso ministeri, in particolare come sottosegretario assistente al Ministero delle Finanze; nominato giudice al Kammarräten (Corte amministrativa d'appello) di Göteborg nel 1981, poi giudice presso il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) nel 1985; ha contribuito a numerosi rapporti ufficiali, in particolare nel settore della legislazione tributaria e della contabilità; è stato, tra l'altro, presidente del comitato per l'imposta sul reddito adeguata all'inflazione, presidente del comitato per la contabilità e relatore speciale del comitato per le norme sulla tassazione dei soci delle società private; è stato altresì presidente del consiglio per le norme contabili e membro del consiglio dell'amministrazione giudiziaria nazionale, nonché del consiglio dell'autorità di sorveglianza finanziaria; ha pubblicato numerosi articoli, in particolare nel settore della legislazione tributaria; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Antonio Tizzano**

nato nel 1940; diversi incarichi d'insegnamento presso università italiane; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee (1984-1992); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e dinanzi ad altri giudici supremi; membro della delegazione italiana in occasione di negoziati internazionali e conferenze intergovernative, tra cui quelle relative all'Atto unico europeo ed al Trattato sull'Unione europea; responsabile di diverse pubblicazioni; membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione europea (1999); professore di diritto comunitario, direttore dell'istituto di diritto internazionale e comunitario dell'Università di Roma; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea per i diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di sorveglianza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Christiaan Willem Anton Timmermans**

nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottorato in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto comunitario all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto comunitario all'Università di Amsterdam; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Leendert A. Geelhoed**

nato nel 1942; assistente ricercatore all'Università di Utrecht (1970-1971); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1971-1974); consigliere principale presso il Ministero della Giustizia (1975-1982) membro del consiglio consultivo sulla politica governativa (1983-1990); diversi incarichi di insegnamento; segretario generale del Ministero degli Affari economici (1990-1997); segretario generale del Ministero degli Affari generali (1997-2000); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Christine Stix-Hackl**

nata nel 1957; Dottore in giurisprudenza (Università di Vienna), studi postuniversitari di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); membro del corpo diplomatico austriaco (dal 1982); esperta sull'Unione europea dell'ufficio di diritto internazionale presso il Ministero federale degli Affari esteri (1985-1988); attività presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989); capo del "Servizio giuridico-UE" presso il Ministero federale degli Affari esteri (1992-2000, ministro plenipotenziario); partecipazione ai negoziati sullo Spazio Economico Europeo e sull'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea; agente della Repubblica d'Austria dinanzi alla Corte di giustizia dal 1995; console generale d'Austria a Zurigo (2000); incarichi di insegnamento e pubblicazioni; avvocato generale della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Allan Rosas**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo)(1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del Governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso l'ONU, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni esterne; dal maggio 2001 direttore generale aggiunto del Servizio giuridico della Commissione europea; giudice della Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del Ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (Ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli "Amis de la Présidence" per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel Trattato di Nizza e del gruppo ad hoc "Corte di giustizia" del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; codirettrice della rivista "Noticias de la Unión Europea"; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Koen Lenaerts**

nato nel 1954; laureato e dottore in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto comunitario all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collège d'Europe di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); professore ospite presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington D.C.); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); visiting professor all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto comunitario presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto comunitario all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto comunitario e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro**

nato nel 1967; laureato in giurisprudenza (Università di Lisbona, 1990); assistente (Istituto universitario europeo, 1991); dottore in giurisprudenza (Istituto universitario europeo di Firenze, 1996); professore ospite (Collegio dell'Europa di Natolin; Istituto Ortega y Gasset di Madrid; Università cattolica portoghese; Istituto di studi europei di Macao); professore (Universidade Nova di Lisbona, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Università di Harvard, 1998); condirettore dell'Accademia di diritto commerciale internazionale; coeditore (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) e membro del comitato di redazione di svariate riviste giuridiche; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere nel 2003 della Honourable Society of the Inner Temple; giudice della Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Jerzy Makarczyk**

nato nel 1938; dottore in giurisprudenza (1966); professore di diritto internazionale pubblico (1974); Senior Visiting Fellow all'Università di Oxford (1985); professore all'Università cristiana internazionale di Tokyo (1988); autore di svariate opere in materia di diritto internazionale pubblico, diritto comunitario e diritti dell'uomo; membro di varie associazioni scientifiche di cultori del diritto internazionale, diritto europeo e diritti dell'uomo; negoziatore del governo polacco per il ritiro delle truppe russe dal territorio della Repubblica di Polonia; sottosegretario di Stato, poi segretario di Stato agli Affari esteri (1989-1992); presidente della delegazione polacca all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1992-2002); presidente dell'Istituto di Diritto Internazionale (2003); consigliere del presidente della Repubblica di Polonia per la politica estera e i diritti dell'uomo (2002-2004); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Pranas Kūris**

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1961); candidato in scienze giuridiche, Università di Mosca (1965); dottore di Stato (abilitazione al dottorato), Università di Mosca (1973); praticante presso l'Institut des Hautes Études Internationales (direttore: prof. Ch. Rousseau), Università di Parigi (1967-1968); membro titolare dell'Accademia delle Scienze di Lituania (1996); dottore honoris causa dell'Università di legge di Lituania (2001); diversi incarichi didattici e amministrativi presso l'Università di Vilnius (1961-1990); libero docente, professore titolare, professore di diritto internazionale pubblico, decano della Facoltà di giurisprudenza; diversi incarichi governativi, in seno al servizio diplomatico e della giustizia di Lituania; Ministro della Giustizia (1990-1991), consigliere di Stato (1991), ambasciatore della Repubblica di Lituania per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (1992-1994); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ex) (giugno 1994 – novembre 1998); giudice alla Corte suprema di Lituania e presidente della stessa (dicembre 1994 – ottobre 1998); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da novembre 1998); partecipazione a varie conferenze internazionali; membro della delegazione della Repubblica di Lituania per negoziati con l'URSS (1990-1992); autore di numerose pubblicazioni (circa 200); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Endre Juhász**

nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del Ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del Ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al Ministero del Commercio e al Ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra l'Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del Ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il Ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, Ministero dell'Industria e del Commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 – maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 – aprile 2003); Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Areftis**

nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); Giudice alla Suprema Corte di Cipro (2003); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Anthony Borg Barthet U.O.M.**

nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in quanto Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale in diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Marko Illešič**

nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); avvocato iscritto all'ordine; giudice al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport (1978-1986); arbitro presso la corte di arbitrato della compagnia di assicurazioni Triglav (1990-1998); presidente della commissione di arbitrato della Borsa (dal 1995); arbitro al tribunale di arbitrato della Borsa (dal 1998); arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla corte d'appello della UEFA (dal 1988) e della FIFA (dal 2000); presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni; membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche; giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Jiří Malenovský**

nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del Comitato dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al Ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Ján Klučka**

nato nel 1951; dottore in giurisprudenza dell'Università di Bratislava (1974); professore di diritto internazionale all'Università di Košice (dal 1975); giudice alla Corte costituzionale (1993); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (1994); membro della Commissione di Venezia (1994); presidente dell'associazione slovacca di diritto internazionale (2002); giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Uno Löhmus**

nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e il diritto costituzionale; giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice-primo Ministro e Ministro della Giustizia, facente funzione di Ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della Corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice della Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

nato nel 1950; Bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublino, 1971); Barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); Barrister nel foro d'Irlanda (1972-1999); lettore di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, giudice alla High Court d'Irlanda (Corte d'Appello) (dal 1999); Bencher (decano) dell'Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh) giudice della Corte di giustizia (1974-1985); giudice della Corte di giustizia dal 14 ottobre 2004.

**Roger Grass**

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia delle Comunità europee; segretario generale della procura generale della Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, Ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee; cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.

2. Mutamenti nella composizione della Corte di giustizia nel 2004

Nel 2004 la composizione della Corte di giustizia è cambiata nel modo seguente:

Il 7 gennaio, il sig. David Alexander Ogilvy Edward, giudice, ha lasciato la Corte di giustizia. Egli è stato sostituito dal sig. Konrad Hermann Theodor Schiemann, in qualità di giudice.

L'11 maggio, in seguito all'adesione di dieci nuovi Stati all'Unione europea, dieci nuovi giudici hanno assunto le loro funzioni: il sig. Jerzy Makarczyk, di nazionalità polacca, il sig. Pranas Kūris, di nazionalità lituana, il sig. Endre Juhász, di nazionalità ungherese, il sig. George Arestis, di nazionalità cipriota, il sig. Anthony Borg Barthet, di nazionalità maltese, il sig. Marko Ilešič, di nazionalità slovena, il sig. Jiří Malenovský, di nazionalità ceca, il sig. Ján Klučka, di nazionalità slovacca, il sig. Uno Lõhmus, di nazionalità estone, il sig. Egils Levits, di nazionalità lettone.

Il 13 ottobre, la sig.ra Fidelma O'Kelly Macken ha lasciato la Corte di giustizia. Essa è stata sostituita dal sig. Aindrias Ó Caoimh, in qualità di giudice.

3. Ordini protocollari

dal 1° al 7 gennaio 2004

- M. V. Skouris, presidente
- M. P. Jann, presidente della Prima Sezione
- M. C. W. A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione
- M. C. Gulmann, presidente della Quinta Sezione
- M. A. Tizzano, primo avvocato generale
- M. J. N. Cunha Rodrigues, presidente della Quarta Sezione
- M. A. Rosas, presidente della Terza Sezione
- M. F. G. Jacobs, avvocato generale
- M. D. A. O. Edward, giudice
- M. A.M. La Pergola, giudice
- M. J.-P. Puissochet, giudice
- M. P. Léger, avvocato generale
- M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale
- M. R. Schintgen, giudice
- M^{me} F. Macken, giudice
- M^{me} N. Colneric, giudice
- M. S. von Bahr, giudice
- M. L. A. Geelhoed, avvocato generale
- M^{me} C. Stix-Hackl, avvocato generale
- M^{me} R. Silva de Lapuerta, giudice
- M. K. Lenaerts, giudice
- M^{me} J. Kokott, avvocato generale
- M. L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale

- M. R. Grass, cancelliere

Dall'8 gennaio al 12 maggio 2004¹

- M. V. Skouris, presidente della Corte
M. P. Jann, presidente della Prima Sezione
M. C. W. A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione
M. C. Gulmann, presidente della Quinta Sezione
M. A. Tizzano, primo avvocato generale
M. J. N. Cunha Rodrigues, presidente della Quarta Sezione
M. A. Rosas, presidente della Terza Sezione
M. F. G. Jacobs, avvocato generale
M. A.M. La Pergola, giudice
M. J.-P. Puissochet, giudice
M. P. Léger, avvocato generale
M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale
M. R. Schintgen, giudice
M^{me} F. Macken, giudice
M^{me} N. Colneric, giudice
M. S. von Bahr, giudice
M. L. A. Geelhoed, avvocato generale
M^{me} C. Stix-Hackl, avvocato generale
M^{me} R. Silva de Lapuerta, giudice
M. K. Lenaerts, giudice
M^{me} J. Kokott, avvocato generale
M. L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale
M. K. Schiemann, giudice

M. R. Grass, cancelliere

¹ In data 11 maggio 2004 hanno assunto le proprie funzioni dieci nuovi giudici. Il nuovo ordine protocollare esiste solo a decorrere dal 13 maggio.

Dal 13 maggio al 6 ottobre 2004

- M. V. Skouris, presidente della Corte
M. P. Jann, presidente della Prima Sezione
M. C. W. A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione
M. A. Rosas, presidente della Terza Sezione
M. C. Gulmann, presidente della Quinta Sezione
M. J.-P. Puissochet, presidente della Sesta Sezione
M. A. Tizzano, primo avvocato generale
M. J. N. Cunha Rodrigues, presidente della Quarta Sezione
M. F. G. Jacobs, avvocato generale
M. A.M. La Pergola, giudice
M. P. Léger, avvocato generale
M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale
M. R. Schintgen, giudice
M^{me} F. Macken, giudice
M^{me} N. Colneric, giudice
M. S. von Bahr, giudice
M. L. A. Geelhoed, avvocato generale
M^{me} C. Stix-Hackl, avvocato generale
M^{me} R. Silva de Lapuerta, giudice
M. K. Lenaerts, giudice
M^{me} J. Kokott, avvocato generale
M. L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale
M. K. Schiemann, giudice
M. J. Makarczyk, giudice
M. P. Kūris, giudice
M. E. Juhász, giudice
M. G. Arebris, giudice
M. A. Borg Barthet, giudice
M. M. Illešič, giudice
M. J. Malenovský, giudice
M. J. Klučka, giudice
M. U. Lõhmus, giudice
M. E. Levits, giudice

M. R. Grass, cancelliere

dal 7 al 13 ottobre 2004

- M. V. Skouris, presidente della Corte
M. P. Jann, presidente della Prima Sezione
M. C. W. A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione
M. A. Rosas, presidente della Terza Sezione
M. L. A. Geelhoed, primo avvocato generale
M^{me} R. Silva de Lapuerta, presidente della Quinta Sezione
M. K. Lenaerts, presidente della Quarta Sezione
M. A. Borg Barthet, presidente della Sesta Sezione
M. F. G. Jacobs, avvocato generale
M. C. Gulmann, giudice
M. A.M. La Pergola, giudice
M. J.-P. Puissochet, giudice
M. P. Léger, avvocato generale
M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale
M. R. Schintgen, giudice
M^{me} F. Macken, giudice
M^{me} N. Colneric, giudice
M. S. von Bahr, giudice
M. A. Tizzano, avvocato generale
M. J. N. Cunha Rodrigues, giudice
M^{me} C. Stix-Hackl, avvocato generale
M^{me} J. Kokott, avvocato generale
M. L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale
M. K. Schiemann, giudice
M. J. Makarczyk, giudice
M. P. Kūris, giudice
M. E. Juhász, giudice
M. G. Arebris, giudice
M. M. Illešič, giudice
M. J. Malenovský, giudice
M. J. , giudice, giudice
M. U. Lõhmus, giudice
M. E. Levits, giudice
- M. R. Grass, cancelliere

dal 14 ottobre al 31 dicembre 2004

- M. V. Skouris, presidente della Corte
M. P. Jann, presidente della Prima Sezione
M. C. W. A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione
M. A. Rosas, presidente della Terza Sezione
M. L. A. Geelhoed, primo avvocato generale
M^{me} R. Silva de Lapuerta, presidente della Quinta Sezione
M. K. Lenaerts, presidente della Quarta Sezione
M. A. Borg Barthet, presidente della Sesta Sezione
M. F. G. Jacobs, avvocato generale
M. C. Gulmann, giudice
M. A.M. La Pergola, giudice
M. J.-P. Puissochet, giudice
M. P. Léger, avvocato generale
M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale
M. R. Schintgen, giudice
M^{me} N. Colneric, giudice
M. S. von Bahr, giudice
M. A. Tizzano, avvocato generale
M. J. N. Cunha Rodrigues, giudice
M^{me} C. Stix-Hackl, avvocato generale
M^{me} J. Kokott, avvocato generale
M. L. M. Poiares P. Maduro, avvocato generale
M. K. Schiemann, giudice
M. J. Makarczyk, giudice
M. P. Kūris, giudice
M. E. Juhász, giudice
M. G. Arearis, giudice
M. M. Illešić, giudice
M. J. Malenovský, giudice
M. J. Klučka, giudice
M. U. Löhmus, giudice
M. E. Levits, giudice
M. A. Ó Caoimh, giudice

M. R. Grass, cancelliere

4. Ex membri della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, Josephus, Servatius, giudice (1952-1958)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 et 1960-1962)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), successivamente avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Gearbháil, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
O'Keefe Aindrias, giudice (1975-1985)
Capotorti Francesco, giudice (1976), successivamente avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), successivamente giudice (1988-1992)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
VerLoren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 et 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), successivamente giudice (1988-1999)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)

Joliet René, giudice (1984-1995)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 et 1997-2003)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Da Cruz Vilaça José Luis, avvocato generale (1986-1988)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)

– Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos (1994-2003)

– Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2004

di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha conosciuto nel 2004 sviluppi rilevanti, che segneranno la storia dell'istituzione giudiziaria europea.

Innanzi tutto, l'adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati ha consentito al Tribunale di primo grado di accogliere nel suo ambito dieci nuovi giudici: la sig.ra E. Cremona, il sig. O. Czúcz, la sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, la sig.ra I. Pelikánová, il sig. D. Šváby, il sig. V. Vadapalas, la sig.ra K. Jürimäe, la sig.ra I. Labucka e il sig. S.S. Papasavvas hanno prestato giuramento il 12 maggio 2004; la sig.ra V. Trstenjak ha assunto lo stesso impegno il 7 luglio seguente.

Per la seconda volta nella sua storia, il collegio dei giudici del Tribunale, inizialmente composto da dodici giudici, si è ampliato. Esso è attualmente composto da 25 membri, ossia un giudice per ogni Stato membro.

I mandati di diversi membri del Tribunale, alcuni dei quali erano stati appena nominati, sono scaduti il 31 agosto 2004. Con decisione 14 luglio 2004, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno rinnovato, per il periodo 1° settembre 2004 – 31 agosto 2010, il mandato dei membri seguenti: sig. B. Vesterdorf, sig.ra V. Tiili, sig. J. Azizi, sig. M. Jaeger, sig. A.W.H. Meij, sig. M. Vilaras, sig.ra M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, sig. F. Dehousse, sig. O. Czúcz, sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, sig. D. Šváby, sig.ra K. Jürimäe e sig. S.S. Papasavvas.

In considerazione dell'ampliamento dell'Unione europea, il regolamento di procedura del Tribunale è stato modificato per portare da undici a tredici il numero di giudici che compongono la Grande Sezione (GU 2004, L 127, pag. 108). Inoltre, sono state modificate le disposizioni relative alle lingue processuali: dal 1° maggio 2004 i ricorsi possono essere presentati in 21 lingue diverse – 20 lingue ufficiali e l'irlandese – (GU 2004, L 132, pag. 3).

L'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale sono stati adattati per soddisfare le necessità che derivano dal numero più elevato di giudici. In un primo tempo, per il periodo 1° maggio 2004 – 31 agosto 2004, i nuovi giudici sono stati inseriti nei cinque collegi esistenti di tre giudici. Ciascun collegio di tre giudici è stato quindi completato da due giudici ed ha così costituito la sezione ampliata. In un secondo tempo, il Tribunale ha deciso di mantenere per l'anno giudiziario 2004/2005 la struttura che comporta cinque sezioni composte da cinque giudici. Ne deriva che, nel corso di questo anno giudiziario, ciascuna delle cinque sezioni siede con tre giudici in due collegi distinti e predeterminati presieduti dal presidente di sezione.

Quattro delle cinque sezioni composte da cinque giudici sono presiedute dai presidenti che sono stati eletti tra i giudici stessi nel settembre 2004 per un periodo di tre anni, ossia i sigg. Jaeger, Pirrung, Vilaras e Legal. Questa elezione dei presidenti di sezione, alla quale si è proceduto per la prima volta il 10 settembre 2004, ai sensi dell'art. 15 del

regolamento di procedura del Tribunale, è una conseguenza dell'entrata in vigore il 1° febbraio 2003 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (art. 50).

La Quinta Sezione a cinque è presieduta dal presidente del Tribunale, la cui elezione per tre anni (ossia fino al 31 agosto 2007) è avvenuta l'8 settembre 2004. Poiché il presidente del Tribunale non siede in una sezione composta da tre giudici, questa è presieduta da un giudice di questa sezione, ossia il sig. Cooke.

Inoltre, l'attuazione delle riforme rese possibili dal Trattato di Nizza si è iniziata. Nella sua versione modificata dal Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, il Trattato CE prevede all'art. 225 che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado di tutti i ricorsi diretti, ad eccezione di quelli attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli che lo Statuto riserva alla Corte di giustizia.

Il Consiglio ha, da un lato, modificato il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e, dall'altro, previsto la creazione di una «camera giurisdizionale».

Innanzi tutto, il 26 aprile 2004, il Consiglio ha adottato la decisione 2004/207/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5; rettifica GU L 194, pag. 3). In conseguenza della nuova ripartizione dei ricorsi diretti tra la Corte ed il Tribunale in vigore dal 1° giugno 2004, i ricorsi d'annullamento e per carenza proposti dagli Stati membri contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione¹ sono di competenza del Tribunale. Lo stesso vale relativamente ai ricorsi proposti dagli Stati membri e riguardanti:

- le decisioni del Consiglio in materia d'aiuti di Stato;
- gli atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale;
- gli atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione;
- gli atti della Banca centrale europea.

A causa di questa nuova ripartizione delle competenze in materia di ricorsi diretti, le cause inizialmente presentate dinanzi alla Corte, ma nelle quali la fase scritta del procedimento non era ancora conclusa, sono state trasferite al Tribunale, sostanzialmente nei settori degli aiuti di Stato e del FEAOG.

In secondo luogo, il Consiglio dell'Unione ha adottato il 2 novembre 2004 la decisione 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333, pag. 7). Questa riforma, anch'essa resa possibile dal Trattato di Nizza (articoli 220 CE e 225 A CE; articoli 136 CEEA e 140 B CEEA; vedi anche la dichiarazione n° 16 allegata al Trattato di Nizza), era vivamente auspicata dal Tribunale a causa del carattere specifico di questo settore del contenzioso e del carico di lavoro che è atteso in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Statuto del personale. Questo nuovo organo giurisdizionale specializzato, composto di sette giudici, dovrà statuire sul contenzioso del personale dell'Unione europea, competenza

¹ Ad eccezione degli atti della Commissione che riguardano una cooperazione rafforzata nell'ambito del Trattato CE.

attualmente esercitata dal Tribunale. Le sue decisioni potranno costituire oggetto di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi al Tribunale ed eccezionalmente di un riesame da parte della Corte di giustizia alle condizioni previste dal Protocollo sullo Statuto. Esso dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2005.

Infine, le statistiche relative al 2004 richiedono alcune osservazioni. Il numero di cause iscritte al ruolo continua ad aumentare, conformemente a quanto è stato rilevato costantemente da diversi anni, fino a raggiungere il numero di 536 (contro 466 del 2003). Questo aumento dipende in parte dal fatto che il Tribunale è competente, dal 1° giugno 2004, a statuire sui ricorsi diretti proposti dagli Stati membri (vedi l'esposizione che precede). A tale titolo sono state ricevute 48 cause supplementari, ossia 21 cause il cui rinvio è stato disposto dalla Corte e 27 cause nuove che sono state depositate da Stati membri. Il contenzioso in materia di marchio comunitario continua a crescere in valore assoluto (110 cause sono state presentate, ossia 10 in più rispetto al 2003) e rappresenta in valore relativo il 21% del totale delle cause presentate. Il contenzioso in materia di pubblico impiego rimane, come avviene dal 2000, il più rilevante come numero di cause: 146 nuove cause sono state iscritte al ruolo (ossia il 27% del totale delle cause presentate).

Il numero delle cause risolte, che ammonta a 361, è vicino a quello del 2003 (339), con la precisazione che il 76% di queste cause sono state risolte da sezioni composte da tre giudici, il 18% da sezioni composte da cinque giudici e il 4% dal Tribunale nella persona di un giudice unico. Occorre quindi constatare che l'ampliamento del collegio dei membri non ha ancora consentito di aumentare sensibilmente il numero di cause annualmente risolte.

Il numero delle cause pendenti ha superato la soglia critica delle 1 000 cause e rappresenta, al 31 dicembre 2004, 1 174 cause. Questo numero di cause corrisponde, allo stato attuale, a più di tre anni di attività giudiziaria del Tribunale.

Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti, essa è leggermente aumentata rispetto a quella degli ultimi anni: nel 2004, la durata media di un procedimento era di 22,6 mesi per le cause diverse da quelle rientranti in materie specifiche quali la proprietà intellettuale e il pubblico impiego comunitario.

Un numero molto limitato di cause è stato trattato mediante un procedimento accelerato, in quanto, su tredici istanze presentate nel corso dell'anno, due cause hanno beneficiato di questo trattamento.

Gli orientamenti della giurisprudenza sono contenuti nel seguito della presente relazione, che tratta, nell'ordine, del contenzioso di legittimità (I), del contenzioso in tema di risarcimento (II) e di quello relativo alle domande di provvedimenti urgenti (III).

I. ***Contenzioso di legittimità***

L'esame del merito di un ricorso presuppone che quest'ultimo sia ricevibile. La presentazione delle cause in cui è stata affrontata la questione della ricevibilità dei ricorsi di annullamento (B) precederà quindi quella degli aspetti essenziali di diritto sostanziale

(da C a H). Questi ultimi sono esposti nell'ambito della materia in cui rientrano. Non tutti i settori del contenzioso di competenza del Tribunale sono riportati nella presente relazione, la quale non riveste quindi un carattere di esaustività²

Talune questioni di ordine procedurale saranno esposte in un capitolo specifico (A), in quanto le precisazioni apportate da talune decisioni meritano di essere messe in evidenza.

A. Aspetti procedurali

1. Procedimento in contumacia

La pronuncia di sentenze in contumacia è estremamente poco frequente. Essa presuppone infatti che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponda nelle forme e nei termini prescritti e che il ricorrente chieda al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

In osservanza di queste disposizioni il Tribunale ha accolto, in assenza di controricorso depositato dalla Commissione entro il termine stabilito, le conclusioni di cinque banche alle quali era stata inflitta un'ammenda a causa della loro partecipazione ad un'intesa relativa alle commissioni riscosse nelle operazioni di cambio di banconote della zona euro. Infatti, con le sue sentenze 14 ottobre 2004, causa T-56/02, *Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa T-44/02, *Dresdner Bank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), causa T-54/02, *Vereins- und Westbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), causa T-60/02, *Deutsche Verkehrsbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), e causa T-61/02, *Commerzbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione³ dopo aver giudicato che le conclusioni delle ricorrenti apparivano fondate. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi fatti valere dalle ricorrenti nel loro ricorso gli consentissero di concludere che l'esistenza dell'accordo dedotto

² Il presente contributo non contiene in particolare osservazioni relative alle decisioni in materia di contenzioso doganale, in quanto si tratta essenzialmente di casi di applicazione a situazioni particolari di soluzioni già ben consolidate (in particolare, sentenze 12 febbraio 2004, causa T-282/01, *Aslantrans/Commissione*; 21 settembre 2004, causa T-104/02, *Société française de transports Gondrand Frères/Commissione*; 14 dicembre 2004, causa T-332/02, *Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. e a./Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). Inoltre, e per motivi identici, nella presente relazione non sono illustrate le decisioni miranti all'annullamento di decisioni in materia di riduzione o soppressione di contributi finanziari comunitari, sia che questi ultimi siano stati concessi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (sentenza 14 settembre 2004, causa T-290/02, *Ascontex/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) sia che siano stati concessi a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG) sezione «Orientamento» (sentenza 28 gennaio 2004, causa T-180/01, *Euroagri/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-153/04 P).

³ Decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE – Caso COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania – (GU 2003, L 15, pag. 1).

non era sufficientemente provata, sia per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei servizi di cambio in contanti delle valute della zona euro sia per quanto riguarda le modalità di addebito di tali prezzi. L'importo complessivo delle ammende inflitte dalla Commissione alle cinque banche interessate dalla decisione impugnata ammontava a più di EUR 100 milioni.

La Commissione ha impugnato queste sentenze, come le è consentito dalle norme vigenti.

2. Rilevamento d'ufficio di un motivo di ordine pubblico

Un motivo di ordine pubblico può, e anche deve, essere esaminato d'ufficio dal giudice comunitario. Un tale motivo può quindi essere dedotto dalle parti in qualunque fase del procedimento, sia che riguardi la ricevibilità del ricorso sia che riguardi la legittimità dell'atto impugnato.

Pertanto il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra i quali figurano il rispetto del termine per il ricorso (sentenza 28 gennaio 2004, cause riunite T-142/01 e T-283/01, *OPTUC/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), l'impugnabilità dell'atto controverso (ordinanze 29 aprile 2004, causa T-308/02, *SGL Carbon/Commissione*, e 13 luglio 2004, causa T-29/03, *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta), l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato (sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) o ancora la legittimazione ad agire (sentenze 7 luglio 2004, cause riunite T-107/01 e T-175/01, *Sacilor-Lormines/Commissione*, e 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Esso ha anche esaminato, in quanto costituisce un motivo di ordine pubblico, il motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali, tra cui rientra l'assenza o l'insufficienza di motivazione dell'atto impugnato [sentenza 8 luglio 2004, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 126 e 210; attualmente oggetto di impugnazione (causa C-411/04 P)]. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei diritti della difesa, poiché costituisce un'illegalità soggettiva per sua natura, non rientra nella violazione delle forme sostanziali e non deve essere pertanto sollevata d'ufficio [sentenza 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 425; attualmente oggetto di impugnazione (cause C-403/04 P e C-405/04 P)].

3. Sulle spese

Una parte, quando risulta soccombente dinanzi al Tribunale, deve sostenere, in via di principio, oltre alle proprie spese, quelle della controparte. In base al regolamento di procedura del Tribunale, le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai

fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine.

L'importo delle spese da rimborsare costituisce una causa frequente di contestazione. Così la Commissione ha ritenuto eccessivi gli importi che sono stati richiesti dai rappresentanti delle società Airtours et Schneider Electric dopo che il Tribunale aveva annullato le decisioni che impedivano rispettivamente ad Airtours di acquisire la società First Choice (sentenza 6 giugno 2002, causa T-342/99, *Airtours/Commissione*, Racc. pag. II-2585) e alla Schneider Electric d'acquisire la società Legrand (sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, *Schneider Electric/Commissione*, Racc. pag. II-4071), nonché la decisione che ordinava la separazione delle imprese (sentenza 22 ottobre 2002, causa T-77/02, *Schneider Electric/Commissione*, Racc. pag. II-4201).

In un'ordinanza del 28 giugno 2004, causa T-342/99 DEP, *Airtours/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale rileva che la somma di cui la Airtours chiedeva il rimborso alla Commissione ammontava a più di sterline (GBP) 1,7 milioni. Dal canto suo, la Commissione aveva valutato inizialmente a GBP 130 000, successivamente a GBP 170 000 le spese sostenute dalla Airtours.

Al fine di fissare l'importo ripetibile, il Tribunale dichiara, in particolare, che non è escluso che, allorché un cliente decide di farsi rappresentare contemporaneamente da un solicitor e da un barrister, gli onorari dovuti all'uno e all'altro siano considerati spese indispensabili ai fini del procedimento. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, in queste circostanze, spetti ad esso esaminare la misura entro la quale le prestazioni effettuate dall'insieme dei consulenti interessati erano necessarie per lo svolgimento del procedimento giudiziario e assicurarsi che l'impegno delle due categorie di consulenti non abbia comportato inutile duplicazione di spese. Ora, ciò avveniva in parte nella fattispecie.

Il Tribunale ha ritenuto anche che il carattere essenzialmente economico delle valutazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione possa giustificare l'intervento di consulenti o esperti economici specializzati in tale settore a complemento del lavoro dei consulenti legali e comportare, così, spese ripetibili. Le spese di tale natura sono state tuttavia considerate eccessive dal Tribunale.

Infine, una ricorrente, allorché è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, cosa che avveniva nel caso della Airtours, ha diritto di recuperare presso le autorità tributarie l'IVA pagata su beni e servizi da essa acquisiti. Poiché tale imposta non rappresenta per essa una spesa, la stessa non può chiedere il rimborso dell'imposta pagata sulle spese ripetibili presso la Commissione.

Sulla base di tali considerazioni, nonché della rilevanza della causa in relazione al diritto comunitario della concorrenza, alle numerose e complesse questioni economiche e giuridiche che sono state esaminate dai consulenti, agli interessi economici che la controversia ha rappresentato per la Airtours, ed all'ampiezza del lavoro causato ai consulenti giuridici ed economici dalla fase contenziosa del procedimento, il Tribunale ha fissato l'importo totale delle spese da rimborsare all'Airtours ad una cifra leggermente inferiore a GBP 490 000.

Con l'ordinanza 29 ottobre 2004, causa T-310/01 DEP, *Schneider Electric/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha fissato l'importo che deve essere rimborsato alla Schneider Electric, avendo la Commissione rifiutato di rimborsare i circa EUR 830 000 richiesti a titolo essenzialmente di onorari ed esborsi dei consulenti della Schneider Electric sostenuti ai fini della fase contenziosa del procedimento che ha portato all'annullamento della decisione che vietava l'operazione di concentrazione tra la Schneider Electric e la Legrand.

Pur riconoscendo l'elevato grado di complessità della causa, l'importanza della posta in gioco economica che essa rappresentava per la ricorrente, il suo interesse nel diritto comunitario e la complessità delle questioni economiche e giuridiche che essa ha sollevato, il Tribunale ritiene che il numero di ore di lavoro fatto valere dagli avvocati a sostegno della loro richiesta sia esagerato. In considerazione di tutti gli elementi, l'importo totale delle spese è ridotto a quasi EUR 420 000.

Per considerazioni della stessa natura, l'importo delle spese relative al procedimento sommario ed al procedimento che ha portato all'annullamento della decisione che ordinava alla Schneider di cedere in blocco l'attivo detenuto nella Legrand, valutato a più di EUR 830 000, è fissato a quasi EUR 427 000 (ordinanza 29 ottobre 2004, causa T-77/02 DEP, *Schneider Electric/Commissione*, non pubblicata nella Raccolta).

B. Ricevibilità dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 230 CE

Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apprendendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

Il quinto comma dello stesso art. 230 CE prevede che i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

1. Atti che possono formare oggetto di un ricorso

Per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti, idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Per contro, come è già stato ricordato nell'ordinanza 29 aprile 2004, causa T-308/02, *SGL Carbon/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), un atto puramente confermativo di una precedente decisione divenuta definitiva non è un atto impugnabile. Questo vale per un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non è stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima. Tuttavia, precisa il Tribunale, il carattere confermativo o meno di

un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisca la conferma. Infatti, la natura dell'atto impugnato deve essere parimenti valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta. In particolare, qualora l'atto costituisca la risposta ad una domanda con cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l'amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente sostenuto che la lettera che aveva inviato alla ricorrente era priva di carattere decisionale, poiché, come rileva il Tribunale, le informazioni finanziarie fornite da quest'ultima, anche se presentavano un carattere di novità, non erano idonee a modificare in modo rilevante la sua situazione giuridica quale si presentava al momento dell'adozione della decisione precedente divenuta definitiva.

Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, allorché l'atto impugnato ha carattere negativo, esso va considerato in funzione della natura della domanda a cui risponde. In particolare, il rifiuto di un'istituzione comunitaria di revocare o di modificare un atto può costituire un atto suscettibile di sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 230 CE solo se l'atto che l'istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione (ordinanze 15 marzo 2004, causa T-139/02, *Instituto N. Avgerinopoulou e a./Commissione*, e 13 luglio 2004, causa T-29/03, *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). A tal riguardo, il Tribunale, nell'ordinanza *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, sopra menzionata, dichiara che una lettera del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con la quale quest'ultimo ha informato la ricorrente di non poter istruire il reclamo da essa proposto contro la relazione finale, redatta dall'OLAF al termine di un'indagine esterna e trasmessa alle autorità spagnole competenti in conformità all'art. 9 del regolamento n. 1073/1999⁴, non può essere considerata una decisione impugnabile con ricorso di annullamento, in quanto questa relazione non costituisce una misura produttiva di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, ma una raccomandazione o un parere privo di effetti giuridici obbligatori.

2. Termine di presentazione del ricorso

Anche se il Tribunale ha dovuto verificare il rispetto del termine per il ricorso in diverse decisioni (sentenza 28 gennaio 2004, cause riunite T-142/01 e T-283/01, *OPTUC/Commissione*, e ordinanza 25 maggio 2004, causa T-264/03, *Schmoldt e a./Commissione*; oggetto di impugnazione, causa C-342/04 P; non ancora pubblicate nella Raccolta), occorrerà concentrare l'attenzione sull'ordinanza 9 novembre 2004, causa T-252/03, *FNICGV/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Adito con un ricorso presentato dalla Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) e mirante ad ottenere, sulla base

⁴ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999 n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

dell'art. 229 CE, l'annullamento dell'ammenda che la Commissione aveva inflitto a tale Fédération per violazione delle regole di concorrenza⁵, il Tribunale rileva che questo articolo del Trattato non delinea il «ricorso di piena giurisdizione» come rimedio giurisdizionale autonomo. Infatti, questa disposizione, la quale prevede che «[I] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del [...] Trattato [CE] possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi», non è menzionata all'art. 225, n. 1, CE, nella sua versione risultante dal Trattato di Nizza, tra i rimedi giurisdizionali rientranti nella competenza del Tribunale.

Tale competenza giurisdizionale anche di merito può essere esercitata dai giudici comunitari solamente nell'ambito del controllo degli atti delle istituzioni comunitarie, in particolare nell'ambito del ricorso di annullamento, in quanto l'introduzione di un ricorso con cui si chiede al giudice comunitario di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito deve rispettare il termine prescritto dall'art. 230, quinto comma, CE, cosa che non avveniva nella fattispecie⁶.

3. Interesse ad agire

La causa tra MCI, inizialmente denominata WorldCom, e la Commissione ha consentito al Tribunale di constatare che MCI aveva un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione che vietava la sua fusione con Sprint, nonostante questa decisione fosse stata adottata dopo la revoca della notificazione.

Nella fattispecie, il Tribunale, nella sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), ritiene che la ricorrente abbia un interesse ad ottenere l'annullamento di un atto con il quale la Commissione rifiuta di considerare che la dichiarazione delle parti costituisce un recesso formale dall'accordo notificato, in quanto la ricorrente ha cercato invano di prevenire la sua adozione dichiarando formalmente di rinunciare all'operazione di concentrazione notificata che ne era l'oggetto. Esso aggiunge che, per il periodo di vigenza della decisione della Commissione, l'impresa, qualora ne abbia nuovamente intenzione in futuro, non può legittimamente operare una fusione con l'altra parte dell'operazione notificata, almeno nella forma e alle condizioni indicate nella notificazione. Il fatto che l'impresa non ha necessariamente tale intenzione, o che essa probabilmente non la realizzerà, costituisce a tale proposito una circostanza puramente soggettiva che non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse ad agire per l'annullamento di un atto che, incontestabilmente, produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

⁵ Decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (Causa COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12).

⁶ Gli altri ricorsi presentati contro la decisione menzionata nella nota precedente sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale (causa T-217/03, *Fédération nationale de la coopération bétail et viande/Commissione*, e causa T-245/03, *FNSEA e a./Commissione*).

4. Legittimazione ad agire

Per quanto riguarda le condizioni in cui un ricorrente è considerato direttamente interessato dall'atto di cui chiede l'annullamento, è stato ricordato che un atto comunitario riguarda direttamente un singolo se produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dello stesso e se non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari di tale atto incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Le ordinanze 15 marzo 2004, *Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione*, sopra menzionata, e 8 luglio 2004, causa T-341/02, *Regione Siciliana/Commissione* [non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione (causa C-417/04 P)], respingono per mancanza di interesse diretto, da un lato, il ricorso mirante all'annullamento di una decisione della Commissione indirizzata alla Repubblica ellenica recante approvazione di un progetto di programma operativo ai sensi del regolamento sui fondi strutturali⁷ proposto da singoli che non figurano come beneficiari finali delle misure previste e, dall'altro, il ricorso mirante all'annullamento di una decisione della Commissione indirizzata alla Repubblica italiana recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «autostrada Messina-Palermo» presentato dall'autorità responsabile della realizzazione del progetto, ossia la regione Sicilia. Nelle due ordinanze, il Tribunale constata che le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale nell'attuazione degli atti impugnati.

Per quanto riguarda le condizioni in cui un ricorrente è considerato individualmente interessato da un atto di cui non è destinatario, occorre constatare che la nuova interpretazione del criterio dell'interesse individuale dei ricorrenti adottata nella sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, *Jégo-Quéré/Commissione* (Racc. pag. II-2365), è ormai chiaramente superata. Infatti, dopo che la Corte ha deciso di confermare la sua interpretazione della nozione di persona individualmente interessata nella sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. I-6677; vedi anche sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, *Commissione/Jégo-Quéré*, non ancora pubblicata nella Raccolta, che annulla la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002 sopra menzionata), il Tribunale ha esaminato, nelle cause ad esso sottoposte, la nozione di persona individualmente interessata con riferimento alla formula sancita nella sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione* (Racc. pag. 197). Una persona fisica o giuridica può quindi pretendere di essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non è il destinatario solo se l'atto di cui trattasi la riguarda in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario.

Se la persona giuridica che presenta un ricorso d'annullamento è un'associazione di imprese, questa, quando ha partecipato al procedimento che ha portato all'adozione dell'atto impugnato, può essere ammessa ad agire almeno in tre tipi di situazioni: quando una disposizione normativa le riconosce esplicitamente una serie di facoltà di carattere procedurale; quando l'associazione stessa è individualizzata a causa del pregiudizio dei

⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999 n. 1260, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

propri interessi in quanto associazione, in particolare perché la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall'atto di cui si chiede l'annullamento; o allorché essa rappresenta gli interessi di imprese che, a loro volta, sarebbero legittime ad agire. Nelle ordinanze 10 maggio 2004, causa T-391/02, *Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung e Kloh/Parlamento e Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta) e *Schmoldt e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale, in particolare, ha rifiutato di riconoscere che le associazioni ricorrenti avevano occupato una posizione di negoziatrici chiaramente definita e intimamente connessa con l'oggetto dell'atto impugnato.

a) *Decisioni*

Nel settore degli aiuti di Stato, i ricorsi mirano essenzialmente all'annullamento o della decisione adottata senza che il procedimento formale di esame di cui all'art. 88, n. 2, CE sia stato avviato, o della decisione adottata al termine di tale procedimento. Poiché queste decisioni sono indirizzate allo Stato membro interessato, spetta all'impresa che non ne è il destinatario dimostrare che è direttamente e individualmente interessata da tale atto.

Allorché la Commissione, senza avviare il procedimento formale di esame, constata, nell'ambito di un esame preliminare, che un aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune, gli interessati, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, che beneficiano delle garanzie del procedimento formale di esame allorché è stato avviato, devono essere considerati individualmente interessati dalla decisione in cui viene operata questa constatazione.

Nella sentenza 16 marzo 2004, causa T-157/01, *Danske Busvognmaend/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), la qualità di interessato è stata riconosciuta ad una federazione professionale rappresentante gli interessi della maggior parte delle imprese di autobus danesi in quanto essa aveva effettuato la denuncia alla Commissione, i suoi interventi hanno influenzato lo svolgimento del procedimento amministrativo e almeno talune imprese membri di essa si trovavano in una situazione di concorrenza rispetto alla società beneficiaria degli aiuti contestati.

Nella sentenza 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente, che aveva dedotto il motivo relativo al mancato avvio del procedimento formale di esame, fosse effettivamente un interessato, in considerazione della sua posizione di concorrente accertata tenendo conto dell'identità dei suoi prodotti con quelli dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e dell'accavallamento delle loro zone di commercializzazione.

Nella sentenza 13 gennaio 2004, causa T-158/99, *Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) i gestori di alberghi di una stazione turistica situata nel Land di Stiria (Austria) sono stati considerati legittimi ad impugnare la legittimità della decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune il finanziamento pubblico della costruzione di un albergo di lusso nella stessa stazione. Il Tribunale rileva infatti che i ricorrenti sono i concorrenti diretti dell'albergo beneficiario dell'aiuto in questione e che la decisione impugnata riconosce loro tale qualità.

Nelle tre cause che precedono, il Tribunale ha dichiarato che le imprese ricorrenti, nella loro qualità di interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, erano individualmente interessate dalle decisioni che dichiaravano gli aiuti compatibili al termine della fase preliminare di esame. Occorre tuttavia constatare che, per quanto riguarda l'ampiezza del controllo dei motivi, il Tribunale, in un caso, ha analizzato l'insieme dei motivi di annullamento nel senso che mirano a dimostrare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dall'avviare il procedimento formale di esame (sentenza *Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione*, sopra menzionata) mentre, in un altro caso, ha annullato nel merito la decisione che approvava la concessione di un aiuto (sentenza *Danske Busvognmaend/Commissione*, sopra menzionata).

Quando la decisione controversa è stata adottata al termine del procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, non è sufficiente che un'impresa abbia la qualità di interessato per essere identificata alla stessa stregua di quella del destinatario. Infatti, secondo la giurisprudenza, una tale decisione riguarda individualmente le imprese che sono state all'origine della denuncia che ha dato luogo a tale procedimento e che hanno presentato le loro osservazioni, le quali hanno determinato lo svolgimento del procedimento, se tuttavia la loro posizione sul mercato è stata sostanzialmente danneggiata dal provvedimento che ha costituito oggetto della detta decisione.

In applicazione di questi criteri identificati per la prima volta dalla Corte nella sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, *COFAZ e a./Commissione* (Racc. pag. 391), il Tribunale ha dichiarato che la società austriaca Lenzing era individualmente interessata dalla decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato concesso dal Regno di Spagna alla società Sniace, in quanto questa società concorrente della società beneficiaria, da un lato, era all'origine della denuncia che ha dato avvio al procedimento e ha partecipato attivamente ad esso e, dall'altro, ha fornito elementi idonei a stabilire che la decisione impugnata danneggiava sostanzialmente la sua posizione nel mercato, quali le caratteristiche del mercato di cui trattasi, ossia un numero molto limitato di produttori, una vivace concorrenza e notevoli sovraccapacità (sentenza 21 ottobre 2004, causa T-36/99, *Lenzing/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-525/04 P).

Per contro, con ordinanza 27 maggio 2004, il Tribunale ha constatato che Deustche Post e DHL International, due società che esercitano la loro attività nel mercato italiano dei servizi postali aperti alla concorrenza, non avevano svolto un ruolo attivo durante il procedimento amministrativo che aveva preceduto l'adozione della decisione relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica italiana a favore di Poste Italiane. Esso ha quindi esaminato se la misura autorizzata da questa decisione fosse tuttavia tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla loro posizione sul mercato di cui trattasi, e ha concluso, in assenza di dimostrazione sufficiente della rilevanza della lesione della loro posizione sul mercato, che così non era (ordinanza 27 maggio 2004, causa T-358/02, *Deutsche Post e DHL/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-367/04 P).

b) *Atti di portata generale*

Il Tribunale non omette di ricordare che, anche se l'articolo 230, quarto comma, CE, non tratta esplicitamente della ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di atti di portata generale, questa unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali ricorsi.

Tuttavia, al termine di un'analisi della questione intesa ad accertare se i singoli siano individualmente interessati dagli atti di portata generale di cui contestano la legittimità, il Tribunale ha concluso in senso negativo ed ha respinto ricorsi miranti all'annullamento di regolamenti (ordinanza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-370/02, *Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta⁸), di direttive [ordinanza 6 settembre 2004, causa T-213/02, *SNF/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta⁹; oggetto di impugnazione (causa C-482/04 P)] e di decisioni di carattere generale (ordinanza *Schmoldt e a./Commissione*, sopra menzionata).

C. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

L'apporto del 2004 in questa materia riguarda soprattutto questioni collegate al procedimento dinanzi alla Commissione e alla determinazione dell'importo delle ammende. Le decisioni del Tribunale pronunciate nelle cause degli «elettrodi di grafite»¹⁰ e dei «tubi d'acciaio senza saldatura»¹¹ costituiranno l'oggetto principale dell'esposizione.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, alle otto imprese americane, tedesche e giapponesi che hanno partecipato all'intesa – mirante, su scala mondiale, a fissare i prezzi e a ripartire i mercati nazionali e regionali secondo il principio del «produttore nazionale» nel settore degli elettrodi di grafite utilizzati prevalentemente nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco –

⁸ Con questa ordinanza il Tribunale ha respinto il ricorso mirante all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10) in quanto denominazione di origine protetta.

⁹ Con questa ordinanza il Tribunale ha respinto il ricorso mirante all'annullamento parziale della ventiseiesima direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 102, pag. 19), in quanto riduce l'impiego delle poliacrilammidi nella composizione dei prodotti cosmetici.

¹⁰ Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, *Tokai Carbon e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, cause C-289/04 P, C-301/04 P, C-307/04 P e C-308/04 P).

¹¹ Sentenze 8 luglio 2004, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione* (oggetto d'impugnazione, causa C-411/04 P); causa T-48/00, *Corus UK/Commissione*; causa T-50/00, *Dalmine/Commissione* (oggetto d'impugnazione, causa C-407/04 P); cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione* (oggetto d'impugnazione, cause C-403/04 P e C-405/04 P); non ancora pubblicate nella Raccolta.

sono state inflitte dalla Commissione¹² ammende per un importo globale di circa EUR 220 milioni, con un importo individuale delle ammende che variava da EUR 10,3 milioni a EUR 80,2 milioni.

All'origine della causa dei «tubi d'acciaio senza saldatura», la Commissione ha condannato otto produttori (quattro società europee e quattro giapponesi) di taluni tipi di tubi in acciaio senza saldatura utilizzati dall'industria petrolifera e del gas a pagare ammende per un importo totale di EUR 99 milioni per aver violato l'art. 81 CE¹³. Secondo la Commissione, le imprese avevano concluso un accordo in base al quale ciascuna di esse si impegnava a non vendere tubi per il sondaggio standard e taluni tipi di line pipe sul mercato nazionale di un'altra impresa aderente all'accordo.

I ricorsi presentati in queste cause (da sette imprese, rispettivamente, nelle cause degli «elettrodi di grafite» e dei «tubi d'acciaio senza saldatura») consentono di constatare, confermando così una tendenza già rilevata, che le imprese cui è stata inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE contestano ormai solo raramente la qualificazione giuridica delle violazioni e la prova della loro partecipazione all'intesa. Le loro contestazioni riguardano sostanzialmente la determinazione dell'importo dell'ammenda, in quanto le ricorrenti fanno valere un'applicazione inesatta delle regole che la Commissione si è imposta circa tale determinazione, in particolare gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (in prosieguo «gli orientamenti»)¹⁴, e la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo la «comunicazione sulla cooperazione»¹⁵). Come sarà constatato qui di seguito, il Tribunale riconosce alla Commissione, a seconda dei casi, un potere discrezionale, se non un ampio potere discrezionale, nell'applicazione dei criteri di determinazione dell'importo delle ammende. Esso verifica tuttavia scrupolosamente che le imprese cui è stata inflitta un'ammenda per aver partecipato ad una stessa intesa siano trattate conformemente al principio di parità di trattamento.

Si ricorderà anche che il Tribunale può esercitare la sua competenza anche di merito non solo per ridurre l'importo delle ammende, ma anche per aumentarlo. La riduzione (da EUR 207 200 000 a EUR 152 772 400 nella causa degli «elettrodi di grafite» e da EUR 90 900 000 a EUR 78 120 000 nella causa dei «tubi d'acciaio senza saldatura») dell'importo globale delle ammende inflitte dalla Commissione alle imprese ricorrenti,

¹² Decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE – Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1).

¹³ Decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B – Tubi d'acciaio senza saldature) (GU 2003, L 140, pag. 1).

¹⁴ GU 1998, C 9, pag. 3.

¹⁵ Occorre segnalare che questa comunicazione sulla cooperazione del 1996 è stata sostituita nel 2002 dalla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

operata dal Tribunale nelle cause degli «elettrodi di grafite» e dei «tubi d'acciaio senza saldatura», è un risultato che merita di essere un po' sfumato (vedi qui di seguito).

Poiché nessuna sentenza ha statuito sulla legittimità delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 82 CE (la causa tra la Microsoft e la Commissione è stata trattata, relativamente all'anno 2004, dal giudice dei provvedimenti urgenti, vedi qui di seguito) e la sola decisione relativa al regolamento n. 4064/89 ha concluso per l'incompetenza della Commissione (sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), l'esposizione relativa all'art. 81 CE e alle sanzioni inflitte per violazione di questa disposizione costituirà la parte essenziale di quanto sarà esposto in questo capitolo dedicato al diritto della concorrenza.

1. Contributi della giurisprudenza nel campo dell'art. 81 CE

a) Ambito di applicazione sostanziale

Nella causa T-313/02, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (sentenza 30 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-519/04 P), il Tribunale ha avuto l'occasione di applicare la nozione di attività economica nel settore dello sport. Il Tribunale nella sua sentenza conferma la decisione della Commissione che respinge la denuncia presentata da due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. Questi due atleti, che hanno costituito oggetto di una sospensione in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico dopo un controllo positivo al nandrolone, avevano fatto valere dinanzi alla Commissione che la regolamentazione antidoping del Comitato internazionale olimpico era incompatibile con le regole comunitarie di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.

Il Tribunale dichiara che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE. Le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi si applicano alle norme adottate nel campo dello sport che riguardano l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire. Questo vale in particolare per le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club possono schierare durante le partite. Per contro, non rientrano nel diritto comunitario le regole puramente sportive e quindi estranee all'attività economica, come quelle relative alla composizione delle squadre nazionali o le «regole del gioco» che fissano ad esempio la durata delle partite o il numero di giocatori in campo.

Dopo aver rilevato che la Corte, nelle sentenze relative agli artt. 39 CE e seguenti e 49 CE e seguenti, non si è trovata a dover decidere sulla subordinazione delle regole sportive alle norme del Trattato relative alla concorrenza, il Tribunale ritiene che i principi desunti in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei servizi siano validi anche per le disposizioni del Trattato CE relative alla concorrenza e che lo stesso vale in senso inverso. Ne deriva che una regolamentazione puramente sportiva non rientra né nelle

disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi né in quelle relative alla concorrenza.

b) *Procedimento di concorrenza*

– **Sull'accesso al fascicolo**

La regola secondo cui le imprese che costituiscono oggetto di un'indagine sulla base degli artt. 81 CE e 82 CE devono avere accesso al fascicolo della Commissione è attualmente chiaramente riconosciuta in diritto comunitario. Essa trova il suo fondamento nel principio di «parità delle armi» e riveste quindi un carattere essenziale per l'esercizio dei diritti della difesa. Questa regola comprende tuttavia taluni limiti che mirano a preservare il processo decisionale della Commissione o gli interessi legittimi dei terzi.

Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione* sopra menzionata, il Tribunale ha innanzitutto dichiarato che la Commissione è tenuta, al fine di consentire alle imprese interessate di difendersi utilmente contro le censure formulate nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti, a rendere ad esse accessibile l'intero fascicolo istruttorio, ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali di altre imprese o altre informazioni riservate e dei documenti interni della Commissione. Relativamente a questi ultimi, la restrizione al loro accesso è giustificata dalla necessità di assicurare il buon funzionamento della Commissione nel campo della repressione delle violazioni alle regole di concorrenza del Trattato; i documenti interni possono essere divulgati solo se le circostanze eccezionali del caso di specie lo richiedono, sulla base di indizi seri che l'interessato è tenuto a fornire, e questo sia dinanzi al giudice comunitario sia nell'ambito del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione.

– **Sulla portata della comunicazione degli addebiti**

La funzione della comunicazione degli addebiti è ben accertata: essa deve consentire agli interessati di avere effettivamente conoscenza dei comportamenti che sono loro addebitati dalla Commissione ed esercitare utilmente i loro diritti della difesa. Questo requisito è rispettato allorché la decisione finale non pone a carico degli interessati violazioni diverse da quelle indicate nella comunicazione degli addebiti e tiene conto solo dei fatti sui quali gli interessati hanno avuto l'occasione di esprimersi.

Nella sentenza 8 luglio 2004, causa T-44/00, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, causa C-411/04 P), il Tribunale ha dichiarato che i diritti della difesa sono violati da una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva solo qualora un addebito contenuto in quest'ultima non sia stato esposto nella prima in maniera sufficiente per consentire ai destinatari di difendersi. Infatti, l'obbligo della Commissione, nell'ambito della comunicazione degli addebiti, si limita ad esporre gli addebiti sollevati e a enunciare, in modo univoco, i fatti sui quali essa si fonda nonché la qualificazione assegnata agli stessi, di modo che i destinatari di quest'ultima possano difendersi. A tale

proposito, il Tribunale dichiara che la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione intermedia. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione di addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

– Conseguenze di un riconoscimento esplicito dei fatti nella fase amministrativa

In mancanza di un espresso riconoscimento da parte dell'impresa implicata nell'ambito di una violazione delle regole di concorrenza, la Commissione deve dimostrare i fatti, mentre l'impresa resterebbe libera, nell'ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che ritenga utili. Per contro, ciò non è valido in presenza di un *riconoscimento dei fatti espresso, chiaro e preciso* da parte delle imprese in questione: quando essa abbia espressamente ammesso, nell'ambito del procedimento amministrativo, la sostanza dei fatti che le erano contestati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, occorre allora considerare tali fatti dimostrati dato che l'impresa non può più, in linea di principio, contestarli nell'ambito del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, punto 108). Sulla base di questi criteri, il Tribunale ha ritenuto che non costituisse un tale riconoscimento una deduzione effettuata dalla Commissione a partire da un insieme di elementi, quali il comportamento oggettivo dell'impresa interessata nei confronti di tale istituzione in occasione del procedimento amministrativo e le sue dichiarazioni, piuttosto generiche, di non contestazione (stessa sentenza, punto 109).

Statuendo in tale modo, il Tribunale precisa la valutazione effettuata nel 2003 nelle cause della «lisina», secondo cui gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha potuto basarsi per determinare l'importo dell'ammenda non possono più essere rimessi in discussione dinanzi al Tribunale se il ricorrente li ha esplicitamente riconosciuti durante il procedimento amministrativo [sentenza 9 luglio 2003, causa T-224/00, *Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione*, Racc. pag. II-2597 (oggetto d'impugnazione, causa C-397/03 P), commentata nella Relazione annuale 2003].

– Assenza di riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto

Si è regolarmente posta la questione se le imprese destinatarie di decisioni, adottate ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17¹⁶, con cui si chiede loro di comunicare talune informazioni, dispongano di un diritto al silenzio assoluto. La Corte (sentenze 18 ottobre 1989, causa 374/87, *Orkem/Commissione*, Racc. pag. 3283, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, Racc. pag. I-8375) ed il Tribunale (sentenza 20 febbraio 2001, causa T-112/98, *Mannesmannröhren-*

¹⁶ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE (GU 1962, n. 13, pag. 204).

Werke/Commissione, Racc. pag. II-729) hanno costantemente dichiarato che il riconoscimento di un tale diritto andrebbe oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza del mercato comune e che un diritto al silenzio può essere riconosciuto all'impresa interessata soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione che deve essere provata dalla Commissione. Se ne è sempre dedotto che, per preservare l'effetto utile dell'art. 11 del regolamento n. 17, la Commissione può quindi obbligare le imprese a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui queste ultime siano a conoscenza e a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui siano in possesso, anche se essi possono servire ad accertare l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale. Da queste stesse decisioni, deriva che tale potere di richiesta di informazioni della Commissione non contrasta con l'art. 6, nn. 1 e 2, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le ricorrenti non hanno tuttavia omesso di far valere le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁷ al fine di far evolvere la giurisprudenza comunitaria a beneficio della loro causa. Il Tribunale ha tuttavia rifiutato di imboccare questa strada sottolineando, nella sua sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, che il potere di richiesta di informazioni della Commissione non contrasta né con l'art. 6, nn. 1 e 2, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali né con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Comunque, dichiara il Tribunale, il fatto di essere obbligati a rispondere a quesiti di mero fatto posti dalla Commissione ed a soddisfare le sue richieste di produzione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa o del diritto a un processo equo, che offrono, nel settore del diritto della concorrenza, una protezione equivalente a quella garantita dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, nulla impedisce al destinatario di una richiesta di informazioni di dimostrare, in un momento successivo nell'ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, che i fatti esposti nelle risposte o i documenti comunicati hanno un significato diverso da quello considerato dalla Commissione.

- Termine ragionevole

Il rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario, del quale il giudice comunitario garantisce l'osservanza (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK e FNK/Commissione*, Racc. pag. II-1739).

Nella sua sentenza 13 gennaio 2004, causa T-67/01, *JCB Service/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-167/04 P), il

¹⁷ Sentenza Funke del 25 febbraio 1993 (serie A n. 256/A, § 44a), sentenza Saunders/Royaume-Uni del 17 dicembre 1996 (Raccolta delle sentenze e delle decisioni, 1996-VI, pag. 2044), e sentenza J.B./Suisse del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Raccolta delle sentenze e delle decisioni).

Tribunale ha avuto l'occasione di dichiarare che la violazione di questo principio può tuttavia rendere illegittima la decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento amministrativo solo se si dimostra che essa comporta anche una violazione dei diritti della difesa dell'impresa interessata. Nella fattispecie, benché la Commissione sia venuta meno in maniera flagrante al suo obbligo di rispettare un tale termine nell'esame di una domanda di esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, avendo respinto una domanda di esenzione 27 anni dopo la notifica di un accordo effettuata nel 1973, il Tribunale dichiara che tale violazione non ha avuto alcuna incidenza sulla legittimità del rigetto della domanda di esenzione.

Per quanto riguarda il periodo di più di quattro anni impiegato per istruire la denuncia presentata da un concorrente della parte che ha notificato gli accordi di cui trattasi, il Tribunale non lo ritiene eccessivo tenuto conto della complessità della questione, che riguardava numerosi Stati membri e aveva ad oggetto cinque capi di infrazione, nonché della necessità di predisporre una seconda comunicazione degli addebiti.

c) *Prova della violazione dell'art. 81 CE*

Incombe alla Commissione dimostrare i fatti costitutivi di un'infrazione all'art. 81 CE (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, *Commissione/Anic Partecipazioni*, Racc. pag. I-4125, punto 86). La Commissione deve, in particolare, dimostrare la durata dell'infrazione che essa sanziona. Le contestazioni delle ricorrenti nelle cause dei «tubi d'acciaio senza saldatura» hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti relativi, da un lato, al livello di prova richiesto e, dall'altro, all'onere della prova dinanzi al Tribunale allorché gli elementi dedotti dalla Commissione sono contestati dalle imprese cui è stata inflitta una sanzione.

In queste cause, la Commissione non aveva fornito la prova dell'intera durata dell'infrazione. Per determinare la durata dell'infrazione, la Commissione ha affermato che, sebbene le riunioni del club Europa-Giappone si fossero iniziate nel 1977, occorreva considerare il 1990 come momento iniziale dell'infrazione in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni.

Il Tribunale rileva che nessuna delle parti ha rimesso in discussione la posizione della Commissione consistente nel non constatare l'esistenza dell'infrazione a partire dal 1977 a causa dell'esistenza di accordi di autolimitazione. Per quanto riguarda invece le contestazioni relative all'inizio dell'infrazione, il Tribunale rileva che l'asserita cessazione degli accordi di autolimitazione costituisce il criterio determinante per valutare se l'esistenza dell'infrazione debba essere ammessa per il 1990. A tal riguardo, il Tribunale fa presente che, in via di principio, spetta alla ricorrente fornire la prova delle sue affermazioni. Tuttavia, il Tribunale constata che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, spettava alla Commissione fornire la prova della data della cessazione degli accordi internazionali di autolimitazione. Ora, è accertato che questa prova non è stata fornita dopo che ha ritenuto che «[l]l'inspiegabile incapacità della Commissione di produrre elementi di prova relativi ad una circostanza che la interessa direttamente priva il Tribunale della possibilità di statuire con cognizione di causa per quanto riguarda la data di cessazione dei detti accordi».

In assenza di prova fornita dalla Commissione e in presenza di elementi di prova forniti dalle imprese giapponesi attestanti la riconduzione di questi accordi internazionali fino al 31 dicembre 1990, quanto meno al livello giapponese, il Tribunale ritiene che questi accordi siano rimasti in vigore fino alla fine del 1990. La decisione impugnata è parzialmente annullata su tale punto e l'importo delle ammende viene ridotto per tener conto di tale circostanza.

Le imprese giapponesi hanno anche contestato la data in cui l'infrazione accertata nei loro confronti si è conclusa. Il Tribunale dichiara che, sulla base degli elementi di prova dedotti dalla Commissione, l'esistenza di questa violazione non è stata dimostrata, per quanto riguarda le imprese giapponesi, dopo il 1° luglio 1994 e che occorre pertanto ridurre la durata dell'infrazione di sei mesi oltre alla riduzione di un anno sopra indicata. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui constatava l'esistenza dell'infrazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e, per quanto riguarda le imprese giapponesi, posteriormente al 30 giugno 1994 e le ammende inflitte alle imprese sono state ridotte per tener conto di tale circostanza (sentenza 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, cause C-403/04 P e C-405/04 P).

d) Ammende

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17¹⁸, la Commissione, quando constata una violazione delle disposizioni dell'art. 81 CE o dell'art. 82 CE, può, mediante decisione, non solo obbligare le imprese a porre fine all'infrazione constatata, ma anche infliggere loro ammende. L'importo dell'ammenda, che può essere aumentato fino al 10% del volume d'affari mondiale realizzato durante l'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione che constata l'infrazione da ciascuna delle imprese che hanno partecipato a tale infrazione, è determinato in considerazione della gravità e della durata della detta infrazione.

– Orientamenti

Per quanto riguarda in primo luogo gli orientamenti, il Tribunale, come aveva già dichiarato nelle sentenze pronunciate nelle cause «riscaldamento urbano»¹⁹,

¹⁸ L'art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (GU 2003, L 1, pag. 1), che sostituisce il regolamento n. 17, è identico a quello dell'art. 15 di tale regolamento.

¹⁹ Sentenze 20 marzo 2002, causa T-9/99, *HFB e a./Commissione* (Racc. pag. II-1487; oggetto d'impugnazione, causa C-202/02 P); causa T-15/99, *Brugg Rohrsysteme/Commissione*, Racc. pag. II-1613 (oggetto d'impugnazione, causa C-207/02 P); causa T-16/99, *Lögstör Rör/Commissione* (Racc. pag. II-1633; oggetto d'impugnazione, causa C-208/02 P); causa T-17/99, *KE KELIT/Commissione* (Racc. pag. II-1647; oggetto d'impugnazione, causa C-205/02 P); causa T-21/99, *Dansk Rørindustri/Commissione* (Racc. pag. II-1681; oggetto d'impugnazione, causa C-189/02 P); causa T-23/99, *LR AF 1998/Commissione* (Racc. pag. II-1705; oggetto d'impugnazione, causa C-206/02 P); causa T-28/99, *Sigma Technologie/Commissione*, Racc. pag. II-1845, e causa T-31/99, *ABB Asea Brown Boveri/Commissione* (Racc. pag. II-1881; oggetto d'impugnazione, causa C-213/02 P); queste sentenze sono state commentate nella Relazione annuale 2002.

«Lisina»²⁰ e «FETTSCA»²¹, ribadisce che gli orientamenti sono opponibili alla Commissione. La Commissione deve quindi rispettare le regole che essa stessa si è imposta negli orientamenti (sentenza 8 luglio 2004, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, sopra menzionata, punti 212 e 231), salvo illustrare specificamente i motivi che giustifichino, caso per caso, l'eventuale spostamento su un determinato punto (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, punto 352). Le imprese possono quindi far valere l'inesatta applicazione degli orientamenti dinanzi al giudice comunitario.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, talune disposizioni più particolari degli orientamenti, il Tribunale precisa le condizioni di applicazione dei criteri fissati per determinare l'importo delle ammende in considerazione, da un lato, della gravità dell'infrazione e, dall'altro, della sua durata.

Sulla gravità

Nella decisione all'origine della causa degli «elettrodi di grafite» la Commissione aveva concluso per il carattere «molto grave» dell'infrazione tenuto conto della natura dell'infrazione, del suo impatto effettivo sul mercato degli elettrodi di grafite nell'SEE e dell'estensione del mercato geografico rilevante. Il Tribunale conferma la tesi sostenuta dalla Commissione. Esso ritiene in particolare che, in considerazione del fatto che l'intesa mirava a ripartire taluni mercati a livello mondiale, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nello scegliere il fatturato mondiale realizzato con la vendita del prodotto di cui trattasi al fine della determinazione dell'importo di partenza, poiché, secondo il Tribunale, tale fatturato consentiva di tener conto della «effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori», ai sensi del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti²².

La Commissione aveva anche suddiviso le imprese interessate in tre categorie, basandosi sul fatturato mondiale realizzato da ciascuna nella vendita del prodotto di cui trattasi, e questo al fine di tener conto della capacità economica effettiva di ciascuna impresa di cagionare un danno significativo alla concorrenza e della rilevante disparità di dimensioni tra queste imprese. Su tale punto il Tribunale dichiara che la Commissione è legittimata a ripartire i membri di un'intesa in varie categorie ai fini della fissazione dell'importo delle ammende. Questa ripartizione, ancorché porti ad ignorare le differenze di dimensioni tra imprese di una stessa categoria, non può essere censurata in via di

²⁰ In particolare, sentenza 9 luglio 2003, causa T-224/00, *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione* (Racc. pag. II-2597; oggetto d'impugnazione, causa C-397/03 P); le sentenze pronunciate nelle cause «Lisina» sono state commentate nella Relazione annuale 2003.

²¹ Sentenza 19 marzo 2003, causa T-213/00, *CMA CGM e a./Commissione* (Racc. pag. II-913), relativa all'accordo FETTSCA; questa sentenza è stata commentata nella Relazione annuale 2003.

²² Il punto 1 A degli orientamenti indica che «per valutare la gravità dell'infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante». Risulta anche da questo punto che è possibile «in certi casi, ponderare gli importi determinati nell'ambito di ciascuna delle tre categorie [di gravità] in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa».

principio. Tuttavia, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere coerente ed obiettivamente giustificata. Ora, nella fattispecie, si è dichiarato che il metodo di differenziazione adottato nella decisione, che si basa sulla presa in conto dei loro fatturati e delle loro quote di mercato, non è stato correttamente applicato dalla Commissione nei confronti delle imprese Tokai Carbon e The Carbide/Graphite Group che rientravano in una delle tre categorie di cui trattasi. Nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale, di conseguenza, ha deciso di dissolvere la categoria controversa e di procedere ad una propria classificazione. Esso inoltre, per le imprese che rientrano in quest'ultima classificazione nonché per le imprese della terza categoria, ha fissato l'importo di base delle ammende.

Infine, per quanto riguarda le due imprese considerate le più importanti, la Commissione aveva applicato all'importo di base coefficienti di gravità. A tal riguardo il Tribunale conferma che la Commissione può, in via di principio, applicare un coefficiente di gravità agli importi di base al fine di fissare l'ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-31/99, *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, Racc. pag. II-1881, punti 165-167; oggetto d'impugnazione (causa C-213/02 P)]. Tuttavia, poiché il coefficiente applicato nella fattispecie relativamente all'impresa DSK (2,5), viene considerato incompatibile con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, riduce il coefficiente applicabile a tale impresa a 1,5.

Anche se, applicando un coefficiente, la Commissione rimane quindi libera di aumentare il livello delle ammende, essa dispone per contro della facoltà di ridurre l'importo di base che risulterebbe da un'applicazione restrittiva degli orientamenti. Nella decisione che è all'origine delle cause dei tubi di acciaio senza saldatura, il Tribunale ha confermato che la Commissione, nonostante il carattere riconosciuto come «molto grave» dell'infrazione, poteva ammettere un importo di base (EUR 10 milioni) corrispondente al 50% dell'importo minimo menzionato negli orientamenti per questa categoria di infrazioni (EUR 20 milioni) al fine di tener conto del fatto che l'impatto concreto dell'infrazione sul mercato è stato limitato.

Il Tribunale ha invece ritenuto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la seconda infrazione commessa dai produttori europei (i contratti concernenti il mercato britannico) nel fissare l'importo dell'ammenda. Con questa omissione, la Commissione ha quindi violato il principio di parità di trattamento, poiché situazioni differenti sono state trattate in maniera indifferenziata. Per porre rimedio a questa disparità di trattamento tra i produttori europei e i produttori giapponesi, il Tribunale ha ridotto del 10% l'ammenda inflitta a ciascuno dei produttori giapponesi. In mancanza di conclusioni in tal senso della Commissione, il Tribunale non ha aumentato le ammende inflitte ai produttori europei.

Sulla durata

Con la sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha respinto tutte le censure relative agli importi di base calcolati nella decisione in funzione della durata dell'infrazione.

SGL Carbon sosteneva che gli orientamenti erano illegittimi, in quanto consideravano la durata di un'infrazione in maniera identica, a prescindere dalla sua natura. SGL Carbon

precisava che un cartello è per definizione di lunga durata e che non può quindi essere sanzionato, sotto il profilo della sua durata, allo stesso modo delle altre infrazioni. Il Tribunale respinge questo argomento ritenendo che taluni cartelli, avendo una breve durata, provochino un danno minore rispetto al caso in cui essi abbiano avuto un lungo funzionamento effettivo.

Circostanze aggravanti

Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il tribunale ha confermato che la Commissione poteva aumentare gli importi di base in ragione: primo, della continuazione dell'infrazione dopo le verifiche effettuate dalla Commissione (sentenza *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, sopra menzionata, punti 211-213); secondo, del ruolo del capofila (sentenza *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punto 239), e, terzio, del tentativo di ostacolo al procedimento costituito dall'avvertire altre imprese dell'imminenza di verifiche in loco (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-334/94, *Sarrió/Commissione*, Racc. pag. II-1439, punto 320).

Circostanze attenuanti

Nessuna delle circostanze attenuanti di cui la Commissione avrebbe assertivamente omesso di tener conto è stata ammessa dal Tribunale.

– Sulla comunicazione sulla cooperazione

In generale, una cooperazione che consente alla Commissione di constatare l'esistenza di un'infrazione con minori difficoltà e, eventualmente, di porvi fine può essere ricompensata con una riduzione di ammenda. La comunicazione sulla cooperazione, del 1996, precisa le condizioni in cui può essere concesso il beneficio delle sue disposizioni.

Tra le valutazioni del Tribunale relative all'applicazione operata dalla Commissione di questa comunicazione, occorre rilevare che il fatto di trasmettere volontariamente alla Commissione, in risposta a una domanda di informazioni ai sensi del regolamento n. 17, documenti ed informazioni costitutivi d'una ammissione di partecipazione ad una infrazione alle regole comunitarie di concorrenza deve essere considerato come una collaborazione volontaria dell'impresa tale da giustificare una riduzione di ammenda. Per aver ritenuto che tale non era il caso, la Commissione ha, secondo il Tribunale, sottovalutato l'importanza della cooperazione fornita da talune ricorrenti (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata).

Occorre anche rilevare che il Tribunale ha addebitato alla Commissione di aver sottovalutato l'importanza della cooperazione della società UCAR che le aveva fornito informazioni quali i nomi di altre imprese partecipanti all'intesa, i nomi di molti dei loro rappresentanti o taluni nomi in codice utilizzati per dissimulare i contatti, non sotto forma documentale, ma oralmente.

Infine, anche se la comunicazione prevede, al suo punto A, n. 3, solo una riduzione delle «ammende che altrimenti sarebbero inflitte [alle imprese che cooperano con la

Commissione]», tale disposizione non richiede tuttavia che ogni singola informazione debba riferirsi a una infrazione al diritto della concorrenza idonea ad essere sanzionata separatamente. Per poter beneficiare della detta comunicazione è sufficiente quindi che l'impresa disposta a cooperare si esponga a sanzioni rivelando la sua implicazione in un'infrazione, mentre la valutazione dei vari elementi informativi ai fini di un'eventuale riduzione dell'ammenda dipende dalla loro utilità per la Commissione rispetto al suo compito di accertare l'esistenza dell'infrazione e di mettervi fine.

Sotto quest'ultimo profilo, poiché un funzionario della Commissione che agisce slealmente è in grado di sabotare la missione dell'istituzione cui appartiene sostenendo i membri di un cartello illegittimo e può così complicare significativamente l'indagine condotta da quest'ultima, ad esempio distruggendo ovvero manipolando elementi probatori, informando i membri del cartello di un'imminente verifica a sorpresa, oppure rivelando la strategia istruttoria seguita dalla Commissione, l'informazione relativa all'esistenza di un funzionario di tal genere deve essere considerata, in linea di principio, idonea a facilitare il compito della Commissione, che consiste nell'accertare e nel porre fine ad un'infrazione. L'utilità di una simile informazione è particolarmente rilevante quando essa viene fornita all'inizio dell'indagine avviata dalla Commissione in ordine ad eventuali azioni anticoncorrenziali.

Nella sentenza 8 luglio 2004, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale sottolinea che, per beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo della mancata contestazione dei fatti, conformemente al punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione, un'impresa deve esplicitamente informare la Commissione che non intende contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti. In mancanza di una tale dichiarazione esplicita, non si può affermare che il mero ruolo passivo di un'impresa agevoli il compito della Commissione, dato che spetta a quest'ultima dimostrare l'esistenza di tutti i fatti nella sua decisione definitiva senza poter far valere una dichiarazione dell'impresa a tal fine.

– Sul principio ne bis in idem

Come ha già avuto occasione di affermare (sentenza *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punto 85), il Tribunale ha dichiarato nella sua sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione* che il principio ne bis in idem, sancito anche dall'art. 4 del protocollo n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce il rispetto. Nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, detto principio vieta che un'impresa sia condannata o perseguita di nuovo dalla Commissione per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia già stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione della Commissione non più impugnabile.

Si pone tuttavia la questione se la Commissione violi questo principio allorché assoggetta a sanzione imprese per comportamenti illeciti che sono stati sanzionati dalle autorità di Stati terzi.

Su tale punto, il Tribunale ritiene che il principio ne bis in idem non si opponga alla possibilità di un cumulo delle sanzioni, una comunitaria e l'altra nazionale, qualora vi

siano due procedimenti paralleli, che persegono però fini diversi. A maggior ragione, questo principio non può trovare applicazione nel caso di procedimenti svolti e di sanzioni inflitte dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di Stati terzi, dall'altro, in quanto questi procedimenti non persegono gli stessi obiettivi.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione non era obbligata, in forza di un'esigenza generale di equità, a tener conto delle sanzioni, inflitte dalle autorità o dai giudici di uno Stato terzo, che sarebbero già state sopportate dalla stessa impresa per lo stesso fatto. Infatti, le condizioni che consentono di concludere per l'esistenza di un obbligo di tener conto delle sanzioni inflitte da un'autorità di uno Stato membro che sono già state sopportate dalla stessa impresa per lo stesso fatto non sono soddisfatte allorché le sanzioni sono state inflitte da autorità di Stati terzi. In tale contesto, non essendo dedotta una disposizione convenzionale espressa che preveda l'obbligo per la Commissione, nella fissazione dell'importo di un'ammenda, di tener conto delle ammende già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o giudici di uno Stato terzo, come gli Stati Uniti o il Canada, le ricorrenti non possono validamente contestare alla Commissione di essere venuta meno, nel caso di specie, a tale preso obbligo.

I principi così richiamati dal Tribunale confermano quelli già sanciti nelle cause «Lisina» (vedi anche sentenza *Archer Daniels Midland* e *Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punti 85-104).

– Sull'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 17, il Tribunale, cui è sottoposto un ricorso rivolto contro una decisione che infligge un'ammenda, si pronuncia con competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell'art. 229 CE, e può di conseguenza sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta.

Il Tribunale ha esercitato più volte la sua competenza giurisdizionale anche di merito per ridurre l'importo delle ammende dopo aver constatato che taluni elementi dell'infrazione addebitata non erano sufficientemente accertati in diritto (sentenza *JCB Service/Commissione*, punto 193) o che la Commissione non si era attenuta agli orientamenti o alla comunicazione sulla cooperazione (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata).

Quello che occorre soprattutto prendere in considerazione è l'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito per aumentare l'importo delle ammende. Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha così esercitato per la prima volta la sua competenza giurisdizionale anche di merito per aumentare, in una fase intermedia di calcolo, l'importo dell'ammenda. Infatti, poiché l'impresa Nippon ha contestato dinanzi al Tribunale fatti che essa aveva precedentemente ammesso nel corso del procedimento amministrativo – senza tuttavia che si trattasse di un riconoscimento espresso, chiaro e preciso –, la riduzione dell'ammenda inizialmente concessa dalla Commissione è stata diminuita.

Per il resto, il Tribunale ha dichiarato che, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il suo giudizio sulla proporzionalità dell'ammenda poteva tener conto degli elementi di informazione non menzionati nella decisione della Commissione.

2. Regolamento n. 4064/89

La sola decisione emessa nel settore delle concentrazioni nel corso del 2004 è una sentenza di annullamento di una decisione della Commissione che vieta l'operazione di concentrazione tra le imprese americane di telecomunicazione WorldCom (attualmente denominata MCI) e Sprint²³.

La sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), non prende tuttavia posizione sul merito della causa, in quanto il motivo dell'annullamento si riferisce all'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione.

Le parti che avevano congiuntamente notificato l'operazione ai sensi del regolamento n. 4064/89²⁴ in data 10 gennaio 2000 hanno infatti formalmente dichiarato il 27 giugno seguente che revocavano la loro notifica e che non avevano più l'intenzione di attuare il progetto di concentrazione nella forma indicata nella notificazione. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tuttavia adottato la sua decisione con cui dichiarava la concentrazione incompatibile con il mercato comune e l'accordo SEE.

Il Tribunale constata che la comunicazione di WorldCom e Sprint alla Commissione del 27 giugno 2000 non verteva sull'abbandono in linea di principio di ogni idea o progetto di concentrazione, ma unicamente sull'abbandono del progetto di concentrazione «nella forma indicata nella notificazione», ossia nella forma prevista dall'accordo di fusione notificato. Infatti, comunicati stampa diffusi lo stesso giorno negli Stati Uniti dalle due imprese confermano che WorldCom e Sprint nutrivano ancora, in tale data, una certa speranza di procedere alla fusione delle proprie attività in un modo o nell'altro. In realtà solo con un comunicato stampa del 13 luglio 2000 le imprese hanno annunciato la loro rinuncia definitiva alla concentrazione progettata. Tuttavia, il Tribunale aggiunge che non basta che due imprese prevedano di realizzare (o continuino a prevedere di realizzare) una fusione affinché esista (o sussista) ipso facto tra di esse un accordo di concentrazione che possa costituire oggetto di una decisione della Commissione. La competenza della Commissione non può basarsi su semplici intenzioni soggettive delle parti. Come essa non è competente a vietare una concentrazione prima della conclusione di un accordo di fusione, la Commissione cessa di essere competente non appena si recede da tale accordo, anche qualora le imprese interessate proseguano i loro negoziati in vista della conclusione di un accordo sotto altra forma. Nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto declinare la propria competenza ad adottare la decisione.

²³ Decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint) (GU 2003, L 300, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, con rettifiche in GU 1990, L 257, pag. 13, abrogato dal regolamento CE del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)].

D. Aiuti di Stato

1. Nozione di aiuto di Stato

a) Elementi costitutivi

Il vantaggio e la specificità della misura statale sono elementi caratteristici della nozione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE²⁵. Per non aver valutato correttamente i criteri di cui trattasi, la Commissione è stata censurata più volte (sentenze 16 marzo 2004, causa T-157/01, *Danske Busvognmaend/Commissione*, 16 settembre 2004, causa T-274/01, *Valmont Nederland/Commissione*, 21 ottobre 2004, causa T-36/99, *Lenzing/Commissione*, e 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

– Vantaggio

La nozione di aiuto di Stato vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni, dei prestiti o delle acquisizioni di partecipazione al capitale di imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Così, nella sentenza 21 ottobre 2004, *Lenzing/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha dichiarato che il comportamento di enti pubblici competenti per la riscossione dei contributi previdenziali che tollerino che i detti contributi siano pagati in ritardo conferisce ad un'impresa con problemi di liquidità molto gravi che se ne giova, alleviando nei suoi confronti l'onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale, un vantaggio commerciale apprezzabile, che non sono idonei a compensare del tutto gli interessi e i diritti di mora ad essa imposti. Avendo concluso nella fattispecie che questi enti avevano agito alla stessa stregua di un ipotetico creditore privato che si trovasse, nella misura del possibile, nella stessa situazione di tali enti nei confronti del proprio debitore, la Commissione ha applicato in maniera manifestamente erronea il criterio del creditore privato e, pertanto, annulla la decisione controversa.

È anche con riferimento al criterio del creditore privato che il Tribunale ha valutato se la Commissione avesse potuto giustamente concludere che la riduzione di una parte dei debiti della società tedesca Technische Glaswerke Ilmenau nei confronti dell'ente di diritto pubblico incaricato di ristrutturare le imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca (la «BvS») presentava il carattere di un aiuto di Stato. Il controllo ristretto che esso esercita su valutazioni economiche complesse di tale natura lo induce a concludere

²⁵ Come risulta dall'art. 87, n. 1, CE, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune è un beneficio, concesso dallo Stato o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione avendo ritenuto che la BvS non si fosse comportata come un creditore privato che opera in condizioni normali di mercato. Poiché nessuno degli altri motivi è stato accolto, il ricorso di annullamento è stato respinto (sentenza 8 luglio 2004, causa T-198/01, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-404/04 P).

Peraltro, nella sentenza *Valmont Nederland/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha per la prima volta ripreso la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (Racc. pag. I-7747), secondo cui un intervento statale a beneficio di un'impresa come contropartita dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto purché siano soddisfatte diverse condizioni²⁶.

Nella fattispecie, la Commissione aveva ritenuto che il finanziamento concesso da un comune olandese ad un'impresa per la costruzione di un parcheggio costituisse, in parte, un aiuto di Stato in quanto corrispondeva a costi di esercizio che questa impresa avrebbe normalmente dovuto assumersi, favorendola. La Commissione tuttavia ha ritenuto che l'altra metà del finanziamento andasse a beneficio di terze imprese e non favorisse la ricorrente.

Ora, il Tribunale constata, da un lato, che questa impresa sostiene un onere permettendo a terzi di utilizzare il suo parcheggio a vario titolo, regolarmente e gratuitamente, in base ad un accordo stipulato, nell'interesse sia pubblico sia dei terzi coinvolti, con un ente locale e, dall'altro, che una parte del finanziamento concesso dall'ente locale per costruire il parcheggio va ad effettivo beneficio della Valmont.

In tale contesto, il Tribunale dichiara che la Commissione non poteva ritenere ipso facto che tale parte del finanziamento favorisse necessariamente la Valmont, ma doveva preventivamente esaminare, alla luce delle informazioni di cui disponeva, se tale parte di finanziamento poteva essere considerata l'effettiva contropartita dell'onere a carico della Valmont. A tal fine essa era tenuta a verificare se i presupposti enunciati nella sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, sopra menzionata, fossero

²⁶ Ossia: primo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata della esecuzione di obblighi di servizio pubblico e questi obblighi devono essere chiaramente definiti; secondo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente stabiliti in maniera obiettiva e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico che possa favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; terzo, la compensazione non può superare quanto è necessario a coprire interamente o in parte i costi causati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto delle relative entrate nonché di un utile ragionevole per l'esecuzione di questi obblighi; quarto, allorché la scelta dell'impresa cui affidare l'incarico dell'esecuzione di opere di servizio pubblico, in un caso concreto, non è effettuata nell'ambito di un procedimento di appalto pubblico, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, ben gestita e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare i requisiti di servizio pubblico richiesti, avrebbe sostenuto per eseguire questi obblighi, tenendo conto delle relative entrate nonché di un utile ragionevole per l'esecuzione di questi obblighi.

o meno soddisfatti. Poiché questa verifica non risultava dalla decisione, quest'ultima è stata annullata²⁷.

Infine, con la sentenza *Danske Busvognmaend/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità danesi alla società di trasporti mediante autobus Combus.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato che questa società non era stata incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1191/69²⁸. Esso ritiene che un'impresa, quale la Combus, i cui obblighi di esercizio, di trasporto e di incassare le tariffe non sono stati imposti unilateralmente, la quale non era obbligata ad eseguire la sue missioni di trasporto a condizioni non redditizie, contrarie al suo interesse commerciale, ma che al contrario ha assunto volontariamente tali obblighi dopo aver vinto taluni procedimenti di gare d'appalto che non prevedevano alcuna sovvenzione statale e alle quali era libera, in funzione dei suoi interessi economici, di partecipare oppure no, e le cui prestazioni di trasporto sono state remunerate con il prezzo che essa stessa aveva proposto nelle sue offerte per gli appalti e che era stato riprodotto nei contratti conclusi in seguito alle stesse non sopporta obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1191/69: una tale impresa non riceve quindi una compensazione ai sensi di tale articolo, come aveva ritenuto la Commissione, ma una remunerazione finanziaria prevista nei detti contratti di trasporto.

– Specificità o selettività del provvedimento statale

Nella sentenza *Lenzing/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse potuto giustamente concludere che il provvedimento concesso a beneficio della società Sniace era selettivo.

Al riguardo esso ha dichiarato che provvedimenti di portata meramente generale non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, ma che tuttavia anche interventi prima facie applicabili alla generalità delle imprese possono avere una certa selettività e dunque essere considerati come provvedimenti destinati a favorire determinate imprese o produzioni. Ciò si verifica, in particolare, allorché l'amministrazione chiamata ad applicare le regole generali dispone di un certo margine di discrezionalità in sede di adozione dell'atto. Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che gli enti pubblici spagnoli incaricati di raccogliere i contributi di previdenza sociale disponevano di un certo potere discrezionale sia per stipulare accordi di rinegoziazione o di rimborso sia per stabilire determinate modalità di tali accordi, come il calendario di rimborso, l'importo delle scadenze e l'adeguatezza delle garanzie offerte in contropartita al regolamento dei debiti.

²⁷ Questo motivo di annullamento della decisione 18 luglio 2001 si aggiunge alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE – constatata nella stessa sentenza – commessa dalla Commissione per avere ritenuto sulla base di una perizia priva di valore probatorio che il prezzo del suolo venduto alla ricorrente fosse inferiore al prezzo di mercato e pertanto nascondesse un elemento di aiuto di Stato.

²⁸ Regolamento del Consiglio (CEE) 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1991, n. 1893 (GU L 169, pag. 1).

Rientra anche nel potere discrezionale di questi enti il fatto di accettare che questa società non rispetti questi accordi e di tollerare il mancato pagamento di debiti per diversi anni.

La specificità o selettività di un provvedimento statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato non solo nell'ambito del Trattato CE, ma anche nell'ambito del Trattato CECA, come è stato ribadito nella sentenza 1° luglio 2004, causa T-308/00, *Salzgitter/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-408/04 P), che, su tale punto, conferma che il fatto di subordinare il godimento di una misura fiscale, prevista da una legge, ad una condizione relativa alla localizzazione degli investimenti in una zona territorialmente limitata di uno Stato membro, come avviene nella fattispecie, è sufficiente, in linea di principio, per considerare che la misura in questione riguarda una categoria ben determinata di imprese. Facendo valere a sostegno della sua valutazione – fatto sufficientemente raro per essere rilevato – una sentenza della Corte AELS²⁹, il Tribunale sottolinea che rileva, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, che le imprese beneficiarie della stessa appartengono ad una categoria ben determinata grazie all'applicazione, in diritto o in fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione.

b) *Discipline*

La Commissione, anche se, in applicazione dell'art. 87, n. 3, CE, gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario, è tuttavia vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui esse non derogano alle norme del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri. Gli interessati sono quindi legittimati ad avvalersene e il giudice verifica se la Commissione ha rispettato le regole che essa stessa si è imposta adottando la decisione impugnata.

Il Tribunale ha così statuito su diverse domande miranti a che siano constatati errori di diritto nell'applicazione delle discipline comunitarie degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994 e del 2001 (sentenza 18 novembre 2004, causa T-176/01, *Ferriere Nord/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento³⁰ (sentenza *Kronofrance/Commissione*, sopra menzionata), della comunicazione che stabilisce orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³¹ (sentenza *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata), nonché della raccomandazione 96/280/CE relativa alla definizione delle piccole e medie imprese³² e della comunicazione relativa alla disciplina comunitaria

²⁹ Sentenza della Corte AELS 20 maggio 1999, *Norway/EFTA Surveillance Authority*, E-6/98, Report of EFTA Court, pag. 74.

³⁰ GU 1998, C 107, pag. 7.

³¹ GU 1994, C 368, pag. 12.

³² Raccomandazione della Commissione 3 aprile 1996, 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (PMI) (GU L 107, pag. 4).

degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese³³ (sentenza 14 ottobre 2004, causa T-137/02, *Pollmeier Malchow/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Nella sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale conferma che la Commissione poteva dichiarare il progetto di aiuti a favore delle Ferriere Nord incompatibile con il mercato comune in quanto l'investimento non rispondeva al requisito dell'efficienza dal punto di vista ambientale richiesto dalle discipline del 1994 e del 2001.

Inoltre nella sentenza *Pollmeier Malchow/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha convalidato la valutazione della Commissione secondo cui il beneficiario dell'aiuto era una grande impresa e non soddisfaceva quindi i criteri della definizione delle PMI. Il Tribunale ritiene in particolare che, in considerazione della struttura generale della normativa di cui trattasi, la Commissione abbia potuto giustamente basarsi sul fatto che il beneficiario dell'aiuto in questione non sia, in realtà, un gruppo la cui potenza superi quella di una PMI.

Nella sentenza *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ritiene, in base alle indicazioni fornite dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese, che la Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di dichiarare compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, la riduzione di prezzo di cui trattasi senza tener conto della creazione di una situazione di monopolio che conseguirebbe alla scomparsa della ricorrente. Infatti il Tribunale sottolinea che questa circostanza sarebbe tale da giustificare la concessione di un aiuto di Stato destinato a salvare imprese in difficoltà e a incoraggiare la loro ristrutturazione soltanto se le condizioni generali per l'autorizzazione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, quali definite negli orientamenti, fossero soddisfatte. Ora, nella fattispecie, il Tribunale constata che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che il piano di ristrutturazione non poteva consentire alla società Technische Glaswerke Ilmenau di ripristinare la sua redditività e conclude quindi per il rigetto del motivo.

Per contro, la sentenza *Kronofrance/Commissione*, sopra menzionata, annulla la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto concesso dalle autorità tedesche a favore della società Glunz per la costruzione di un centro integrato di lavorazione del legno. Il Tribunale ritiene infatti che la Commissione non abbia rispettato le regole di rito nella disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento in quanto non ha verificato, come è previsto in questa disciplina, se il mercato dei prodotti cui si riferisce l'aiuto di cui trattasi fosse «in declino». A causa di questo errore di diritto della Commissione, la compatibilità dell'aiuto notificato non ha potuto essere valutata sulla base dell'insieme dei criteri applicabili.

³³ Comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (GU 1996, C 213, pag. 4).

c) Recupero

La sentenza 14 gennaio 2004, causa T-109/01, *Fleuren Compost/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) ha consentito al Tribunale di ricordare che le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento in linea di principio sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 88 CE, ma che, tuttavia, la giurisprudenza non esclude la possibilità, per i beneficiari di un aiuto illegittimo, di invocare, nell'ambito del procedimento di recupero dell'aiuto, circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità dell'aiuto stesso, per opporsi al rimborso.

Tuttavia, il Tribunale dichiara che i beneficiari di tali aiuti possono invocare le dette circostanze eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell'ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, i soli cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione. Così statuendo, il Tribunale prende chiaramente posizione su una questione alla quale erano fino ad allora state date soluzioni esitanti (vedi, al riguardo, la Relazione annuale 1999).

A differenza della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza che è stata appena commentata, la Salzgitter sosteneva, per opporsi al rimborso dell'aiuto, non che la Commissione avesse violato il principio di tutela di legittimo affidamento ma che aveva violato il principio di certezza del diritto. E il Tribunale ha ritenuto che la violazione di questo principio di certezza del diritto giustifichi nella fattispecie l'annullamento delle disposizioni della decisione della Commissione³⁴ che obbligano la Repubblica federale di Germania a recuperare gli aiuti concessi alle imprese raggruppate con la denominazione Salzgitter AG.

Infatti, nella sua sentenza *Salzgitter/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale dichiara innanzitutto che la possibilità di far valere il principio di certezza del diritto non era assoggettata alle condizioni che consentono di far valere il legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato. Per tale motivo l'impresa siderurgica che ha ottenuto un aiuto di Stato che non ha costituito oggetto di una notifica alla Commissione può far valere, per contestare la decisione della Commissione che ne impone il rimborso, la certezza del diritto, mentre è escluso, salvo circostanze eccezionali, che il beneficiario di un aiuto possa fare legittimo affidamento sulla legittimità dello stesso qualora questo sia stato concesso in violazione delle disposizioni relative alla procedura sul controllo preventivo degli aiuti di Stato.

Il Tribunale ritiene poi che l'impresa siderurgica che ha beneficiato di aiuti legittimi potesse giustamente basarsi sul principio di certezza del diritto per contestare la legittimità di una decisione della Commissione che ordinava il loro rimborso in un caso

³⁴ Decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2000/797/CECA riguardante gli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operante nel settore siderurgico, ora denominate Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG) (GU L 323, pag. 5).

in cui nella data in cui essa ha riscosso i detti aiuti esisteva, a causa della Commissione, una situazione di incertezza e di mancanza di chiarezza relativa al regime giuridico del tipo di aiuti di cui trattasi, la quale è stata cumulata alla prolungata assenza di reazione da parte della Commissione, che era tuttavia al corrente del versamento degli aiuti, e che ha creato così, nell'inosservanza del suo dovere di diligenza, una situazione equivoca, che spettava ad essa chiarire prima di poter pretendere di dare avvio ad una qualsiasi azione volta a prescrivere il rimborso degli aiuti versati.

2. Questioni procedurali

La questione dell'ampiezza dei diritti riconosciuti agli interessati nel procedimento formale di esame di un aiuto di Stato è stata chiarita. La giurisprudenza del Tribunale opera una chiara distinzione tra gli Stati membri che erogano aiuti, da un lato, e gli interessati, dall'altro. Mentre i primi dispongono pienamente dei diritti della difesa, i secondi hanno solo il diritto di presentare osservazioni.

In primo luogo, occorre rilevare che, in uno dei motivi esaminati nell'ambito della causa che l'opponeva alla Commissione, la Ferriere Nord – un'impresa del settore dell'industria siderurgica, meccanica e metallurgica – faceva valere che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa non avendo avviato il procedimento formale di esame sotto la vigenza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994³⁵, mentre la decisione sarebbe stata adottata sulla base della disciplina del 2001³⁶ senza che la Repubblica italiana né essa stessa fossero state invitate a presentare le loro osservazioni relativamente alla nuova disciplina. Nella sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale precisa innanzitutto che questo motivo deve essere esaminato non già dal punto di vista dei diritti della difesa, di cui solo gli Stati sono titolari in materia di aiuti di Stato, bensì in considerazione del diritto di cui dispongono, in virtù dell'art. 88, n. 2, CE, gli «interessati» di presentare osservazioni durante la fase di esame prevista da tale disposizione. Esso rileva poi che la Commissione non avrebbe potuto, senza violare i diritti procedurali degli interessati, basare la propria decisione su principi nuovi, introdotti dalla disciplina del 2001, senza chiedere loro di presentare le proprie osservazioni in proposito. Tuttavia, il Tribunale constata che i principi stabiliti dalle due discipline sono, in relazione ai motivi in base ai quali la Commissione ha dichiarato l'aiuto di cui trattasi incompatibile, in sostanza identici; esso ne deduce che non vi era necessità di procedere nuovamente ad una consultazione degli interessati.

In secondo luogo, si è posta la questione se all'impresa beneficiaria dell'aiuto dovessero essere riconosciute garanzie che andassero al di là del diritto di presentare osservazioni dopo l'avvio del procedimento riconosciuto a favore di tutti gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. La soluzione fornita dal Tribunale nelle sue sentenze *Fleuren Compost/Commissione*, sopra menzionata, e *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata, è priva di ambiguità: «nessuna disposizione della procedura di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto»,

³⁵ GU 1994, C 72, pag. 3.

³⁶ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3).

affermando il Tribunale che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario degli aiuti tale da implicare che quest'ultimo possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.

Poiché gli interessati diversi dallo Stato membro considerato non possono far valere un diritto ad un procedimento in contraddittorio dinanzi alla Commissione, il Tribunale ha respinto gli addebiti delle ricorrenti, in particolare quello della Technische Glaswerke Ilmenau secondo cui essa avrebbe dovuto poter accedere alla parte non riservata del fascicolo del procedimento amministrativo e avrebbe dovuto ricevere le osservazioni o risposte alle domande della Commissione presentate da uno dei suoi concorrenti sul mercato.

In uno dei motivi che essa ha dedotto nell'ambito del ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune l'aiuto cui la Repubblica italiana intendeva dare esecuzione a favore della Ferriere Nord, quest'ultima addebitava alla Commissione di non aver richiesto né ad essa né alla Repubblica italiana di fornire una documentazione relativa alla finalità ambientale dell'investimento e di aver dichiarato nella decisione che non le era stato fornito alcun documento a tale proposito. A tale riguardo, il Tribunale (sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata) dichiara che il principio di protezione del legittimo affidamento implica che la Commissione prenda in considerazione, nel corso del procedimento di esame di un aiuto di Stato, il legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di apertura del procedimento normale di esame hanno potuto far sorgere e, in seguito, che non fondi la decisione finale sulla mancanza di elementi che le parti interessate, alla luce di quelle indicazioni, non hanno ritenuto doverle fornire. Nella fattispecie, il motivo è stato respinto in considerazione del carattere sufficientemente chiaro e preciso delle indicazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento³⁷.

E. Misure di difesa commerciale

Anche se deve essere fatta menzione della sentenza 28 ottobre 2004, causa T-35/01, *Shanghai Teraoka Electronic/Conseil* (non ancora pubblicata nella Raccolta), con cui viene respinto il ricorso mirante all'annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di talune bilance elettroniche³⁸, in particolare perché costituisce l'unica decisione emessa nel settore dell'antidumping, si richiama l'attenzione del lettore sulla sentenza 14 dicembre 2004, causa T-317/02, *Fédération des industries condimentaires de France (FICF) e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Pronunciandosi per la prima volta sulla legittimità di una decisione della Commissione con cui viene respinta una denuncia presentata conformemente al regolamento del

³⁷ V. anche, in tal senso, sentenza *Pöllmeier Malchow/Commissione*, sopra menzionata, punto 76.

³⁸ Regolamento del Consiglio (CE) 27 novembre 2000, n. 2605, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Tai^{an} (GU L 301, pag. 42).

Consiglio sugli ostacoli al commercio³⁹, il Tribunale ha precisato le condizioni in cui ostacoli al commercio giustificano l'intervento della Comunità.

Nella fattispecie, la denuncia presentata nel giugno 2001 dalla FICF, che raggruppa i principali produttori francesi di senape preparata, mirava a censurare gli effetti delle misure che gli Stati Uniti d'America erano stati autorizzati ad adottare dall'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁴⁰ e consistenti, in particolare, nel colpire con un dazio doganale aggiuntivo del 100% un certo numero di prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità europea, tra i quali la «senape preparata».

Nella sua denuncia, la FICF censurava il carattere selettivo delle misure di ritorsione americane, applicate solo nei confronti di taluni Stati membri e non nei confronti della Comunità europea nel suo insieme. Nella denuncia si faceva valere anche che l'ostacolo agli scambi creato dagli Stati Uniti sortiva effetti commerciali negativi sulle esportazioni di «senape preparata» delle imprese aderenti alla FICF e che era interesse della Comunità, in applicazione delle regole del commercio internazionale, aprire un procedimento contro le misure adottate dagli Stati Uniti.

Conformemente al regolamento sugli ostacoli al commercio, la Commissione ha deciso di aprire un procedimento di esame che è stato esteso, successivamente, ad altre tre organizzazioni professionali di produttori di foie gras, di roquefort e di scalogni. Nel 2002 la Commissione ha chiuso il procedimento non considerando necessario intraprendere alcuna azione specifica nell'interesse della Comunità, giacché la soppressione selettiva delle concessioni da parte degli Stati Uniti non sortiva effetti negativi sugli scambi nel senso del detto regolamento.

Adito dalla FICF e dalle altre organizzazioni interessate con un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di non agire contro le misure di ritorsione americane, il Tribunale conferma questa decisione.

Il Tribunale osserva, innanzi tutto, che, ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio, un'azione della Comunità a titolo delle regole di commercio internazionali può essere avviata contro un ostacolo al commercio creato da un paese terzo sulla base di tre condizioni cumulative: l'esistenza di un ostacolo al commercio, effetti negativi sugli scambi che ne derivano e la necessità di un'azione nell'interesse della Comunità.

Il Tribunale ritiene poi che la Commissione abbia correttamente preso in considerazione l'insieme degli elementi indissociabili della nozione di ostacolo al commercio. Per quanto

³⁹ Regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 1994, n. 3286, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 349, pag. 71).

⁴⁰ Tra il 1981 e il 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato diverse direttive contro l'impiego di talune sostanze a effetto ormonale nell'alimentazione animale al fine di garantire la tutela della salute umana. Nel gennaio 1998, l'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, a seguito di una denuncia depositata dagli Stati Uniti, ha dichiarato questa normativa comunitaria in contrasto con le regole dell'OMC. Nel luglio 1999, siccome la normativa comunitaria non era stata conformata, ha autorizzato gli Stati Uniti ad adottare misure di ritorsione e in particolare quella consistente nel colpire taluni prodotti provenienti dalla Comunità europea con un dazio aggiuntivo del 100%.

riguarda gli effetti commerciali negativi, il Tribunale rileva che il progressivo aumento delle esportazioni di senape preparata tra il periodo 1996-1998 e il 2000 dal Regno Unito negli Stati Uniti, sia per valore sia per volume, ha rappresentato di per sé e in proporzione ben poca cosa rispetto all'esportazione da altri Stati comunitari. Ne consegue che gli esportatori di Stati membri diversi dal Regno Unito, ammesso e non concesso che abbiano a propria volta approfittato di tale aumento, qualora le misure di ritorsione statunitensi fossero state applicate anche alla senape preparata originaria del Regno Unito – cosa che le ricorrenti non hanno dimostrato –, non avrebbero potuto beneficiare di maggiori possibilità di esportazione.

Infine il Tribunale fa presente che la valutazione dell'interesse della Comunità richiede il bilanciamento degli interessi delle diverse parti coinvolte e dell'interesse generale della Comunità. Anche se il procedimento d'esame non ha escluso un interesse generale a lungo termine della Comunità ad agire in futuro, per contro, la Commissione lo ha chiuso per mancanza di un interesse comunitario specifico a combattere un ostacolo agli scambi non produttivo di effetti negativi sugli stessi ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio. Ora, il Tribunale dichiara che un denunciante non può sollecitare la Comunità ad intraprendere un'azione di principio a tutela dell'interesse generale ove non abbia egli stesso subito effetti negativi ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenevano i produttori francesi, la Commissione non ha confuso l'interesse della Comunità con quello della FICF. Inoltre, benché la decisione impugnata non menzioni le parti interessate diverse dalla FICF, il Tribunale rileva che la Commissione ha valutato i loro interessi nell'ambito del suo esame.

F. Marchio comunitario

La registrazione dei marchi comunitari costituisce, a causa del posto che occupa ormai nell'attività del Tribunale, un contenzioso di primo ordine per tale giudice: 110 cause presentate nel 2004 (contro 100 nel 2003) e 76 cause risolte (47 con sentenza e 29 con ordinanza), ossia 29 in più rispetto all'anno precedente.

In base al regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario⁴¹, la registrazione come marchio comunitario è rifiutata in particolare se esso è privo di carattere distintivo [art. 7, n. 1, lett. b)] o se è descrittivo [art. 7, n. 1, lett. c)] (impedimenti assoluti alla registrazione), o ancora in caso di opposizione basata sull'esistenza di un marchio precedente tutelato in uno Stato membro o in quanto marchio comunitario (art. 8) (impedimenti relativi alla registrazione)⁴².

⁴¹ GU 1994, L 11, pag. 1.

⁴² Un marchio comunitario può anche essere dichiarato nullo dall'UAMI, in seguito a una domanda presentata al riguardo ai sensi dell'art. 51, n. 1, dello stesso regolamento. Nel 2004, il Tribunale non ha statuito sulla legittimità di una qualsiasi decisione della divisione di annullamento dell'UAMI.

1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Sulle quattordici sentenze che statuiscono sulla legittimità di decisioni delle commissioni di ricorso relative agli impedimenti assoluti alla registrazione, il Tribunale ha pronunciato un solo annullamento [sentenza 24 novembre 2004, causa T-393/02, *Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente)*, non ancora pubblicata nella Raccolta] e ha respinto tutte le altre⁴³.

In primo luogo, i marchi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono quelli che non sono atti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, ossia quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio. In altri termini, il carattere distintivo di un marchio ai sensi della detta disposizione significa che questo marchio è idoneo a identificare il prodotto o il servizio per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere questo prodotto o questo servizio da quelli di altre imprese.

Sono state confermate, tra l'altro, le decisioni di commissione di ricorso che rifiutano la registrazione come marchi comunitari per mancanza di carattere distintivo: rappresentazioni di sacchetti per bevande che possono rimanere in piedi per succhi di frutta; il segno verbale «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS» per prato sintetico e servizi di installazione di questo prodotto; una bottiglia trasparente, riempita di un liquido giallo, a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone avente una scorza di colore verde per bevande e per taluni servizi; il segno verbale «Mehr für Ihr Geld» per articoli di drogheria e prodotti alimentari di consumo corrente; la rappresentazione di una confezione attorcigliata per caramelle o ancora una forma tridimensionale che rappresenta una caramella di colore marrone chiaro per confetterie.

Per contro il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso che aveva considerato privo di carattere distintivo un segno tridimensionale costituito dalla forma di un flacone bianco e trasparente per prodotti per la pulizia. Nella sentenza *Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente)*, sopra menzionata, il Tribunale ha infatti

⁴³ Sentenze 28 gennaio 2004, cause riunite da T-146/02 a T-153/02 *Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi)* (oggetto d'impugnazione, causa C-173/04 P); 31 marzo 2004, causa T-216/02, *Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*; 21 aprile 2004, causa T-127/02, *Concept/UAMI (ECA)*; 29 aprile 2004, causa T-399/02, *Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra)* (oggetto d'impugnazione, causa C-286/04 P); 30 giugno 2004, causa T-281/02, *Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld)*; 8 luglio 2004, causa T-289/02, *Telepharmacy Solutions/UAMI – (TELEPHARMACY SOLUTIONS)*; 8 luglio 2004, causa T-270/02, *MLP Finanzdienstleistungen/UAMI (bestpartner)*; 20 luglio 2004, causa T-311/02, *Lissotschenko et Hentze/UAMI (LIMO)*; 14 settembre 2004, causa T-183/03, *Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)*; 10 novembre 2004, causa T-402/02, *Storck/UAMI (Forma di farfalletta)*; 10 novembre 2004, causa T-396/02, *Storck/UAMI (Forma di una caramella)*; 23 novembre 2004, causa T-360/03, *Frischpack/UAMI (Forma di una scatola di formaggio)*; 30 novembre 2004, causa T-173/03, *Geddes/UAMI (NURSERYROOM)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

dichiarato che il marchio tridimensionale richiesto era inusuale e idoneo a consentire di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale.

In secondo luogo, si rileverà che, per quanto riguarda il contenzioso relativo al carattere descrittivo dei marchi richiesti ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha confermato integralmente le valutazioni delle commissioni di ricorso relative a tale questione. Esso ha pertanto ritenuto legittime le decisioni che dichiaravano inidonei a svolgere la funzione di origine del marchio: il segno verbale TELEPHARMACY SOLUTIONS per un'attrezzatura che serve alla distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici, il segno verbale LIMO per talune categorie di prodotti laser, il segno verbale APPLIED MOLECULAR EVOLUTION per servizi che si riferiscono all'ingegneria molecolare di composti e il segno verbale NURSERYROOM per prodotti per bambini.

Inoltre, e per la prima volta, il Tribunale ha applicato l'art. 111 del regolamento di procedura per respingere con ordinanza un ricorso mirante all'annullamento di una decisione di una commissione di ricorso con cui si constatava il carattere descrittivo del vocabolo QUICK-GRIP per morse (materiale di bricolage) in quanto questo ricorso era manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto [ordinanza 27 maggio 2004, causa T-61/03, *Irwin Industrial Tool/UAMI (QUICK-GRIP)*, non ancora pubblicata nella Raccolta].

In terzo luogo, l'art. 7 del regolamento n. 40/94 enuncia, al n. 1, lett. h), un impedimento assoluto alla registrazione la cui corretta applicazione da parte della commissione di ricorso è stata controllata dal Tribunale nella sentenza *Concept/UAMI (ECA)*, sopra menzionata⁴⁴. Nella fattispecie il Tribunale ha confermato che doveva essere rifiutata la registrazione di un segno figurativo composto da una corona di stelle uniformi, della stessa dimensione e a cinque punte di cui una è rivolta verso l'alto, che circonda, su fondo quadrato, l'elemento verbale «ECA», il tutto senza specificazione di colori, la cui registrazione era chiesta, in particolare, per supporti per dati registrati e l'organizzazione di seminari. Infatti, dichiara il Tribunale, tale segno costituisce un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema europeo, ai sensi dell'art. 6 ter, n. 1, lett. b), della convenzione di Parigi. Inoltre, esso ritiene che la commissione di ricorsi ha concluso giustamente che la registrazione del marchio richiesto poteva suscitare, nell'apprezzamento del pubblico, l'impressione che esista un nesso tra il marchio richiesto, da un lato, e il Consiglio d'Europa, l'Unione europea o la Comunità europea, dall'altro.

In quarto luogo, poiché il regolamento n. 40/94 prevede esplicitamente all'art. 7, n. 3, che l'art. 7, n. 1, lett. b)-d), non si applica se il marchio ha acquistato per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione «un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto», i ricorrenti non omettono di far valere questa disposizione dinanzi all'UAMI affinché la registrazione del marchio sia ammessa. Le condizioni in cui un tale carattere distintivo può essere considerato dimostrato sono state ricordate dal Tribunale, sia per quanto riguarda le questioni di forma sia per quanto riguarda le questioni relative alle prove richieste, nelle sentenze *Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra)*,

⁴⁴ Ai sensi di questa disposizione, sono esclusi dalla registrazione «i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'art. 6 ter della convenzione di Parigi».

causa T-399/02, *Storck/UAMI* (*Forma di una caramella*), causa T-396/02, e *Storck/UAMI* (*Forma di farfalletta*), causa T-402/02, sopra menzionate. In quest'ultima sentenza il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso non viola l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 allorché essa si astiene dall'esaminare d'ufficio tutti i fatti che consentono di concludere che il marchio ha acquisito un carattere distintivo con l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del detto regolamento. Benché, per quanto riguarda questa disposizione, non esistano norme che dispongano che l'esame dell'UAMI (cioè dell'esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione, il Tribunale dichiara che, in mancanza di una affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, l'UAMI si trova nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto. Di conseguenza, in forza del principio ultra posse nemo obligatur (nessuno può essere obbligato ad una prestazione impossibile), l'UAMI è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, solo se il richiedente li ha fatti valere.

2. Impedimenti relativi alla registrazione

A parte i casi in cui le cause sono state risolte con ordinanza, in particolare di non luogo a provvedere in caso di ritiro dell'opposizione sul marchio [ordinanza 9 febbraio 2004, causa T-120/03, *Synopharm/UAMI – Pentafarma (DERMAZYN)*, non ancora pubblicata nella Raccolta], il Tribunale si è pronunciato 19 volte con sentenza. Quattordici delle sentenze pronunciate confermano le decisioni delle commissioni di ricorso⁴⁵ mentre le

⁴⁵ Sentenze 18 febbraio 2004, causa T-10/03, *Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX)*; 3 marzo 2004, causa T-355/02, *Mühlhens/UAMI – Zirh International (ZIRH)* (oggetto d'impugnazione, causa C-206/04 P); 31 marzo 2004, causa T-20/02, *Interquell/UAMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG)*; 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, *El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*; 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, *Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44)*; 22 giugno 2004, causa T-66/03, «*Drie Mollen sinds 1818*»/UAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia); 22 giugno 2004, causa T-185/02, *Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO)* (oggetto d'impugnazione, causa C-361/04 P); 30 giugno 2004, causa T-186/02, *BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESEL/T)*; 6 luglio 2004, causa T-117/02, *Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFATI)*; 8 luglio 2004, causa T-203/02, *Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)* (oggetto d'impugnazione, causa C-416/04 P); 13 luglio 2004, causa T-115/02, *AVEX/UAMI – Ahlers (Image “a”)*; 13 luglio 2004, causa T-115/03, *Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION)*; 16 settembre 2004, causa T-342/02, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media)*; 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

altre annullano le decisioni impugnate o per motivi di forma e di procedura⁴⁶ o perché la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94⁴⁷.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

In considerazione del fatto che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, con riguardo alla percezione del pubblico destinatario e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti di ciascun caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, il Tribunale ha confermato ad esempio, l'esistenza di un tale rischio tra il segno verbale CONFORLEX per mobili di camere da letto e i marchi figurativi FLEX precedentemente registrati in Spagna per categorie di prodotti comprendenti i mobili per camere da letto o, per contro, l'assenza di un tale rischio tra il segno verbale PICARO per automobili e il marchio comunitario precedente PICASSO per questi stessi prodotti o tra il segno verbale CHUAFIT per noci preparate e noci fresche e i marchi precedenti nazionali verbali – CHUFI – e figurativo – comprendente il vocabolo CHUFI – per prodotti comprendenti quelli cui si riferisce la domanda di registrazione.

Peraltro, diverse sentenze contribuiscono a chiarire le modalità di esame dell'opposizione, come disciplinate dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Più specificamente, questa disposizione prevede al n. 2 che, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il n. 2 si applica ai marchi nazionali anteriori, fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

Risulta infatti dalla giurisprudenza che la prova della seria utilizzazione può essere richiesta solo se un periodo di almeno cinque anni separa la data della registrazione del marchio precedente dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione comunitaria [sentenza *BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT)*, sopra menzionata] e la prova della seria utilizzazione deve essere fornita solo in quanto il richiedente ne ha fatto richiesta «espressamente e tempestivamente dinanzi all'UAMI» [sentenza *El Corte Inglés/UAMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*,

⁴⁶ Sentenze 30 giugno 2004, causa T-107/02, *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*; 8 luglio 2004, causa T-334/01, *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*; 6 ottobre 2004, causa T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)* (oggetto d'impugnazione, causa C-512/04 P), e 10 novembre 2004, causa T-164/02, *Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

⁴⁷ Sentenza 30 giugno 2004, causa T-317/01, *M+M/UAMI – Mediametrie(M+M EUROdATA)*; non ancora pubblicata nella Raccolta.

sopra menzionata]. In diverse decisioni [sentenze *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, *Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, e *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)*] il Tribunale ha anche precisato la nozione di seria utilizzazione nonché l'ampiezza della prova che deve essere fornita dall'opponente, e ha controllato la valutazione della serietà dell'utilizzazione effettuata dalla commissione di ricorso. Su quest'ultimo aspetto, occorre rilevare che, nella sentenza *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)*, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso che la prova della seria utilizzazione era stata fornita in quanto essa aveva basato il suo ragionamento su semplici presunzioni; esso ha quindi annullato la decisione controversa.

3. Questioni di forma e di procedura

Benché le questioni di forma e di procedura trattate dal Tribunale siano state relativamente numerose, il carattere limitato della presente relazione impone di rendere conto solo di alcune di esse. Sono stati scelti quindi quattro argomenti.

Il primo argomento si riferisce al carattere ricevibile o meno di taluni punti di conclusioni. Innanzitutto si è posta la questione se l'UAMI potesse concludere diversamente che per il rigetto di ricorso di annullamento, con la precisazione che l'UAMI è designato come convenuto dinanzi al Tribunale in forza del regolamento di procedura⁴⁸.

In base alla sentenza *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, sopra menzionata, la soluzione è affermativa. Il Tribunale ha infatti ammesso che l'UAMI aderisca alle conclusioni della ricorrente miranti all'annullamento della decisione della commissione di ricorso o si rimetta semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale. Ricordando il principio di continuità funzionale tra la commissione di ricorso, l'esaminatore e/o la divisione competente, da un lato, e l'indipendenza funzionale delle commissioni di ricorso e dei loro membri nell'esercizio dei loro compiti, il Tribunale ritiene che si debba riconoscere che, se l'UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione⁴⁹.

Inoltre, si è anche posta la questione della ricevibilità di un punto di conclusioni miranti all'annullamento sia della decisione impugnata sia della decisione della divisione di opposizione. A tal riguardo, dalla sentenza *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, sopra menzionata, risulta che una tale domanda è ricevibile poiché è diretta a che il Tribunale adotti la decisione che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto legittimamente adottare la commissione di ricorso quando è stata investita del ricorso presentato dinanzi

⁴⁸ Art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

⁴⁹ Relativamente a questa problematica, vedi anche sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, *Vedial/UAMI* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

all'UAMI. Ora, in quanto la commissione di ricorso può annullare la decisione dell'unità dell'UAMI, un siffatto annullamento rientra anche tra i provvedimenti che il Tribunale può ordinare in base al suo potere di riforma sancito dall'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Il secondo argomento si riferisce al fatto che non si può ritenere che sussista una violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, che prevede che le decisioni dell'UAMI possano essere basate solo su motivi su cui le parti hanno potuto prendere posizione, allorché l'informazione non comunicata è servita solo a confermare l'esattezza della conclusione di un ragionamento autonomo rispetto a questa informazione [sentenza *Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*, sopra menzionata].

Il terzo argomento è relativo all'applicazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso nell'ambito di un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione. La portata di questa disposizione – la quale prevede che, in un tale procedimento, «si limita, tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti» – è stata precisata nella sentenza *Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO)*, sopra menzionata⁵⁰.

In questa sentenza il Tribunale ha ricordato, come aveva già dichiarato nella sentenza 23 settembre 2003, causa T-308/01, *Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)* (Racc. pag. II-3253), che, in applicazione dell'art. 74 sopra indicato, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati da tale parte. Tuttavia, precisa il Tribunale per la prima volta, la limitazione della base fattuale dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Esso chiarisce, su tale punto, che la ratio legis dell'art. 74, n. 1, in fine, è di esonerare l'amministrazione dal compito di procedere essa stessa all'istruzione dei fatti nell'ambito dei procedimenti inter partes e che tale obiettivo non viene compromesso quando l'UAMI prende in considerazione fatti notori.

Infine, come quarto argomento, si indicherà che precisazioni importanti circa i requisiti linguistici del procedimento di opposizione sono state apportate dal Tribunale nella sentenza *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, sopra menzionata.

⁵⁰ Sull'irricevibilità dinanzi al Tribunale di un documento che non è stato prodotto nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI concernente gli impedimenti relativi alla registrazione e che l'UAMI non era quindi tenuto a prendere in considerazione d'ufficio, vedi la sentenza *Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION)*, sopra menzionata.

4. Continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI

La giurisprudenza pronunciata nelle cause ex parte⁵¹, secondo la quale esiste una continuità funzionale tra l'esaminatore e la commissione di ricorso, può anche essere applicata alla relazione esistente tra la divisione di opposizione dell'UAMI che statuisce in primo grado e le commissioni di ricorso. Basandosi esplicitamente sulla soluzione cui è pervenuto nella sentenza 23 settembre 2003, *Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)*, sopra menzionata (commentata nella Relazione annuale 2003), il Tribunale ha infatti dichiarato nella sentenza 10 novembre 2004, *Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL)*, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore rifiutando di prendere in considerazione elementi destinati a dimostrare il grado elevato del carattere distintivo del marchio precedente in quanto questi elementi non erano stati prodotti dinanzi alla divisione di opposizione. In considerazione del principio della continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI, la commissione di ricorso era tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata aveva introdotto o durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado o, con la riserva del rispetto dei termini stabiliti, nell'ambito della procedura di ricorso⁵². Nella fattispecie gli elementi di fatto presentati in tempo utile dinanzi alla commissione di ricorso avrebbero quindi dovuto essere presi in considerazione da quest'ultimo. L'omissione così constatata è sanzionata con l'annullamento della decisione della commissione di ricorso⁵³.

G. Accesso ai documenti

Il regolamento n. 1049/2001⁵⁴, adottato ai sensi dell'art. 255 CE, detta i principi, le condizioni e le limitazioni che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di garantire una maggiore legittimità, efficacia e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico nonché di contribuire a rafforzare i principi della democrazia ed il rispetto dei diritti fondamentali.

I rifiuti di accesso opposti dalla Commissione e dal Consiglio, che sono all'origine delle sentenze 30 novembre 2004, causa T-168/02, *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/*

⁵¹ Sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, *Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY)*(Racc. pag. II-2383), non modificata su tale punto dalla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, *Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY)*(Racc. pag. I-6251), e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-63/01, *Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone)*(Racc. pag. II-5255).

⁵² Ossia con riserva del rispetto dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, che stabilisce: «l'Ufficio non può tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

⁵³ Senza tuttavia prendere così chiaramente posizione sulla questione, la continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI è stata fatta valere nell'ambito di altre cause inter partes, ossia nelle sentenze 30 giugno 2004, *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, 8 luglio 2004, *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HPOVITON)*, sopra menzionate.

⁵⁴ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e 23 novembre 2004, causa T-84/03, *Turco/Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta), hanno consentito al Tribunale di precisare la portata di talune disposizioni di questo regolamento.

Questo regolamento prevede, da un lato, che l'istituzione alla quale è richiesto un documento di un terzo deve consultare tale terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni previste da questo regolamento, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato (art. 4, n. 4), e, dall'altro, che uno Stato membro può chiedere ad una istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo (art. 4, n. 5).

Poiché la Repubblica federale di Germania si è opposta a che taluni documenti provenienti dalle autorità tedesche fossero comunicati al richiedente, la Commissione ha rifiutato di comunicarglieli. Il Tribunale, cui è stata sottoposta una domanda di annullamento della decisione di rifiuto, conferma questa decisione con la sentenza *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione*, sopra menzionata. Sottolineando che gli Stati membri sono collocati in una situazione diversa da quella degli altri terzi, il Tribunale rileva che lo Stato membro ha la facoltà di chiedere ad un'istituzione di non divulgare un documento da esso proveniente e l'istituzione è tenuta a non divulgare senza il suo «previo accordo». Tale obbligo, imposto all'istituzione, di ottenere l'accordo previo dello Stato membro, sancito chiaramente dall'art. 4, n. 5, del regolamento, rischierebbe di essere privato del suo significato se la Commissione potesse decidere di divulgare tale documento malgrado una domanda esplicita in senso contrario dello Stato membro considerato. Pertanto, ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, sostenuto da tre Stati membri, in presenza di una domanda dello Stato membro in base a tale disposizione, l'istituzione adita è tenuta a non divulgare il documento di cui trattasi.

Per quanto riguarda la sentenza *Turco/Consiglio*, essa trova la sua origine nel rifiuto del Consiglio di comunicare al ricorrente un parere del suo servizio giuridico relativo ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Il Consiglio aveva fatto valere a tal fine l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, che prevede che le istituzioni rifiutano l'accesso ad un documento nel caso in cui la sua divulgazione pregiudicherebbe la tutela, in particolare, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Tribunale ha accolto la tesi del Consiglio che, in questa causa, era sostenuto dal Regno Unito e dalla Commissione. Esso dichiara, contrariamente a quanto sosteneva il ricorrente, che l'espressione «pareri giuridici» va intesa nel senso che la tutela dell'interesse pubblico può opporsi alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti dal servizio giuridico del Consiglio nell'ambito di procedimenti giudiziari ma anche a qualsiasi titolo. Esso precisa, basandosi sulla sentenza 7 dicembre 1999, causa T-92/98, *Interporc/Commissione* (Racc. pag. II-3521; v. Relazione annuale 1999), che i pareri giuridici redatti in rapporto a procedimenti giudiziari sono già inclusi nell'eccezione relativa alla tutela di questi procedimenti.

Poiché le eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1049/2001 devono essere interpretate e applicate in senso stretto, il Tribunale ritiene che la circostanza che il documento in questione riguardi

un parere non basta di per sé a giustificare l'applicazione dell'eccezione fatta valere. Poiché il Consiglio non ha commesso tuttavia alcun errore di valutazione nel ritenere che la divulgazione del parere giuridico richiesto potrebbe lasciar sussistere un dubbio sulla legittimità dell'atto legislativo in questione e, quindi, che esistesse un interesse alla tutela di questo parere, da un lato, e poiché il ricorrente non si è avvalso di alcun interesse pubblico prevalente tale da giustificare la divulgazione di un tale documento, dall'altro, il Tribunale ha concluso per il rigetto dell'intero ricorso.

H. Pubblico impiego comunitario

Il centinaio di decisioni con cui si statuisce su controversie che oppongono i dipendenti di ruolo e quelli non di ruolo delle istituzioni della Comunità a queste stesse istituzioni affronta una grande diversità di situazioni giuridiche, di cui il carattere necessariamente sintetico della presente relazione consente di rendere conto solo molto parzialmente. Ci si limiterà quindi a indicare che i ricorsi hanno mirato a contestare la legittimità:

- di decisioni di non promozione (sentenze 21 gennaio 2004, causa T-97/02, *Mavridis/Commissione*; 2 marzo 2004, causa T-197/02, *Caravelis/Parlamento*; 17 marzo 2004, causa T-175/02, *Lebedef/Commissione*, e causa T-4/03, *Lebedef/Commissione*; 10 giugno 2004, causa T-330/03, *Liakoura/Consiglio*, e 28 settembre 2004, causa T-216/03, *Tenreiro/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);
- di decisioni adottate nell'ambito di procedimenti di nomina (sentenze 21 gennaio 2004, causa T-328/01, *Robinson/Parlamento*; 2 marzo 2004, causa T-234/02, *Michael/Commissione*; 23 marzo 2004, causa T-310/02, *Theodorakis/Consiglio*, e 31 marzo 2004, causa T-10/02, *Girardot/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). A tal riguardo, occorre ancora indicare che la sentenza 9 novembre 2004, causa T-116/03, *Montalto/Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta), annulla la decisione del Consiglio 23 maggio 2002 recante nomina di un presidente supplementare di una commissione di ricorso, anche presidente del dipartimento dei ricorsi dell'UAMI;
- di decisioni di non assumere più interpreti che hanno raggiunto l'età di 65 anni (sentenze 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, *Alvarez Moreno/Commissione*; oggetto d'impugnazione, causa C-373/04 P; causa T-275/01, *Alvarez Moreno/Parlamento*, e causa T-276/01, *Garroni/Parlamento*, non ancora pubblicate nella Raccolta);
- di decisioni adottate da commissioni di concorso con cui si rifiuta di ammettere taluni candidati alle prove (sentenze 20 gennaio 2004, causa T-195/02, *Briganti/Commissione*; 19 febbraio 2004, causa T-19/03, *Konstantopoulou/Corte di giustizia*; 25 marzo 2004, causa T-145/02, *Petrich/Commissione*; 21 ottobre 2004, causa T-49/03, *Schumann/Commissione*; 26 ottobre 2004, causa T-207/02, *Falcone/Commissione*, e 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, *Lutz Herrera/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta), con cui si attribuiscono valutazioni eliminate (sentenza 9 novembre 2004, cause riunite T-285/02 e T-395/02, *Vega Rodríguez/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), o con cui si rifiuta di inserire il ricorrente in un elenco di riserva (sentenze 28 aprile 2004, causa T-277/02, *Pascall/Consiglio*, e 10 novembre 2004, causa T-165/03, *Vonier/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);

- di decisioni adottate nell'ambito di procedimenti disciplinari (sentenza 16 dicembre 2004, cause riunite T-120/01 e T-300/01, *De Nicola/BEI*, non ancora pubblicata nella Raccolta), o con cui vengono inflitte sanzioni disciplinari (sentenze 16 marzo 2004, causa T-11/03, *Afari/Banca centrale europea*; 1° aprile 2004, causa T-198/02, *N/Commissione*, e 10 giugno 2004, causa T-258/01, *Eveillard/Commissione*, e causa T-307/01, *François/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);

Altre sentenze statuiscono sulle domande miranti ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della compilazione tardiva delle note di qualifica (sentenze 6 luglio 2004, causa T-281/01, *Huygens/Commissione*, e 30 settembre 2004, causa T-16/03, *Ferrer de Moncada/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta) o a causa della malattia professionale del dipendente (sentenze 3 marzo 2004, causa T-48/01, *Vainker e Vainker/Parlamento*, e 14 ottobre 2004, causa T-256/02, *I/Corte di giustizia*, e causa T-389/02, *Sandini/Corte di giustizia*, non ancora pubblicate nella Raccolta). Vanno segnalate anche le sentenze 5 ottobre 2004, causa T-45/01, *Sanders e a./Commissione*, e causa T-144/02, *Eagle/Commissione* (non ancora pubblicate nella Raccolta), che condannano l'istituzione convenuta a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto che non sono stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l'esercizio della loro attività nell'ambito dell'impresa comune Joint European Tours (JET).

II. **Contenzioso in materia di risarcimento**⁵⁵

Perché sussista la responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto illecito occorre che siano soddisfatte tre condizioni, ossia l'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno fatto valere e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e tale danno.

Queste tre condizioni per la responsabilità sono state considerate soddisfatte nella causa che ha dato luogo alla sentenza interlocutoria 23 novembre 2004, causa T-166/98, *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta). Poiché una o più condizioni mancavano nelle altre domande di risarcimento, il Tribunale ha respinto tutti gli altri ricorsi presentati ai sensi dall'art. 288 CE.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, nelle sentenze 10 febbraio 2004, cause riunite T-64/01 e T-65/01, *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), e 23 novembre 2004, *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha dichiarato che la giurisprudenza richiede che sia dimostrata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, *Bergaderm e Goupil/Commissione*, Racc. pag. I-5291). Per quanto riguarda la condizione secondo cui la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata, il criterio decisivo per ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Allorché questa istituzione dispone solo di un

⁵⁵ Al di fuori del contenzioso in materia di pubblico impiego comunitario.

marginale di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice violazione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

La nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» è stata valutata più volte dal Tribunale. Esso ha così dichiarato che le norme relative alla ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità non hanno per oggetto di conferire diritti ai singoli di modo che un'eventuale delega illegittima delle competenze del Consiglio alla Commissione non è tale da comportare la responsabilità extra contrattuale della Comunità (sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata). Si è anche ritenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che la violazione dell'obbligo di motivazione non è tale da comportare la responsabilità della Comunità (sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata, e sentenza 25 maggio 2004, causa T-154/01, *Distilleria F. Palma/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Per contro, nella sentenza *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha ritenuto che il principio che vieta l'arricchimento senza causa nonché il divieto di discriminazione hanno per oggetto di conferire diritti ai singoli. La violazione di questi principi da parte della Commissione è stata qualificata come sufficientemente caratterizzata, conclusione alla quale il Tribunale non è pervenuto relativamente ad alcuna delle altre domande di risarcimento sulle quali ha statuito nel 2004.

Peraltro, il Tribunale, nella sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata, ha ricordato le condizioni perché sussista la responsabilità extracontrattuale della Comunità derivanti da atto lecito nel caso in cui un tale regime dovesse essere ammesso in diritto comunitario (vedere anche su tale questione le Relazioni annuali 2001, 2002 e 2003). Facendo riferimento alle sue decisioni precedenti, esso ha pertanto dichiarato che tale responsabilità presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, ossia l'effettività del danno assertivamente subito, il nesso di causalità tra questo e l'atto imputato alle istituzioni comunitarie nonché il carattere anormale e speciale di tale danno, con la precisazione che un danno è «speciale» allorché riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e che esso è «anormale» allorché supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, senza che l'atto normativo che si trova all'origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il danno «qualificato» non fosse manifestamente dimostrato.

Infine, importante e interessante è l'ordinanza 7 giugno 2004, causa T-338/02, *Segi e a./Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-355/04 P)⁵⁶. Infatti, con i loro ricorsi, i ricorrenti miravano al risarcimento del danno subito a causa della loro iscrizione nell'elenco allegato alla posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, adottata il 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo⁵⁷, aggiornata dalle posizioni comuni 2002/340

⁵⁶ Vedi anche l'ordinanza dello stesso giorno nella causa T-333/02, *Gestoras Pro-Amnistía e a./Consiglio* (non pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-354/04 P).

⁵⁷ GU L 344, pag. 93.

e 2002/462⁵⁸. La posizione comune 2001/931/PESC è stata adottata sulla base dell'art. 15 del Trattato sull'Unione europea, che rientra nel titolo V di questo trattato, intitolato «Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune» (PESC), e dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea che fa parte del titolo VI di questo stesso trattato, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale» (comunemente chiamata giustizia e affari interni) (GAI).

Constatando che la disposizione⁵⁹ della posizione comune che riguarda i ricorrenti non comporta alcuna misura che rientra nella PESC e che, pertanto, l'art. 34 del Trattato sull'Unione europea è il solo fondamento giuridico pertinente per quanto riguarda gli atti asseritamente all'origine del danno lamentato, il Tribunale si dichiara manifestamente incompetente a statuire sul ricorso per risarcimento in quanto i soli mezzi di ricorso previsti nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea corrispondono al rinvio pregiudiziale, al ricorso d'annullamento e alla risoluzione delle controversie tra Stati membri e che, di conseguenza, nessun ricorso per risarcimento è previsto nell'ambito di tale titolo VI. Il Tribunale sottolinea che il fatto che i ricorrenti «con ogni probabilità non hanno a disposizione nessuna tutela giurisdizionale effettiva» non può costituire di per sé un titolo di competenza comunitaria autonomo in un sistema giuridico basato sul principio delle competenze di attribuzione.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei ricorrenti, in quanto essa mirava a far constatare uno sconfinamento del Consiglio che opera nel settore del GAI nelle competenze della Comunità, il Tribunale si dichiara competente ma ritiene la domanda manifestamente priva di qualsiasi fondamento in diritto, in quanto il fondamento normativo pertinente per l'adozione della disposizione all'origine del loro danno era effettivamente l'art. 34 del Trattato sull'Unione europea.

III. *Domande di provvedimenti urgenti*

Il numero delle domande di provvedimenti urgenti presentate nel 2004 è relativamente minore rispetto a quello dell'anno precedente poiché sono state iscritte al ruolo 26 domande contro 39 nel 2003. Occorre rilevare che, contrariamente a quanto era risultato nel 2002, la flessione del numero delle domande di provvedimenti urgenti non è compensata da un numero elevato di domande di procedimento accelerato dei ricorsi nelle cause principali poiché, come è stato indicato precedentemente, sono state depositate solo tredici domande in tal senso.

Il presidente del Tribunale, nella sua qualità di giudice dei provvedimenti urgenti, ha chiuso 34 cause di procedimenti sommari. A parte i casi di provvedimenti provvisori ordinati per una durata limitata nel tempo (ordinanze 21 gennaio 2004, causa

⁵⁸ Posizioni comuni 2002/340/PESC e 2002/462/PESC adottate dal Consiglio in forza degli artt. 15 e 34 del Trattato sull'Unione europea, rispettivamente, il 2 maggio e il 17 giugno 2002 (GU L 116, pag. 75, e GU L 160, pag. 32).

⁵⁹ Si trattava dell'art. 4, in base al quale gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici.

T-217/03 R, *FNCBV/Commissione*, causa T-245/03 R, *FNSEA e a./Commissione*, e 12 maggio 2004, causa T-198/01 R IIII, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta) e i casi di sospensioni dell'esecuzione concesse prima di pronunciarsi nel merito, le domande ad esso sottoposte nel 2004 sono state respinte, in particolare quelle presentate dalla regione autonoma delle Azzorre miranti a che fosse sospeso il nuovo regime di pesca applicabile alle acque che circondano tale arcipelago (ordinanza 8 luglio 2004, causa T-37/04 R, *Regione autonoma delle Azzorre/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta) e quella presentata dalla società Microsoft.

Per quanto riguarda quest'ultima causa, il presidente del Tribunale ha infatti, con ordinanza 22 dicembre 2004, causa T-201/04 R, *Microsoft/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), ritenuto che gli elementi di prova dedotti dalla Microsoft non fossero sufficienti per dimostrare che l'esecuzione immediata delle misure correttive imposte dalla Commissione rischiava di causarle un danno grave ed irreparabile.

Tale causa trova la sua origine nella decisione della Commissione 24 marzo 2004⁶⁰ in cui si constata che la Microsoft aveva violato l'art. 82 CE commettendo un abuso di posizione dominante a causa di due comportamenti diversi. Tale decisione le ha anche imposto un'ammenda per un importo di più di EUR 497 milioni.

Il primo comportamento sanzionato è rappresentato dal rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti talune «informazioni relative all'interoperatività» e di autorizzarne l'uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti dei suoi sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro per il periodo che va dall'ottobre 1998 fino alla data di adozione della decisione. Quale misura correttiva, la Commissione ha ordinato alla Microsoft di mettere a disposizione di ogni impresa che abbia interesse a sviluppare e a distribuire sistemi operativi per server di gruppi di lavoro le «specifiche» dei suoi protocolli di comunicazione utente-server e server-server. Le specifiche descrivono talune caratteristiche di un programma e devono quindi essere distinte dal «codice fonte» del programma, che designa il codice informatico effettivamente eseguito dal computer.

Il secondo comportamento sanzionato dalla Commissione è rappresentato dalla vendita collegata del lettore multimedia Windows Media Player con il sistema operativo Windows. La Commissione ha ritenuto che questa pratica pregiudicasse la concorrenza sul mercato dei lettori multimediali. A titolo di misura correttiva, la Commissione ha ordinato alla Microsoft di offrire in vendita una versione di Windows senza Windows Media Player. La Microsoft mantiene tuttavia la possibilità di commercializzare Windows con Windows Media Player.

Il 7 giugno 2004, la Microsoft ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della Commissione (causa T-201/04). Il 25 giugno seguente, la Microsoft ha chiesto che fosse sospesa l'esecuzione delle misure correttive ordinate con questa decisione. Dopo la presentazione di questa domanda, la Commissione ha indicato che non intendeva continuare l'esecuzione forzata delle misure correttive prima della pronuncia sulla domanda di sospensione.

⁶⁰ Decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004) 900 def., relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 82 CE (causa COMP/C-3/37.792).

Nella sua ordinanza 22 dicembre 2004 il presidente del Tribunale, dopo avere esaminato le circostanze del caso di specie, dichiara che la Microsoft non ha dimostrato che rischiava di subire, a causa dell'esecuzione della decisione impugnata, un danno grave ed irreparabile.

Relativamente al rifiuto di fornire le informazioni relative all'interoperatività, il presidente ritiene che il ricorso principale sollevi diverse questioni di principio relative alle condizioni in cui la Commissione è legittimata a concludere che un rifiuto di divulgare informazioni costituisce un abuso di posizione dominante incompatibile con l'art. 82 CE. Sottolineando che spetta unicamente al giudice del merito risolvere tali questioni, il presidente del Tribunale conclude che il ricorso di annullamento presentato dalla Microsoft non è privo di fondamento e che la condizione relativa al *fumus boni iuris* (consistente nel valutare prima facie la fondatezza del ricorso principale) è, di conseguenza, soddisfatta.

Tuttavia, il presidente del Tribunale dichiara che non sussiste la condizione relativa all'urgenza, poiché la Microsoft non ha fornito la prova che la divulgazione delle informazioni fino allora mantenute segrete sarebbe la causa di un danno grave ed irreparabile. Al termine di un esame di fatto delle conseguenze concrete della divulgazione quali quelle fatte valere dalla Microsoft, il presidente constata in particolare che la divulgazione di un'informazione fino ad allora segreta non comporta necessariamente il sopravvenire di un danno grave e che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, un tale danno non è stato dimostrato nella fattispecie. La Microsoft non ha nemmeno dimostrato, in primo luogo, che l'utilizzo da parte dei suoi concorrenti delle informazioni divulgate comporterebbe che queste ultime diventino di dominio pubblico, in secondo luogo, che il mantenimento dei prodotti concorrenti nei canali di distribuzione dopo l'annullamento eventuale della decisione impugnata costituirebbe un danno grave e irreparabile, in terzo luogo, che i concorrenti della Microsoft potrebbero «clonare» i suoi prodotti, in quarto luogo, che la Microsoft dovrebbe procedere ad una modifica fondamentale della sua politica commerciale e, in quinto luogo, che la decisione causerebbe un'evoluzione irreversibile del mercato.

Per quanto riguarda la vendita collegata di Windows e di Windows Media Player, il presidente ritiene innanzi tutto che taluni argomenti della Microsoft sollevino questioni complesse, quale quella dell'effetto anticoncorrenziale della vendita collegata risultante da «effetti di rete indiretti», che spetta al Tribunale risolvere nel ricorso principale. Concludendo che sussiste la condizione relativa al *fumus boni iuris*, il presidente esamina poi l'urgenza di ordinare la sospensione richiesta. Procedendo ad un'analisi di fatto dei danni fatti valere, egli dichiara che la Microsoft non ha dimostrato, in maniera concreta, che rischiava di subire un danno grave e irreparabile a causa di una lesione della sua libertà commerciale o della sua reputazione.

Indice delle Attività del Tribunale di primo grado nel 2004

| | Pagina |
|--|--------|
| I. CONTENZIOSO DI LEGITTIMITÀ | 81 |
| A. Aspetti procedurali | 82 |
| 1. Procedimento in contumacia | 82 |
| 2. Rilevamento d'ufficio di un motivo di ordine pubblico | 83 |
| 3. Sulle spese | 83 |
| B. Ricevibilità dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 230 CE | 85 |
| 1. Atti che possono formare oggetto di un ricorso | 85 |
| 2. Termine di presentazione del ricorso | 86 |
| 3. Interesse ad agire | 87 |
| 4. Legittimazione ad agire | 88 |
| a) Decisioni | 89 |
| b) Atti di portata generale | 91 |
| C. Regole di concorrenza applicabili alle imprese | 91 |
| 1. Contributi della giurisprudenza nel campo dell'art. 81 CE | 93 |
| a) Ambito di applicazione sostanziale | 93 |
| b) Procedimento di concorrenza | 94 |
| – Sull'accesso al fascicolo | 94 |
| – Sulla portata della comunicazione degli addebiti | 94 |
| – Conseguenze di un riconoscimento esplicito dei fatti nella fase amministrativa | 95 |
| – Assenza di riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto | 95 |
| – Termine ragionevole | 96 |
| c) Prova della violazione dell'art. 81 CE | 97 |

| Attività | Tribunale di primo grado |
|---|--------------------------|
| d) Ammende | 98 |
| – Orientamenti | 98 |
| Sulla gravità | 99 |
| Sulla durata..... | 100 |
| Circostanze aggravanti | 101 |
| Circostanze attenuanti | 101 |
| – Sulla comunicazione sulla cooperazione | 101 |
| – Sul principio ne bis in idem | 102 |
| – Sull'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito | 103 |
| 2. Regolamento n. 4064/89 | 104 |
| D. Aiuti di Stato | 105 |
| 1. Nozione di aiuto di Stato | 105 |
| a) Elementi costitutivi | 105 |
| – Vantaggio | 105 |
| – Specificità o selettività del provvedimento statale..... | 107 |
| b) Discipline | 108 |
| c) Recupero | 110 |
| 2. Questioni procedurali | 111 |
| E. Misure di difesa commerciale | 112 |
| F. Marchio comunitario | 114 |
| 1. Impedimenti assoluti alla registrazione | 115 |
| 2. Impedimenti relativi alla registrazione | 117 |
| 3. Questioni di forma e di procedura | 119 |
| 4. Continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI | 121 |
| G. Accesso ai documenti | 121 |
| H. Pubblico impiego comunitario | 123 |
| II. CONTENZIOSO IN MATERIA DI RISARCIMENTO | 124 |
| III. DOMANDE DI PROVVEDIMENTI URGENTI | 126 |

B — Composizione del Tribunale di primo grado

(Ordine protocollare alla data del 10 settembre 2004)

Prima fila, da sinistra a destra:

il giudice sig.ra V. Tili; i presidenti di sezione sigg. J. D. Cooke, M. Vilaras e M. M. Jaeger; il presidente del Tribunale sig. B. Vesterdorf; i presidenti di sezione sigg. J. Pirrung e H. Legal; il giudice sig. R. García-Valdecasas; il giudice sig.ra P. Lindh;

Seconda fila, da sinistra a destra:

i giudici sigg. O. Czúcz, F. Dehousse, N. J. Forwood, P. Mengozzi, J. Azizi e A. W. H. Meij; i giudici sig.re M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, E. Cremona e I. Wiszniewska-Bialecka;

Terza fila, da sinistra a destra:

il cancelliere sig. H. Jung; il giudice sig. S. S. Papasavvas; il giudice sig.ra K. Jürimäe; il giudice sig. D. Šváby; il giudice sig.ra I. Pelikánová; il giudice sig. V. Vadapalas; i giudici sig.re I. Labucka e V. Trstenjak.

1. Membri del Tribunale di primo grado

(in ordine di ingresso in carica)



Bo Vesterdorf

nato nel 1945; giurista-linguista alla Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore al ministero della Giustizia; udire giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione di diritto costituzionale e amministrativo presso il ministero della Giustizia; direttore al ministero della Giustizia; professore incaricato; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDU), indi membro dell'ufficio del CDDU; membro del comitato ad hoc per la formazione giudiziaria dell'Europäische Rechtsakademie (Accademia di diritto europeo) di Treviri (Germania); giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989; presidente del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Rafael García-Valdecasas y Fernández

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'Ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario al ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Virpi Tiili

nata nel 1942; dottorato di ricerca in giurisprudenza presso l'Università di Helsinki; assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore dell'Ufficio legale e della politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale presso l'Amministrazione per la tutela dei consumatori della Finlandia; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**Pernilla Lindh**

nata nel 1945; laurea in giurisprudenza presso l'Università di Lund; giudice (assessor) presso la Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio legale della divisione del commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**Josef Azizi**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella cancelleria federale; membro del comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad item dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**John D. Cooke**

nato nel 1944; iscritto all'Ordine degli avvocati d'Irlanda nel 1966; iscritto anche agli ordini forensi d'Inghilterra e del Galles, d'Irlanda del Nord e del Nuovo Galles del Sud; barrister in attività dal 1966 al 1996; iscritto all'Inner Bar in Irlanda (Senior Counsel) nel 1980 e nel Nuovo Galles del Sud nel 1991; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CBCE) dal 1985 al 1986; visiting professor presso la Facoltà di giurisprudenza dell'University College di Dublino; membro del Chartered Institute of Arbitrators; presidente della Royal Zoological Society d'Irlanda dal 1987 al 1990; bencher della Honorable Society of Kings Inns, Dublino; honorary bencher del Lincoln's Inn, Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.

**Marc Jaeger**

nato nel 1954; avvocato; attaché de justice, delegato presso il procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; insegnante presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.

**Jörg Pirrung**

nato nel 1940; ricercatore assistente presso l'università di Marburgo; dottore in giurisprudenza (Università di Marburgo); funzionario, successivamente direttore dell'Unità "Diritto internazionale privato", da ultimo direttore di una delle Sezioni di diritto civile del Ministero federale della Giustizia; membro del consiglio direttivo dell'Unidroit (1993-1998); presidente della commissione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato incaricata di elaborare la convenzione sulla protezione dei minori (1996); professore onorario presso l'Università di Treviri (diritto internazionale privato e processuale, diritto comunitario); dal 2002 membro del consiglio di facoltàscientifico dell'Istituto Max- Planck -Institut di diritto privato comparato e internazionale für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 giugno 1997.

**Paolo Mengozzi**

nato nel 1938; professore ordinario di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee presso l'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; visiting professor presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e nell'Institut Universitaire International (Lussemburgo); coordinatore dell'European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del Comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione delle Comunità europee sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.

**Arjen W. H. Meij**

nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria) (1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della Commissione giudiziaria della Tariffa doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); docente di diritto europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Groninga e ricercatore assistente presso l'University of Michigan Law School; membro del Segretariato internazionale della Camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.

**Mihalis Vilaras**

nato nel 1950; avvocato (1974-1980); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, poi amministratore principale presso la Direzione generale V (Occupazione, Relazioni industriali, Affari sociali); uditore, relatore presso il Consiglio di Stato e, dal 1999, consigliere; membro associato della Corte suprema speciale ellenica; membro del Comitato centrale ellenico per l'elaborazione dei disegni di legge (1996-1998); direttore del Servizio giuridico presso il Segretariato generale del governo ellenico; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.

**Nicholas James Forwood**

nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (Scienze meccaniche e Giurisprudenza); ammesso all'English Bar nel 1970, ha esercitato in seguito a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); ammesso all'Irish Bar nel 1981; nominato Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e Presidente della Delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organization (1993-2002); giudice del Tribunale di primo grado dal 15 dicembre 1999.

**Hubert Legal**

nato nel 1954; referendario presso il Conseil d'État dal 1991; ex allievo dell'École normale supérieure di Saint-Cloud e dell'École nationale d'administration; professore associato d'inglese (1979-1985); relatore, in seguito commissario del governo, dinanzi alle sezioni contenziose del Conseil d'État (1988-1993); consigliere giuridico della rappresentanza permanente francese presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York (1993-1997); referendario al gabinetto del giudice Puissochet alla Corte di giustizia (1997-2001); giudice del Tribunale di primo grado dal 19 settembre 2001.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvocato in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di Giustizia Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado Vesterdorf (2000-2003); giudice del Tribunale di primo grado dal 1° aprile 2003.

**Franklin Dehouze**

nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirant (Fondo nazionale della ricerca scientifica); consigliere giuridico alla Camera dei deputati; dottore in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio Istituto superiore di Difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix di Namur); rappresentante speciale del Ministro degli Affari esteri; direttore degli studi europei del Regio Istituto delle relazioni internazionali; consulente presso il Consiglio di Stato; consulente presso la Commissione europea; membro dell'Osservatorio Internet; redattore capo di Studia Diplomatica; giudice al Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

nata nel 1936; laureata in lingue all'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza dell'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di commissioni di tesi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

nato nel 1946; dottore in giurisprudenza dell'Università di Szeged (1971); amministratore al Ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vice-rettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vice-presidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Bialecka**

nata nel 1947; laureata in giurisprudenza all'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatore all'Istituto di scienze giuridiche, assistente, professore associato, professore all'Accademia delle scienze (1969-2004); ricercatore all'Istituto Max Planck di diritto straniero e internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto economico (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Daniel Šváby**

nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vice-presidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia presso l'Istituto di diritto del Ministero della Giustizia; giudice interinale alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza all'Università di Mosca; dottore abilitato in giurisprudenza all'Università di Varsavia; professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo; professore di diritto europeo all'Università di Vilnius titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'Associazione lituana di studi sull'Unione europea; presidente del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); già esperto al Consiglio d'Europa per le questioni relative alla compatibilità della legislazione nazionale con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia della Repubblica estone (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il Ministero dell'Interno per la regione di Kirov e della città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999-maggio 2000); Ministro della Giustizia (novembre 1998-luglio 1999 e maggio 2000-ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papasavvas**

nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Verica Trstenjak**

Nata nel 1962; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Ljubljana (1995); professore (dal 1996) di Teoria generale del diritto e Dottrina dello Stato, nonché di Diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso le Università di Zurigo e Vienna (Istituto per il diritto comparato), l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; visiting professor presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e Sottosegretario di Stato al Ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); Segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; premio “giurista dell’anno 2003” conferito dall’Associazione dei giuristi sloveni; giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004.

**Hans Jung**

nato nel 1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza (Berlino); avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco alla Corte di giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado dal 10 ottobre 1989.

2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 2004

In seguito all'allargamento dell'Unione europea, hanno assunto le proprie funzioni dieci nuovi giudici: il 12 maggio la sig.ra Ena Cremona, cittadina maltese, il sig. Ottó Czucz, cittadino ungherese, la sig.ra Irena Wiszniewska-Bialecka, cittadina polacca, la sig.ra Irena Pelikánová, cittadina ceca, il sig. Daniel Šváby, cittadino slovacco, il sig. Vilenas Vadapalas, cittadino lituano, la sig.ra Küllike Jürimäe, cittadina estone, la sig.ra Ingrida Labucka, cittadina lettone et il sig. Savvas S. Papasavvas, cittadino cipriota. Il 7 luglio ha assunto le proprie funzioni la sig.ra Verica Trstenjak, cittadina slovena.

3. Ordini protocollari

dal 1º gennaio all'11 maggio 2004

B. Vesterdorf, presidente del Tribunale
P. Lindh, presidente di sezione
J. Azizi, presidente di sezione
J. Pirrung, presidente di sezione
H. Legal, presidente di sezione
R. García-Valdecasas y Fernández, giudice
V. Tiili, giudice
J. D. Cooke, giudice
M. Jaeger, giudice
P. Mengozzi, giudice
A. W. H. Meij, giudice
M. Vilaras, giudice
N. J. Forwood, giudice
M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, giudice
F. Dehousse, giudice

H. Jung, cancelliere

dal 12 maggio al 6 luglio 2004

B. Vesterdorf, presidente del Tribunale
P. Lindh, presidente di sezione
J. Azizi, presidente di sezione
J. Pirrung, presidente di sezione
H. Legal, presidente di sezione
R. García-Valdecasas y Fernández, giudice
V. Tiili, giudice
J. D. Cooke, giudice
M. Jaeger, giudice
P. Mengozzi, giudice
A. W. H. Meij, giudice
M. Vilaras, giudice
N. J. Forwood, giudice
M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, giudice
F. Dehousse, giudice
E. Cremona, giudice
O. Czúcz, giudice
I. Wiszniewska-Bialecka, giudice
I. Pelikánová, giudice
D. Šváby, giudice
V. Vadapalas, giudice
K. Jürimäe, giudice
I. Labucka, giudice
S. S. Papasavvas, giudice

H. Jung, cancelliere

dal 7 luglio al 9 settembre 2004

B. Vesterdorf, presidente del Tribunale
P. Lindh, presidente di sezione
J. Azizi, presidente di sezione
J. Pirrung, presidente di sezione
H. Legal, presidente di sezione
R. García-Valdecasas y Fernández, giudice
V. Tiili, giudice
J. D. Cooke, giudice
M. Jaeger, giudice
P. Mengozzi, giudice
A. W. H. Meij, giudice
M. Vilaras, giudice
N. J. Forwood, giudice
M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, giudice
F. Dehousse, giudice
E. Cremona, giudice
O. Czúcz, giudice
I. Wiszniewska-Białycka, giudice
I. Pelikánová, giudice
D. Šváby, giudice
V. Vadapalas, giudice
K. Jürimäe, giudice
I. Labucka, giudice
S. S. Papasavvas, giudice
V. Trstenjak, giudice

H. Jung, cancelliere

dal 10 settembre al 31 dicembre 2004

B. Vesterdorf, presidente del Tribunale
M. Jaeger, presidente di sezione
J. Pirrung, presidente di sezione
M. Vilaras, presidente di sezione
H. Legal, presidente di sezione
J. D. Cooke, Presidente di sezione
R. García-Valdecasas y Fernández, giudice
V. Tili, giudice
P. Lindh, giudice
J. Azizi, giudice
P. Mengozzi, giudice
A. W. H. Meij, giudice
N. J. Forwood, giudice
M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, giudice
F. Dehousse, giudice
E. Cremona, giudice
O. Czúcz, giudice
I. Wiszniewska-Bialecka, giudice
I. Pelikánová, giudice
D. Šváby, giudice
V. Vadapalas, giudice
K. Jürimäe, giudice
I. Labucka, giudice
S. S. Papasavvas, giudice
V. Trstenjak, giudice

H. Jung, cancelliere

4. Precedenti membri del Tribunale di primo grado

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995

Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)

Saggio Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)

Kirschner Heinrich (1989-1997)

Yeraris Christos (1989-1992)

Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)

Briët Cornelis Paulus (1989-1998)

Biancarelli Jacques (1989-1995)

Lenaerts Koen (1989-2003)

Bellamy Christopher William (1992-1999)

Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)

Potocki André (1995-2001)

Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)

Saggio Antonio (1995-1998)

Capitolo III

Incontri e visite

A — Visite ufficiali e manifestazioni alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 2004

| | |
|----------------|--|
| 12 gennaio | Delegazione di alti magistrati della Federazione russa |
| 19 gennaio | S. E. Sig. Roland Lohkamp, ambasciatore della Repubblica federale di Germania nel Granducato di Lussemburgo |
| 19 gennaio | Sig. Ivan Bizjak, Ministro della Giustizia della Slovenia |
| 2 febbraio | S. E. Sig. Georges Santer, ambasciatore, segretario generale del Ministero degli Affari esteri, del Commercio estero, della Cooperazione e della Difesa a Lussemburgo |
| 2 e 3 febbraio | Sig. W.E. Haak, presidente dello Hoge Raad der Nederlanden e sig. W.J.M. Davids, vicepresidente dello Hoge Raad |
| 3 febbraio | Delegazione della Commissione europea della Dieta e della Commissione degli Affari esteri e dell'Integrazione europea del Senato della Repubblica di Polonia |
| 6 febbraio | S. E. Sig. Claus Grube, rappresentante permanente della Danimarca presso l'Unione europea a Bruxelles |
| 16 febbraio | S. E. Sig. Pavel Telička, ambasciatore, capo della missione della Repubblica ceca presso l'Unione europea |
| 19 febbraio | S. E. Sig. Gordon Wetherell, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Regno Unito nel Granducato del Lussemburgo |
| 4 marzo | S. E. Sig. Miroslav Adamič, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione della Repubblica slovacca presso l'Unione europea a Bruxelles |
| 15 marzo | Sig. Jerzy Makarczyk, Repubblica di Polonia |
| 15 marzo | Sig. Joachim Becker, presidente della Federazione europea dei giudici amministrativi, accompagnato dai sigg. Francesco Mariuzzo, Pierre Vincent e Erwin Ziermann, vicepresidenti |
| 17 marzo | S. E. Sig. Mustafa Oguz Demiralp, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Turchia presso l'Unione europea a Bruxelles |
| 18 marzo | S. E. Sig. Walter Hagg, ambasciatore d'Austria nel Granducato del Lussemburgo |
| 18 marzo | Sig. Prof. JUDr. Malenovský, Repubblica ceca |
| 19 marzo | Sig.ra Irena Pelikánová, Repubblica ceca |
| 22 e 23 marzo | Sig.ra Küllike Jürimäe, Repubblica di Estonia |
| 22 marzo | Delegazione del Bundesverfassungsgericht (Repubblica federale di Germania) |

| | |
|---------------|---|
| 24 marzo | S. E. Sig.ra Agneta Söderman, ambasciatore della Svezia nel Granducato del Lussemburgo |
| 25 marzo | Sig. Ottó Czúcz, Repubblica d'Ungheria |
| 25 marzo | Sig. Daniel Šváby, Repubblica slovacca |
| 26 marzo | Sig. Savvas S. Papasavvas, Repubblica di Cipro |
| 29 marzo | Sig. Vilenas Vadapalas, Repubblica di Lituania |
| 29 e 30 marzo | Delegazione di giudici olandesi «coordinatori per le questioni di diritto comunitario» |
| 29 e 30 marzo | Giornata di informazione per i futuri giudici della Corte di giustizia |
| 31 marzo | Sig.ra Irena Wiszniewska-Białecka, Repubblica di Polonia |
| 1 aprile | S. E. Sig. Rui Alfredo de Vasconcelos Félix-Alves, ambasciatore del Portogallo nel Granducato del Lussemburgo |
| 5 aprile | S. E. Sig. Ricardo Zalacain, ambasciatore del Regno di Spagna nel Granducato del Lussemburgo |
| 23 aprile | Delegazione di parlamentari australiani |
| 26 aprile | Forum dei giudici dell'Europa occidentale per l'ambiente |
| 26 aprile | S. E. Sig. Rocco Antonio Cangelosi, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea |
| 26 aprile | Sig.ra Ena Cremona, Repubblica di Malta |
| 27 aprile | Sig.ra Ingrida Labucka, Repubblica di Lettonia |
| 25 maggio | Sig.ra Verica Trstenjak, Repubblica di Slovenia |
| 8 giugno | Sig.ra Brigitte Zypries, Ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania |
| 15 giugno | Sig. Mircea Geóana, Ministro degli Affari esteri di Romania, Sig. Alexandru Farcas, Ministro dell'Integrazione europea di Romania, S. E. Sig. Lazar Comanescu, ambasciatore, capo della missione di Romania presso l'Unione europea, S. E. Sig. Tudorel Postolache, ambasciatore di Romania nel Granducato di Lussemburgo |
| 17 giugno | Delegazione di giuristi in materia di diritto sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania |
| 8 luglio | S. E. Sig. Julio Núñez Montesinos, ambasciatore del Regno di Spagna nel Granducato di Lussemburgo |
| 15 luglio | S. E. Sig. Vassilis Kaskarelis, rappresentante permanente della Grecia presso l'Unione europea |

Incontri e visite**Visite ufficiali**

| | |
|-------------------|---|
| 2 settembre | S. E. Sig. Peter Charles Grey, ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Australia presso l'Unione europea |
| 13 e 14 settembre | Delegazione della Corte costituzionale d'Austria |
| 16 settembre | S. E. Sig. Tudorel Postolache, ambasciatore della Romania nel Granducato di Lussemburgo |
| 21 settembre | Sig. Mats Melin, Chief Parliamentary Ombudsmann, Svezia |
| 23 settembre | Sig. Christoph Leitl, presidente della camera economica federale d'Austria e presidente dell'Associazione delle camere di commercio e d'industria europee (Eurocamere) accompagnato da S. E. l'ambasciatore Walter Hagg |
| 23 settembre | Sig. Wilfrido Fernandez de Brix, membro del «Tribunal Permanente de Revisión, Tribunal Arbitral del MERCOSUR» |
| 28 settembre | Sig. Zoltán Lomnici, presidente della Corte suprema d'Ungheria |
| 28 settembre | Sig. Milan M. Cviki, ministro degli Affari europei della Slovenia |
| 5 ottobre | Sig. William N. Wamalwa, consulente (COMESA) |
| 7 ottobre | Sig. Pavel Svoboda del Ministero degli Affari esteri della Repubblica ceca |
| 13 ottobre | Delegazione del Comitato europeo dei diritti sociali |
| 14 ottobre | Delegazione del Chinese Trademark Review and Adjudication Board, Pechino |
| 18 ottobre | Sig. Evangelos Bassiakos, ministro dell'Agricoltura della Grecia |
| 18 ottobre | S. E. G.J. Storm, ambasciatore dei Paesi Bassi nel Granducato di Lussemburgo |
| 18 e 22 ottobre | Delegazione della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) |
| 25 ottobre | Sig. József Petrétei, Ministro della Giustizia dell'Ungheria |
| 25 ottobre | Inaugurazione dell'esposizione «Anne Frank – una storia di oggi» alla presenza del sig. P.H. Donner, Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi |
| 27 ottobre | S. E. Sig. Tudorel Postolache, ambasciatore della Romania nel Granducato del Lussemburgo |
| 9 novembre | Delegazione del Senato del Parlamento della Repubblica ceca |
| 11 novembre | Delegazione della Corte suprema della Lituania |
| 15 e 19 novembre | Delegazione della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) |


Visite ufficiali

Incontri e visite

| | |
|-------------|---|
| 22 novembre | Sig. Peter Hustinx, controllore europeo della protezione dei dati |
| 2 dicembre | S. E. Sig. l'ambasciatore Nicholas Emiliou, rappresentante permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea |
| 2 dicembre | S. E. Sig. Mitsuaki Kojima, ambasciatore del Giappone nel Granducato di Lussemburgo |
| 17 dicembre | S. Exc. Sig. Rajendra Madhukar Abhyankar, ambasciatore dell'India, Capo della missione presso le Comunità europee. |

B — Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 2004

Suddivisione per tipo di gruppo¹




| | Magistrati nazionali | Avvocati, consulenti, tirocinanti | Professori di diritto comunitario insegnanti ² | Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali | Studenti, tirocinanti | Altri | Total |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|-------|-------|
| Numero di gruppi | 41 | 41 | 15 | 36 | 168 | 28 | 329 |

¹ Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, sono state prese in considerazione le visite di tutto il 2004

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti,

**Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 2004
Suddivisione per Stato membro¹**




| | Numero di visitatori | | | | | | Numero di gruppi | |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|------------|------------------|------------|
| | Magistrati nazionali | Avvocati, consulenti, tirocinanti | Professori di diritto comunitario insegnanti ² | Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali | Studenti, tirocinanti | Altri | Totali | |
| BE | 78 | 6 | 3 | 15 | 358 | 74 | 528 | 18 |
| CZ | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 29 | 29 | 3 |
| DK | 232 | 207 | 115 | 14 | 68 | 34 | 128 | 6 |
| DE | | 1 | 1 | 143 | 934 | 403 | 2034 | 67 |
| EE | | | | 4 | | | 6 | 3 |
| EL | 38 | | 1 | | | | 39 | 3 |
| ES | 76 | 28 | 34 | 68 | 242 | 32 | 480 | 20 |
| FR | 120 | 119 | | 46 | 660 | 50 | 995 | 31 |
| IE | | 8 | | | 73 | | 81 | 3 |
| IT | 5 | 17 | 6 | | 403 | | 431 | 16 |
| CY | | 4 | | 3 | 2 | | 9 | 3 |
| LV | | | | | | 12 | 18 | 2 |
| LT | | | 6 | | | | 30 | 1 |
| LU | | | 30 | | | | | 5 |
| HU | 62 | | 4 | 5 | | 4 | 75 | |
| MT | | | | | | | | |
| NL | 41 | 10 | | 79 | 298 | | 428 | 14 |
| AT | 15 | 18 | 13 | 77 | 213 | | 336 | 11 |
| PL | 36 | | | 61 | 83 | | 180 | 7 |
| PT | | | | 2 | 15 | | 17 | 2 |
| SI | 7 | | 2 | | 31 | | 40 | 3 |
| SK | | | | | 38 | | 38 | 1 |
| FI | | 38 | | 42 | 95 | 12 | 187 | 11 |
| SE | 114 | 18 | | 28 | 32 | | 192 | 10 |
| UK | 40 | 28 | | | 482 | 25 | 575 | 23 |
| Pensi Terzi | 112 | 31 | 33 | 43 | 567 | 24 | 810 | 38 |
| Gruppi misti | | 172 | 17 | 58 | 647 | 89 | 983 | 28 |
| Totale | 988 | 705 | 267 | 694 | 5241 | 774 | 8669 | 329 |

¹ Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, sono state prese in considerazione le visite di tutto il 2004

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti,

Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 2004
Magistrati nazionali



C — Udienze solenni nel 2004

- 7 gennaio Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni del sig. David A. O. Edward, giudice alla Corte di giustizia, e dell'entrata in funzione di Sir Konrad Hermann Theodor Schiemann, come giudice alla Corte di giustizia
- 30 aprile Impegno solenne del sig. Stavros Dimas, nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
- 11 maggio Udienza solenne in occasione dell'entrata in funzione dei nuovi membri della Corte di giustizia in seguito all'allargamento dell'Unione europea
- 12 maggio Udienza solenne in occasione dell'entrata in funzione dei nuovi membri del Tribunale di primo grado in seguito all'allargamento dell'Unione europea
- 7 giugno Impegno solenne dei nuovi membri della Corte dei Conti europea in seguito all'allargamento dell'Unione europea
- 28 giugno Impegno solenne del sig. Jacques Barrot nonché dei nuovi membri della Commissione delle Comunità europee in seguito all'allargamento dell'Unione europea
- 7 luglio Udienza solenne in occasione dell'entrata in funzione della sig.ra Verica Trstenjak in qualità di membro del Tribunale di primo grado
- 13 ottobre Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni della sig.ra Fidelma Macken, giudice alla Corte di giustizia e dell'entrata in funzione del sig. Aindrias Ó Caoimh, come giudice alla Corte di giustizia
- 10 dicembre Impegno solenne del sig. Kikis Kazamias, nuovo membro della Corte dei Conti europea

D — Visite o partecipazioni a manifestazioni ufficiali nel 2004**Corte di giustizia**

| | |
|---------------------|--|
| 15 gennaio | Partecipazione del presidente all'udienza del Nuovo Anno presso il Palazzo granducale a Lussemburgo |
| 22 gennaio | Partecipazione del presidente all'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo |
| 23 gennaio | Partecipazione del presidente al ricevimento dato dal presidente della Repubblica ellenica in onore dei membri della Magistratura ellenica ad Atene |
| 26 gennaio | Conferimento al presidente di un titolo onorifico assegnato nel corso di una cerimonia ad Atene dal presidente della Repubblica ellenica |
| 27 gennaio | Partecipazione del presidente alla cerimonia di conferimento del titolo di dottore « <i>honoris causa</i> » al sig. Primo ministro del Lussemburgo in occasione della giornata «Il progetto di trattato internazionale per la costituzione europea» organizzata dal Settore studi internazionali dell'università Democrito di Tracia, a Komotini |
| 2 e 3 aprile | Partecipazione del presidente alla visita ufficiale di una delegazione della Corte di giustizia alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo |
| 17 maggio | Partecipazione del presidente all'udienza solenne per il 75° anniversario del Consiglio di Stato ellenico ad Atene |
| dal 2 al 5 giugno | Partecipazione del presidente al congresso organizzato dalla FIDE a Dublino |
| 14 giugno | Partecipazione del presidente all'«Abschlussfeier der Schule des deutschen Rechts» a Cracovia |
| 17 giugno | Partecipazione del presidente al congresso dell'Unione degli avvocati europei a Schengen |
| dal 19 al 21 giugno | Partecipazione del presidente al congresso organizzato dalla fondazione «Budapest Forum für Europa» a Budapest |
| dal 17 al 19 luglio | Partecipazione del presidente al «Constitutional Courts Summit 2004» organizzato dalla Dräger foundation e dalla Dedman School of Law della Southern Methodist University, a Oxford |
| dal 22 al 25 luglio | Partecipazione del presidente al primo congresso della Societas Juris Publici Europaei sotto l'alto patronato del Parlamento greco, sul tema «La nuova Unione europea» a Kolympari |

| | |
|------------------------|--|
| 20 settembre | Partecipazione del presidente al seminario organizzato dal Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Finlandia a Helsinki |
| 30 settembre | Partecipazione del presidente alla Conferenza internazionale organizzata dalla Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia sul tema «The Position of Constitutional Rights following Integration into the European Union» a Bled |
| 21 ottobre | Partecipazione del presidente alle manifestazioni organizzate a Lussemburgo dall'AELS in occasione del 10° anniversario della Corte AELS |
| 28 e 29 ottobre | Partecipazione del presidente alla cerimonia di firma del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa a Roma |
| 1° novembre | Partecipazione del presidente ad un incontro con i presidenti e i cancellieri della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale tedesca e della Corte costituzionale austriaca a Basilea |
| 3 novembre | Partecipazione del presidente alla cerimonia nel corso della quale gli è stato conferito il titolo di dottore « <i>honoris causa</i> » a Komotini |
| dall'11 al 14 novembre | Partecipazione del presidente ad una visita ufficiale in Romania su invito del Primo ministro sig. Adrian Nastase |
| 15 novembre | Partecipazione del presidente al «Colloquium on the Judicial Architecture of the European Union» organizzato dal CCBE a Bruxelles |
| 2 e 3 dicembre | Partecipazione del presidente ai colloqui sul tema «Das Vorabentscheidungsverfahren und die nationalen Gerichte» organizzato dalla Corte costituzionale della Repubblica ceca a Brno |

Tribunale di primo grado

| | |
|-------------|---|
| 13 febbraio | Partecipazione del presidente del Tribunale ad incontri presso i Ministeri della giustizia e degli Affari esteri in Danimarca |
| 15 aprile | Partecipazione del presidente del Tribunale ad incontri presso i Ministeri della giustizia e degli Affari esteri in Danimarca |

| | |
|-------------------|---|
| 23 aprile | Partecipazione del presidente del Tribunale alla Conferenza internazionale sul regolamento del Consiglio n. 1/2003 e sull'applicazione decentralizzata del diritto europeo della concorrenza, organizzata dall'Ordine degli avvocati di lingua neerlandese del Foro di Bruxelles |
| 29 aprile | Partecipazione del presidente del Tribunale alla conferenza «State Aid Forum» organizzata dallo European State Aid Law Institute a Bruxelles |
| 7 maggio | Partecipazione del presidente del Tribunale ad una conferenza sulla concorrenza organizzata dal Ministero dell'Economia del Granducato di Lussemburgo |
| dal 2 al 5 giugno | Partecipazione del presidente del Tribunale al congresso organizzato dalla FIDE a Dublino |
| 14 e 15 giugno | Partecipazione del presidente del Tribunale al 19° Colloquio organizzato dall'Association des Conseils d'Etat e des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne all'Aia |
| 1° e 2 luglio | Partecipazione del presidente del Tribunale ad una tavola rotonda sul ruolo e sulla funzione della futura giurisdizione competente per il diritto dei marchi al «4 th FORUM Conference on Cross Border Litigation» organizzata dal FORUM, Institut für Management, a Colonia |
| 10 settembre | Partecipazione del presidente del Tribunale alle ceremonie commemorative in occasione del 60° anniversario della liberazione del Granducato di Lussemburgo |
| 7 e 8 ottobre | Partecipazione del presidente del Tribunale ad una tavola rotonda sui diritti, i privilegi e l'etica nelle cause di concorrenza alla conferenza annuale organizzata dal Fordham Corporate Law Institute a New-York |
| 20 e 21 ottobre | Partecipazione del presidente del Tribunale alle manifestazioni in occasione del 10° anniversario della Corte AELS, organizzate dall'AELS a Lussemburgo |
| 28 e 29 ottobre | Partecipazione del presidente del Tribunale alla cerimonia della firma del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa a Roma |
| 15 novembre | Partecipazione del presidente del Tribunale al «Colloquium on the Judicial Architecture of the European Union» organizzato dal CCBE a Bruxelles |
| 19 novembre | Partecipazione del presidente del Tribunale ad un seminario organizzato dall'Università di Copenaghen |

| | |
|-------------|--|
| 23 novembre | Partecipazione del presidente del Tribunale ad una conferenza sul nuovo diritto della concorrenza europeo, organizzata dalla Copenaghen Business School a Copenaghen |
| 6 dicembre | Partecipazione del presidente del Tribunale alla «3rd Annual Merger Conference», organizzata dal British Institute of International and Comparative Law a Londra |
| 29 dicembre | Partecipazione del presidente del Tribunale ad incontri presso i Ministeri della Giustizia e degli Affari esteri in Danimarca |

Capitolo IV

Statistiche giudiziarie

A — Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause definite, promosse, pendenti (2000-2004)

Cause definite

2. Natura dei procedimenti (2000-2004)
3. Sentenze, ordinanze, pareri (2004)
4. Collegio giudicante (2004)
5. Oggetto del ricorso (2004)
6. Procedimenti sommari definiti: decisione (2004)
7. Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2004)
8. Durata dei procedimenti (2000-2004)

Cause promosse


9. Natura dei procedimenti (2000-2004)
10. Cause promosse – Ricorsi diretti – Natura del ricorso (2004)
11. Cause promosse – Oggetto del ricorso (2004)
12. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2000-2004)

Cause pendenti al 31 dicembre

13. Natura dei procedimenti (2000-2004)
14. Collegio giudicante (2004)


Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2004)

15. Cause promosse e sentenze
16. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)
17. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giudicante)
18. Ricorsi promossi per inadempimento di uno Stato

Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia**1. Cause definite, promosse, pendenti (2000-2004)¹**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Cause definite | 526 | 434 | 513 | 494 | 665 |
| Cause promosse | 503 | 504 | 477 | 561 | 531 |
| Cause pendenti | 873 | 943 | 907 | 974 | 840 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


Cause definite**2. Natura dei procedimenti (2000-2004)^{1,2}**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Domande pregiudiziali | 268 | 182 | 241 | 233 | 262 |
| Ricorsi diretti | 180 | 179 | 215 | 193 | 299 |
| Ricorsi contro pronunce del Tribunale | 73 | 59 | 47 | 57 | 89 |
| Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e su intervento | 5 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| Pareri/Delibere | | | 1 | 1 | 1 |
| Procedimenti particolari | | | 2 | 3 | 9 |
| Totale | 526 | 434 | 513 | 494 | 665 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Sono considerati «procedimenti speciali»: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura), la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e le immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e le immunità).

3. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2004)¹



| | Sentenze | Ordinanze di carattere giurisdizionale ² | Ordinanze in procedimenti sommari ³ | Altre ordinanze ⁴ | Pareri | Totale |
|---|------------|---|--|------------------------------|----------|------------|
| Domande pregiudiziali | 160 | 30 | | 25 | | 215 |
| Ricorsi diretti | 182 | 1 | 1 | 115 | | 299 |
| Ricorso contro pronunce del Tribunale | 33 | 34 | 1 | 6 | | 74 |
| Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e su intervento | | | 5 | | | 5 |
| Pareri/Delibere | | | | 1 | | 1 |
| Procedimenti speciali | | 7 | | 2 | | 9 |
| Totale | 375 | 72 | 7 | 149 | 0 | 603 |


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero di cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Ordinanze aventi carattere giurisdizionale che concludono un procedimento (irricevibilità, irricevibilità manifesta...).

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 185 o 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE) o ai sensi dell'art. 187 del Trattato CE (divenuto art. 244 CE) o ancora delle corrispondenti disposizioni dei Trattati EA e CA o ancora emesse a seguito di un ricorso contro un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

4. Cause definite – Collegio giudicante (2004)¹



| | Sentenze/Pareri | Ordinanze ² | Totale |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Seduta plenaria | 21 | | 21 |
| Grande Sezione/Piccolo Plenum | 32 | 1 | 33 |
| Sezioni di 5 giudici | 257 | 18 | 275 |
| Sezioni di 3 giudici | 113 | 61 | 174 |
| Presidente | | 6 | 6 |
| Totale | 423 | 86 | 509 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

5. Cause definite – Oggetto del ricorso (2004)¹

| | Sentenze/ Pareri | Ordinanze² | Totale |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Adesione di nuovi Stati | | 2 | 2 |
| Agricoltura | 52 | 8 | 60 |
| Aiuti di Stato | 17 | 4 | 21 |
| Ambiente e consumatori | 60 | 7 | 67 |
| Associazione dei Paesi e territori d'Oltremare | | 1 | 1 |
| Cittadinanza europea | 1 | | 1 |
| Concorrenza | 22 | 7 | 29 |
| Convenzione di Bruxelles | 7 | | 7 |
| Diritto delle imprese | 14 | 2 | 16 |
| Diritto delle istituzioni | 9 | 4 | 13 |
| Energia | 1 | | 1 |
| Fiscalità | 26 | 2 | 28 |
| Libera circolazione dei capitali | 4 | | 4 |
| Libera circolazione delle merci | 17 | | 17 |
| Libera circolazione delle persone | 15 | 2 | 17 |
| Libera prestazione dei servizi | 13 | 10 | 23 |
| Libertà di stabilimento | 11 | 3 | 14 |
| Politica della pesca | 5 | 1 | 6 |
| Politica economica e monetaria | 2 | | 2 |
| Politica industriale | 11 | | 11 |
| Politica sociale | 41 | 3 | 44 |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | 6 | | 6 |
| Principi di diritto comunitario | 3 | 1 | 4 |
| Proprietà intellettuale | 15 | 5 | 20 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 31 | 2 | 33 |
| Relazioni esterne | 6 | 3 | 9 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | | 2 | 2 |
| Tariffa doganale comune | 3 | 1 | 4 |
| Trasporti | 11 | | 11 |
| Unione doganale | 12 | | 12 |
| Trattato CE | 415 | 70 | 485 |
| Trattato CA | 1 | | 1 |
| Trattato EA | 2 | | 2 |
| Privilegi ed immunità | | 1 | 1 |
| Procedura | | 8 | 8 |
| Statuto del personale | 5 | 7 | 12 |
| Varie | 5 | 16 | 21 |
| TOTALE GENERALE | 423 | 86 | 509 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

6. Procedimenti sommari definiti: decisione (2004)¹

| | Numero di procedimenti sommari | Numeri di impugnazioni riguardanti procedimenti sommari e interventi | Rigetto/Decisione impugnata confermata | Decisione |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------|
| Adesione di nuovi Stati | 1 | 1 | 2 | |
| Ambiente e consumatori | | 2 | 2 | |
| Concorrenza | | 1 | | 1 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | | 1 | 1 | |
| Trasporti | 1 | | | 1 |
| Totale Trattato CE | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Trattato EA | | | | |
| Varie | | | | |
| TOTALE GENERALE | 2 | 5 | 5 | 2 |

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero di cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

7. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: decisione (2004)¹




| | Condanna | Rigetto | Totale |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| Belgio | 12 | 0 | 12 |
| Repubblica ceca | 14 | 0 | 14 |
| Danimarca | 0 | 0 | 0 |
| Germania | 14 | 1 | 15 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 8 | 0 | 8 |
| Spagna | 10 | 0 | 10 |
| Francia | 23 | 2 | 25 |
| Irlanda | 6 | 0 | 6 |
| Italia | 16 | 1 | 17 |
| Cipro | 0 | 0 | 0 |
| Lettonia | 0 | 0 | 0 |
| Lituania | 0 | 0 | 0 |
| Lussemburgo | 9 | 1 | 10 |
| Ungheria | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
| Paesi Bassi | 7 | 0 | 7 |
| Austria | 15 | 1 | 16 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 |
| Portogallo | 6 | 0 | 6 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| Slovacchia | 0 | 0 | 0 |
| Finlandia | 4 | 0 | 4 |
| Svezia | 5 | 0 | 5 |
| Regno Unito | 9 | 0 | 9 |
| Totale | 144 | 11 | 155 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

8. Cause definite – Durata dei procedimenti (2000-2004)¹

(Sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)²




| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|------|------|------|------|------|
| Domande pregiudiziali | 21,6 | 22,7 | 24,1 | 25,5 | 23,5 |
| Ricorsi diretti | 23,9 | 23,1 | 24,3 | 24,7 | 20,2 |
| Ricorsi contro pronunce del Tribunale | 19 | 16,3 | 19,1 | 28,7 | 21,3 |

¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri e le deliberazioni; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la rettifica di una sentenza, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e su intervento.


Le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

² Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Cause promosse**9. Natura dei procedimenti (2000-2004)¹**

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per conessione (un numero di causa = una causa).

10. Cause promosse – Ricorsi diretti – Natura del ricorso (2004)¹



| | |
|--------------------------------|------------|
| Ricorso di annullamento | 25 |
| Ricorso per carenza | |
| Ricorso per risarcimento danni | |
| Ricorso per inadempimento | 193 |
| Clausola compromissoria | |
| Varie | 1 |
| Totale | 219 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per conessione (un numero di causa = una causa).


11. Cause promosse¹ – Oggetto del ricorso (2004)²

| | Ricorsi diretti | Domande pregiudiziali | Ricorsi contro pronunce del Consiglio | Impugnazioni di decisioni in procedimenti | Totale | Procedimenti speciali |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|
| Adesione di nuovi Stati | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| Agricoltura | 22 | 27 | 1 | | 50 | |
| Aiuti concessi dagli Stati | 2 | 19 | 3 | | 24 | |
| Ambiente e consumatori | 40 | 6 | | 2 | 48 | |
| Cittadinanza europea | | 4 | | | 4 | |
| Concorrenza | 5 | 9 | 18 | 1 | 33 | |
| Convenzione di Bruxelles | | 3 | | | 3 | |
| Diritto delle imprese | 12 | 13 | | | 25 | |
| Diritto delle istituzioni | 7 | | 6 | 1 | 14 | |
| Energia | 2 | | | | 2 | |
| Fiscalità | 3 | 37 | | | 40 | |
| Libera circolazione dei capitali | 1 | 8 | | | 9 | |
| Libera circolazione delle merci | 2 | 10 | | | 12 | |
| Libera circolazione delle persone | 11 | 12 | | | 23 | |
| Libera prestazione dei servizi | 12 | 15 | 1 | | 28 | |
| Libertà di stabilimento | 5 | 11 | | | 16 | |
| Politica commerciale | | | 1 | | 1 | |
| Politica della pesca | 7 | 1 | | | 8 | |
| Politica economica e monetaria | 1 | | | | 1 | |
| Politica estera e di sicurezza comune | | | 2 | | 2 | |
| Politica industriale | 11 | 1 | | | 12 | |
| Politica regionale | 2 | | 1 | | 3 | |
| Politica sociale | 17 | 18 | | | 35 | |
| Previdenza sociale dei lavoratori migranti | | 5 | | | 5 | |
| Principi di diritto comunitario | | 2 | | | 2 | |
| Privilegi ed immunità | 1 | 1 | | | 2 | |
| Proprietà intellettuale | | 1 | 7 | | 8 | |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 26 | 12 | 2 | 1 | 41 | |
| Relazioni esterne | 1 | 6 | 1 | | 8 | 1 |
| Risorse proprie delle Comunità | 2 | 2 | | | 4 | |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 7 | 5 | | | 12 | |
| Tariffa doganale comune | | 6 | 1 | | 7 | |
| Trasporti | 17 | 4 | | | 21 | |
| Unione doganale | | 6 | | | 6 | |
| Trattato CE | 218 | 245 | 44 | 6 | 513 | 1 |
| Trattato UE | | 2 | | | 2 | |
| Trattato CA | | | 1 | | 1 | |
| Trattato EA | 1 | 2 | | | 3 | |
| Privilegi ed immunità | | | | | | 1 |
| Procedura | | | 2 | | 2 | 3 |
| Statuto del personale | | | 5 | | 5 | |
| Varie | | | 7 | | 7 | 4 |
| TOTALE GENERALE | 219 | 249 | 52 | 6 | 526 | 5 |

¹ Senza considerare le domande di provvedimenti urgenti.

² Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

12. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2000-2004)¹




| | BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | TOTALE ² |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 2000 | 5 | | | | 12 | | 18 | 9 | 25 | 14 | 22 | | | | 11 | | | 12 | 8 | 10 | | | 4 | 3 | 4 | 157 |
| 2001 | 13 | | | | 2 | 13 | | 15 | 15 | 20 | 12 | 21 | | | 10 | | | 5 | 7 | 7 | | | 3 | 3 | 11 | 157 |
| 2002 | 8 | | | | 2 | 16 | | 17 | 11 | 22 | 8 | 24 | | | 12 | | | 5 | 15 | 10 | | | 1 | 2 | 15 | 168 |
| 2003 | 17 | | | | 3 | 18 | | 16 | 28 | 22 | 16 | 20 | | | 16 | | | 9 | 20 | 10 | | | 6 | 5 | 8 | 214 |
| 2004 | 13 | | | | 2 | 14 | | 27 | 11 | 23 | 3 | 27 | | | 14 | | | 13 | 14 | 7 | | | 8 | 5 | 12 | 193 |

Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

^{Artt. 169, 170, 171, 225 del Trattato CE (divenuti artt. 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), artt. 141 EA, 142 EA, 143 EA e artt. 88 CA.}


² Di cui un ricorso ai sensi dell'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE).

Cause pendenti al 31 dicembre**13. Natura dei procedimenti (2000-2004)¹**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Domande pregiudiziali | 432 | 487 | 462 | 439 | 426 |
| Ricorsi diretti | 326 | 334 | 323 | 407 | 327 |
| Ricorsi contro pronunce del Tribunale | 111 | 120 | 117 | 121 | 85 |
| Procedimenti speciali | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Pareri / Deliberazioni | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| Totale | 873 | 943 | 907 | 974 | 840 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2004)¹



| | Ricorsi diretti | Domande pregiudiziali | Ricorsi contro pronunce del Tribunale | Altri procedimenti | Totale |
|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Non attribuiti | 236 | 256 | 55 | | 547 |
| Seduta plenaria | 1 | | | 1 | 2 |
| Grande Sezione | 10 | 34 | 12 | | 56 |
| Sezioni a 5 giudici | 49 | 113 | 14 | 1 | 177 |
| Sezioni a 3 giudici | 31 | 23 | 3 | | 57 |
| Presidente della Corte | | | 1 | | 1 |
| Totale | 327 | 426 | 85 | 2 | 840 |

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2004)**15. Cause promosse e sentenze**

| Anno | Cause promosse ¹ | | | | | Sentenze ² |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| | Ricorsi diretti ³ | Domande pregiudiziali | Ricorsi contro pronunce del Tribunale | Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o su intervento | Totale | |
| 1953 | 4 | | | | 4 | |
| 1954 | 10 | | | | 10 | 2 |
| 1955 | 9 | | | | 9 | 2 |
| 1956 | 11 | | | | 11 | 2 |
| 1957 | 19 | | | | 19 | 2 |
| 1958 | 43 | | | | 43 | 10 |
| 1959 | 47 | | | | 47 | 5 |
| 1960 | 23 | | | | 23 | 2 |
| 1961 | 25 | 1 | | | 26 | 1 |
| 1962 | 30 | 5 | | | 35 | 2 |
| 1963 | 99 | 6 | | | 105 | 7 |
| 1964 | 49 | 6 | | | 55 | 4 |
| 1965 | 55 | 7 | | | 62 | 4 |
| 1966 | 30 | 1 | | | 31 | 2 |
| 1967 | 14 | 23 | | | 37 | 24 |
| 1968 | 24 | 9 | | | 33 | 1 |
| 1969 | 60 | 17 | | | 77 | 2 |
| 1970 | 47 | 32 | | | 79 | 64 |
| 1971 | 59 | 37 | | | 96 | 1 |
| 1972 | 42 | 40 | | | 82 | 2 |
| 1973 | 131 | 61 | | | 192 | 6 |
| 1974 | 63 | 39 | | | 102 | 8 |
| 1975 | 62 | 69 | | | 131 | 5 |
| 1976 | 52 | 75 | | | 127 | 6 |
| 1977 | 74 | 84 | | | 158 | 6 |
| 1978 | 147 | 123 | | | 270 | 7 |
| 1979 | 1218 | 106 | | | 1324 | 6 |
| 1980 | 180 | 99 | | | 279 | 14 |
| 1981 | 214 | 108 | | | 322 | 17 |
| 1982 | 217 | 129 | | | 346 | 16 |
| 1983 | 199 | 98 | | | 297 | 11 |
| 1984 | 183 | 129 | | | 312 | 17 |
| 1985 | 294 | 139 | | | 433 | 23 |
| 1986 | 238 | 91 | | | 329 | 23 |
| 1987 | 251 | 144 | | | 395 | 21 |
| 1988 | 193 | 179 | | | 372 | 17 |
| 1989 | 244 | 139 | | | 383 | 19 |
| 1990 ⁴ | 221 | 141 | 15 | 1 | 378 | 12 |
| 1991 | 142 | 186 | 13 | 1 | 342 | 9 |
| 1992 | 253 | 162 | 24 | 1 | 440 | 5 |
| | | | | | | 210 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 1993 | 265 | 204 | 17 | 486 | 13 | 203 | |
| 1994 | 128 | 203 | 12 | 1 | 344 | 4 | 188 |
| 1995 | 109 | 251 | 46 | 2 | 408 | 3 | 172 |
| 1996 | 132 | 256 | 25 | 3 | 416 | 4 | 193 |
| 1997 | 169 | 239 | 30 | 5 | 443 | 1 | 242 |
| 1998 | 147 | 264 | 66 | 4 | 481 | 2 | 254 |
| 1999 | 214 | 255 | 68 | 4 | 541 | 4 | 235 |
| 2000 | 199 | 224 | 66 | 13 | 502 | 4 | 273 |
| 2001 | 187 | 237 | 72 | 7 | 503 | 6 | 244 |
| 2002 | 204 | 216 | 46 | 4 | 470 | 1 | 269 |
| 2003 | 278 | 210 | 63 | 5 | 556 | 7 | 308 |
| 2004 | 220 | 249 | 52 | 6 | 527 | 3 | 375 |
| Totale | 7528 | 5293 | 615 | 57 | 13493 | 339 | 6465 |

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali

² Cifre nette.

³ Ivi compresi i pareri

⁴ A partire dal 1990, i ricorsi dei dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

**16. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2004) –
Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)¹**

| | BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | Bene-lux ² | Total |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|-------|
| 1961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 1963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 1966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1967 | 5 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| 1968 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 1969 | 4 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 1970 | 4 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 1971 | 1 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | |
| 1972 | 5 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 1973 | 8 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | |
| 1974 | 5 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | |
| 1975 | 7 | | 1 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | |
| 1976 | 11 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | |
| 1977 | 16 | | 1 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | |
| 1978 | 7 | | 3 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | |
| 1979 | 13 | | 1 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | |
| 1980 | 14 | | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | |
| 1981 | 12 | | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | |
| 1982 | 10 | | 1 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | |
| 1983 | 9 | | 4 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | |
| 1984 | 13 | | 2 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | |
| 1985 | 13 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 | |
| 1986 | 13 | | 4 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | |
| 1987 | 15 | | 5 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | |
| 1988 | 30 | | 4 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179 | |

| | BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | Bene-lux ² | Total |
|--------|-----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|-------|
| 1989 | 13 | 2 | 47 | 2 | 2 | 28 | 1 | 10 | | | 1 | | 18 | | | 1 | | | | | | | | | 14 | 139 | |
| 1990 | 17 | 5 | 34 | 2 | 6 | 21 | 4 | 25 | | | 4 | | 9 | | | 2 | | | | | | | | | 12 | 141 | |
| 1991 | 19 | 2 | 54 | 3 | 5 | 29 | 2 | 36 | | | 2 | | 17 | | | 3 | | | | | | | | | 14 | 186 | |
| 1992 | 16 | 3 | 62 | 1 | 5 | 15 | 22 | | | 1 | | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | 18 | 162 | |
| 1993 | 22 | 7 | 57 | 5 | 7 | 22 | 1 | 24 | | | 1 | | 43 | | | 3 | | | | | | | | | 12 | 204 | |
| 1994 | 19 | 4 | 44 | 13 | 36 | 2 | 46 | | | 1 | | 13 | | | 1 | | | | | | | | | | 24 | 203 | |
| 1995 | 14 | 8 | 51 | 10 | 10 | 43 | 3 | 58 | | | 2 | | 19 | | | 2 | | | | | | | | | 6 | 20 | |
| 1996 | 30 | 4 | 66 | 4 | 6 | 24 | 70 | | | 2 | | 10 | | | 6 | | | | | | | | | | 3 | 251 | |
| 1997 | 19 | 7 | 46 | 2 | 9 | 10 | 1 | 50 | | | 3 | | 24 | | | 35 | | | | | | | | | 6 | 256 | |
| 1998 | 12 | 7 | 49 | 5 | 55 | 16 | 3 | 39 | | | 2 | | 21 | | | 7 | | | | | | | | | 2 | 239 | |
| 1999 | 13 | 3 | 49 | 3 | 4 | 17 | 2 | 43 | | | 4 | | 23 | | | 56 | | | | | | | | | 2 | 264 | |
| 2000 | 15 | 3 | 47 | 3 | 5 | 12 | 2 | 50 | | | 12 | | 31 | | | 8 | | | | | | | | | 4 | 255 | |
| 2001 | 10 | 5 | 53 | 4 | 4 | 15 | 1 | 40 | | | 2 | | 14 | | | 57 | | | | | | | | | 3 | 224 | |
| 2002 | 18 | 8 | 59 | 7 | 3 | 8 | | 37 | | | 4 | | 12 | | | 31 | | | | | | | | | 4 | 237 | |
| 2003 | 18 | 3 | 43 | 4 | 8 | 9 | 2 | 45 | | | 4 | | 28 | | | 15 | | | | | | | | | 7 | 216 | |
| 2004 | 24 | 4 | 50 | 18 | 8 | 21 | 1 | 48 | | | 1 | | 2 | | | 28 | | | | | | | | | 4 | 210 | |
| Totale | 495 | 104 | 1414 | 92 | 153 | 676 | 45 | 844 | | | 57 | | 610 | | | 261 | | | | | | | | | 38 | 249 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 5293 | |

¹ Artt. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), 41 CA, 150 EA, Protocollo del 1971.² Sentenza C-265/00, Campina Melkunie.


17. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2004)**Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)**

| | | | Totale |
|------------------------|--|---|---------------|
| Belgio | Cour de cassation Cour d'arbitrage Conseil d'Etat Altri organi giurisdizionali | 61 2 35 397 | 495 |
| Repubblica ceca | Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Ústavní soud Altri organi giurisdizionali | | |
| Danimarca | Højestret Altri organi giurisdizionali | 19 85 | 104 |
| Germania | Bundesgerichtshof Bundesverwaltungsgericht Bundesfinanzhof Bundesarbeitsgericht Bundessozialgericht Staatsgerichtshof des Landes Hessen Altri organi giurisdizionali | 89 65 219 16 69 1 955 | 1414 |
| Estonia | Riigikohus Altri organi giurisdizionali | | |
| Grecia | Άρειος Πάγος Συμβούλιο της Επικρατείδας Altri organi giurisdizionali | 4 21 67 | 92 |
| Spagna | Tribunal Supremo Audencia Nacional Juzgado Central de lo Penal Altri organi giurisdizionali | 12 1 7 133 | 153 |
| Francia | Cour de cassation Conseil d'Etat Altri organi giurisdizionali | 70 28 578 | 676 |
| Irlanda | Supreme Court High Court Altri organi giurisdizionali | 14 15 16 | 45 |
| Italia | Corte suprema di Cassazione Consiglio di Stato Altri organi giurisdizionali | 82 48 714 | 844 |
| Cipro | Ανώτατο Δικαστήριο Altri organi giurisdizionali | | |
| Lettonia | Augstākā tiesa Satversmes tiesa Altri organi giurisdizionali | | |
| Lituania | Konstitucinis Teismas Lietuvos Auksciausiasis Vyriausiasis administraciniis Teismas Altri organi giurisdizionali | | |
| Lussemburgo | Cour supérieure de justice Conseil d'Etat Cour administrative Altri organi giurisdizionali | 10 13 5 29 | 57 |
| Ungheria | Legfelsőbb Bíróság Altri organi giurisdizionali | 2 | 2 |
| Malta | Constitutional Court Court of Appeal Altri organi giurisdizionali | | |
| Paesi Bassi | Raad van State Hoge Raad der Nederlanden Centrale Raad van Beroep College van Beroep voor het Bedrijfsleven Tariefcommissie Altri organi giurisdizionali | 45 131 42 118 34 240 | 610 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------|
| Austria | Verfassungsgerichtshof Oberster Gerichtshof Bundesvergabeamt Verwaltungsgerichtshof Vergabekontrollsenat Altri organi giurisdizionali | 4 53 23 42 3 136 | 261 |
| Polonia | Sad Najwyzszy Naczelný Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Altri organi giurisdizionali | | |
| Portogallo | Supremo Tribunal Administrativo Altri organi giurisdizionali | 31 24 | 55 |
| Slovenia | Vrhovno sodišče Vstavno sodišče Altri organi giurisdizionali | | |
| Slovacchia | Ústavný Súd Najvyšší súd Altri organi giurisdizionali | | |
| Finlandia | Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus Altri organi giurisdizionali | 12 7 19 | 38 |
| Svezia | Högsta Domstolen Marknadsdomstolen Regeringsräten Altri organi giurisdizionali | 5 3 15 27 | 50 |
| Regno Unito | House of Lords Court of Appeal Altri organi giurisdizionali | 31 31 334 | 396 |
| Benelux | Cour de justice/Gerechtshof ¹ | 1 | 1 |
| Totale | | | 5293 |

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

**18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2004) –
Ricorsi per inadempimento di Stato promossi¹**



| | BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | Totale |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--------|
| 2004 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193 | |
| 1952-2004 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2497 | |
| 2004 | 31 | 204 | 265 | 141 | 332 | 150 | 498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nel numero dei ricorsi promossi contro la Spagna compare un ricorso fondato sull'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), promosso dal regno del Belgio.

Nel numero dei ricorsi promossi contro la Francia compare un ricorso fondato sull'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), promosso dall'Irlanda.

Nel numero dei ricorsi promossi contro il Regno Unito compaiono tre ricorsi fondati sull'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), di cui uno promosso dalla Francia e due dalla Spagna.

¹ Artt. 169, 170, 171, 225 del Trattato CE (divenuti artt. 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), artt. 141 EA, 142 EA, 143 EA e artt. 88 CA.

B — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado***Attività generale del Tribunale di primo grado***

1. Cause promosse, definite, pendenti (1996-2004)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2000-2004)
3. Natura del ricorso (2000-2004)
4. Oggetto del ricorso (2000-2004)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2000-2004)
6. Oggetto del ricorso (2004)
7. Collegio giudicante (2004)
8. Durata dei procedimenti espressa in mesi (2000-2004)

Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno


9. Natura dei procedimenti (2000-2004)
10. Oggetto del ricorso (2000-2004)

Varie

11. Procedimenti sommari definiti – Decisione (2004)
12. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte
13. Esito delle impugnazioni
14. Evoluzione generale (1989-2004) – Cause promosse, definite, pendenti


Attività generale del Tribunale di primo grado**1. Cause promosse, definite, pendenti (1996-2004)**


| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cause promosse | 229 | 644 | 238 | 384 | 398 | 345 | 411 | 466 | 536 |
| Cause definite | 186 | 186 | 348 | 659 | 344 | 340 | 331 | 339 | 361 |
| Cause pendenti | 659 | 1117 | 1007 | 732 | 786 | 792 | 872 | 999 | 1174 |



Nella precedente tabella, le cifre indicate includono i dati relativi a taluni gruppi di cause identiche o connesse in materia di quote latte, agenti doganali, aiuti di Stato nei Paesi Bassi a favore delle stazioni di servizio, aiuti di Stato nella regione Veneto, di ristrutturazione del settore della pesca e di pubblico impiego. Escludendo questa serie di cause, si ottengono le seguenti cifre:

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cause promosse | 217 | 246 | 231 | 313 | 336 | 345 | 411 | 442 | 536 |
| Cause definite | 178 | 178 | 268 | 267 | 318 | 275 | 320 | 327 | 319 |
| Cause pendenti | 424 | 492 | 456 | 501 | 519 | 589 | 680 | 795 | 1012 |



Cause promosse**2. Natura dei procedimenti (2000-2004)^{1 2}**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Altri ricorsi | 242 | 180 | 198 | 214 | 240 |
| Proprietà intellettuale | 34 | 37 | 83 | 100 | 110 |
| Pubblico impiego | 111 | 110 | 112 | 124 | 146 |
| Procedimenti speciali | 11 | 18 | 18 | 28 | 40 |
| Totale | 398 | 345 | 411 | 466 | 536 |

2000: le cifre includono 3 cause in materia di aiuti di Stato nei Paesi Bassi in favore di stazioni di servizio e 59 cause in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto.

2003: le cifre includono 24 cause in materia di ristrutturazione del settore della pesca.


2004: il numero relativo agli altri ricorsi contiene 48 ricorsi proposti da Stati membri a seguito delle nuove competenze attribuite al Tribunale dal 1° giugno 2004 e derivanti dalla modifica dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia.

¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti, la menzione "altri ricorsi" indica tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, diversi dai ricorsi dei dipendenti delle Comunità europee e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

² Sono considerati "procedimenti speciali" (in questa tabella e nelle seguenti): l'opposizione a una sentenza (art. 41 dello Statuto CE; art. 122 del regolamento di procedura TPG); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto CE; art. 123 del regolamento di procedura TPG); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto CE; art. 125 del regolamento di procedura TPG); l'interpretazione di una sentenza (art. 43 Statuto CE; art. 129 del regolamento di procedura TPG); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura TPG); il gratuito patrocinio (art. 94 del regolamento di procedura TPG); la rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura TPG).

3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2000-2004)

Ripartizione nel 2004



| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricorsi d'annullamento | 220 | 134 | 171 | 174 | 199 |
| Ricorsi per carenza | 6 | 17 | 12 | 13 | 15 |
| Ricorsi per risarcimento danni | 17 | 21 | 13 | 24 | 19 |
| Ricorsi per clausola compromissoria | | 8 | 2 | 3 | 7 |
| Proprietà intellettuale | 34 | 37 | 83 | 100 | 110 |
| Pubblico impiego | 110 | 110 | 112 | 124 | 146 |
| Procedimenti speciali | 11 | 18 | 18 | 28 | 40 |
| Totali | 398 | 345 | 411 | 466 | 536 |


2000: le cifre includono 3 cause in materia di aiuti di Stato nei Paesi Bassi in favore di stazioni di servizio e 59 cause in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto.

2003: le cifre includono 24 cause in materia di ristrutturazione del settore della pesca.

4. Cause promosse – Oggetto del ricorso (2000-2004)¹

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Adesione di nuovi Stati | | | | 1 | 1 |
| Agricoltura | 23 | 17 | 9 | 11 | 25 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 80 | 42 | 51 | 25 | 46 |
| Ambiente e consumatori | 14 | 2 | 8 | 13 | 30 |
| Associazione dei paesi e territori d'oltremare | 6 | 6 | | 1 | |
| Cittadinanza europea | 2 | | | | |
| Clausola compromissoria | | 2 | 1 | | |
| Concorrenza | 36 | 39 | 61 | 43 | 36 |
| Cultura | 2 | 1 | | | |
| Diritto delle imprese | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Diritto delle istituzioni | 29 | 12 | 18 | 26 | 33 |
| Energia | | 2 | | 2 | |
| Fiscalità | | | 1 | 5 | |
| Giustizia e Affari interni | | 1 | 1 | | |
| Libera circolazione delle merci | 17 | 1 | | | 1 |
| Libera circolazione delle persone | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| Libertà di stabilimento | | 1 | | | 1 |
| Politica commerciale | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| Politica della pesca | 1 | 3 | 6 | 25 | 3 |
| Politica estera e di sicurezza | | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Politica regionale | | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Politica sociale | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Proprietà intellettuale | 34 | 37 | 83 | 101 | 110 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Relazioni esterne | 8 | 14 | 8 | 10 | 3 |
| Ricerca, informazione, educazione e statistiche | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Statuto del personale | | 1 | | | |
| Tariffa doganale comune | | 2 | 1 | | 1 |
| Trasporti | | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Unione doganale | | 2 | 5 | 5 | 11 |
| Trattato CE | 280 | 213 | 278 | 303 | 349 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 1 | 2 | 1 | | |
| Concorrenza | | | 1 | 10 | |
| Siderurgia | | 2 | | 1 | |
| Trattato CA | 1 | 4 | 2 | 11 | |
| Energia nucleare | | | 1 | | 1 |
| Trattato EA | | | 1 | | 1 |
| Statuto del personale | 106 | 110 | 112 | 124 | 146 |
| TOTALE GENERALE | 387 | 327 | 393 | 438 | 496 |

¹ In questa tabella non sono presi in considerazione i procedimenti speciali.

Cause definite**5. Natura dei procedimenti (2000-2004)**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Altri ricorsi | 219 | 162 | 189 | 169 | 159 |
| Proprietà intellettuale | 7 | 30 | 29 | 47 | 76 |
| Pubblico impiego | 101 | 133 | 96 | 104 | 101 |
| Procedimenti speciali | 17 | 15 | 17 | 19 | 25 |
| Totale | 344 | 340 | 331 | 339 | 361 |

2000: le cifre includono 8 procedimenti in materia di quote latte, 13 procedimenti in materia di agenti doganali e 5 procedimenti riguardanti la revisione dell'inquadramento di dipendenti.

2001: le cifre includono 14 procedimenti in materia di quote latte e 51 procedimenti riguardanti la revisione dell'inquadramento di dipendenti.

2002: le cifre includono 7 procedimenti in materia di quote latte e 3 riguardanti la revisione dell'inquadramento di dipendenti.

2003: le cifre includono 4 procedimenti in materia di quote latte e 8 procedimenti in materia di aiuti di Stato nei Paesi Bassi a favore delle stazioni di servizio.

2004: le cifre includono 4 procedimenti in materia di quote latte e 38 procedimenti in materia di aiuti di Stato nei Paesi Bassi a favore delle stazioni di servizio.


Il numero relativo agli altri ricorsi contiene 1 ricorso proposto da uno Stato membro a seguito delle nuove competenze attribuite al Tribunale dal 1° giugno 2004 e derivanti dalla modifica dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia.

6. Cause definite – Oggetto del ricorso (2004)¹

| | Sentenze | Ordinanze | Totale |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Agricoltura | 4 | 11 | 15 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 11 | 43 | 54 |
| Ambiente e consumatori | 1 | 3 | 4 |
| Clausola compromissoria | 2 | | 2 |
| Concorrenza | 22 | 4 | 26 |
| Diritto delle imprese | | 2 | 2 |
| Diritto delle istituzioni | 3 | 13 | 16 |
| Fiscalità | | 1 | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 1 | | 1 |
| Libera circolazione delle persone | | 2 | 2 |
| Politica commerciale | 1 | | 1 |
| Politica della pesca | 3 | 3 | 6 |
| Politica estera e di sicurezza | | 2 | 2 |
| Politica regionale | 1 | 3 | 4 |
| Politica sociale | | 4 | 4 |
| Proprietà intellettuale | 47 | 29 | 76 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | | 3 | 3 |
| Relazioni esterne | 4 | 3 | 7 |
| Trasporti | | 1 | 1 |
| Unione doganale | 3 | | 3 |
| Trattato CE | 103 | 127 | 230 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 1 | 1 | 2 |
| Siderurgia | 3 | | 3 |
| Trattato CA | 4 | 1 | 5 |
| Statuto del personale | 65 | 36 | 101 |
| TOTALE GENERALE | 172 | 164 | 336 |


¹ In questa tabella non sono presi in considerazione i procedimenti speciali.

7. Cause definite – Collegio giudicante (2004)




| Sentenze e ordinanze | |
|--------------------------|------------|
| Sezioni a 3 giudici | 276 |
| Sezioni a 5 giudici | 64 |
| Giudice unico | 14 |
| Presidente del Tribunale | 7 |
| Totale | 361 |

8. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2000-2004)
(sentenze e ordinanze)



| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Altri ricorsi | 27,5 | 20,7 | 21,0 | 21,5 | 22,6 |
| Proprietà intellettuale | 9,1 | 16,4 | 19,5 | 15,8 | 17,3 |
| Pubblico impiego | 15,6 | 18,7 | 17,4 | 17,9 | 19,2 |

Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno**9. Natura dei procedimenti (2000-2004)**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Altri ricorsi | 561 | 579 | 588 | 633 | 714 |
| Proprietà intellettuale | 44 | 51 | 105 | 158 | 192 |
| Pubblico impiego | 179 | 156 | 172 | 192 | 237 |
| Procedimenti speciali | 2 | 6 | 7 | 16 | 31 |
| Totale | 786 | 792 | 872 | 999 | 1174 |

2000: le cifre includono 80 procedimenti in materia di quote latte, 74 procedimenti in materia di aiuti di Stato dei Paesi Bassi riguardanti stazioni di servizio, 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto e 54 procedimenti riguardanti la revisione dell'inquadramento di dipendenti.

2001: le cifre includono 67 procedimenti in materia di quote latte, 73 procedimenti in materia di aiuti di Stato dei Paesi Bassi riguardanti stazioni di servizio, 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto e 3 procedimenti riguardanti la revisione dell'inquadramento di dipendenti.

2002: le cifre includono 60 procedimenti in materia di quote latte, 73 procedimenti in materia di aiuti di Stato dei Paesi Bassi riguardanti stazioni di servizio e 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto.

2003: le cifre includono 56 procedimenti in materia di quote latte, 65 procedimenti in materia di aiuti di Stato dei Paesi Bassi riguardanti stazioni di servizio, 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto e 24 procedimenti in materia di ristrutturazione del settore della pesca.

2004: le cifre includono 52 procedimenti in materia di quote latte, 27 procedimenti in materia di aiuti di Stato dei Paesi Bassi riguardanti stazioni di servizio, 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto e 24 procedimenti in materia di ristrutturazione del settore della pesca.

Il numero relativo agli altri ricorsi contiene 47 ricorsi proposti da Stati membri a seguito delle nuove competenze attribuite al Tribunale dal 1° giugno 2004 e derivanti dalla modifica dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia.

**10. Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno –
Materia del ricorso (2000-2004)¹**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Adesione di nuovi Stati | | | | | 1 |
| Agricoltura | 144 | 114 | 95 | 85 | 95 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 176 | 207 | 227 | 226 | 218 |
| Ambiente e consumatori | 15 | 17 | 13 | 17 | 44 |
| Associazione dei paesi e territori d'oltremare | 11 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| Cittadinanza europea | 1 | | | | |
| Clausola compromissoria | | 2 | 3 | 2 | |
| Concorrenza | 79 | 96 | 114 | 119 | 129 |
| Cultura | 2 | 3 | 1 | | |
| Diritto delle imprese | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| Diritto delle istituzioni | 27 | 20 | 27 | 32 | 49 |
| Energia | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Fiscalità | | | 1 | 1 | |
| Giustizia e Affari interni | | 1 | 1 | | |
| Libera circolazione delle merci | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Libera circolazione delle persone | | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Libertà di stabilimento | 5 | 2 | | | 1 |
| Politica commerciale | 16 | 15 | 14 | 14 | 25 |
| Politica della pesca | 8 | 7 | 8 | 31 | 28 |
| Politica estera e di sicurezza | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| Politica regionale | | 1 | 6 | 13 | 19 |
| Politica sociale | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Proprietà intellettuale | 44 | 51 | 105 | 159 | 193 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Relazioni esterne | 9 | 21 | 23 | 22 | 18 |
| Ricerca, informazione, educazione e statistiche | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| Statuto del personale | 2 | 2 | 1 | | |
| Tariffa doganale comune | 3 | 2 | 3 | | 1 |
| Trasporti | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Unione doganale | 33 | 20 | 7 | 10 | 18 |
| Trattato CE | 590 | 623 | 688 | 773 | 892 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Concorrenza | 6 | | 1 | 11 | 11 |
| Siderurgia | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Trattato CA | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 |
| Diritto delle istituzioni | 1 | | | 1 | 1 |
| Energia nucleare | | | | | 1 |
| Trattato EA | 1 | | | 1 | 2 |
| Statuto del personale | 179 | 155 | 171 | 192 | 237 |
| TOTALE GENERALE | 784 | 786 | 865 | 983 | 1143 |


¹ In questa tabella non sono presi in considerazione i procedimenti speciali.

Varie**11. Procedimenti sommari definiti: decisione (2004)**

| | Procedimenti sommari promossi | Procedimenti sommari definiti | Esito del procedimento ¹ | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Rigetto | Accoglimento |
| Aiuti concessi dagli Stati | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Ambiente e consumatori | 5 | 6 | 6 | |
| Concorrenza | 1 | 7 | 2 | 2 |
| Diritto delle imprese | 5 | 3 | 3 | |
| Diritto delle istituzioni | 2 | 2 | 1 | |
| Fiscalità | | | 1 | |
| Politica della pesca | 1 | 1 | 1 | |
| Total traité CE | 18 | 24 | 14 | 3 |
| Statuto del personale | 8 | 10 | 7 | |
| TOTALE GENERALE | 26 | 34 | 21 | 3 |

¹ I procedimenti sommari conclusi con la cancellazione dal ruolo e non luogo a provvedere non sono inclusi in questa tabella.

12. Varie – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte (1989-2004)



| | Numero delle decisioni oggetto di un'impugnazione | Totale delle decisioni impugnabili ¹ |
|-------------|---|--|
| 1989 | | |
| 1990 | 16 | 46 |
| 1991 | 13 | 62 |
| 1992 | 24 | 86 |
| 1993 | 16 | 66 |
| 1994 | 12 | 105 |
| 1995 | 47 | 142 |
| 1996 | 27 | 133 |
| 1997 | 35 | 139 |
| 1998 | 67 | 214 |
| 1999 | 60 | 178 |
| 2000 | 69 | 217 |
| 2001 | 69 | 213 |
| 2002 | 47 | 212 |
| 2003 | 67 | 254 |
| 2004 | 53 | 241 |

¹ Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze di irricevibilità, in esito a procedimento sommario di non luogo a provvedere e di rigetto dell'istanza di intervento – per le quali è scaduto il termine per il ricorso dinanzi alla Corte o è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte.

13. Varie – Esito delle impugnazioni

(sentenze e ordinanze)

| | Impugnazioni respinte | Annulloamento totale o parziale senza rinvio | Annulloamento totale o parziale con rinvio | Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere | Totale |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------|
| Adesione di nuovi Stati | 2 | | | | 2 |
| Agricoltura | 8 | | | | 8 |
| Aiuti concessi dagli Stati | 7 | | | 1 | 8 |
| Ambiente e consumatori | 3 | | | | 3 |
| Associazione dei paesi e territori d'oltremare | 1 | | | | 1 |
| Concorrenza | 5 | 8 | | 1 | 14 |
| Diritto delle imprese | | | | 1 | 1 |
| Diritto delle istituzioni | 6 | 4 | | 1 | 11 |
| Libera prestazione dei servizi | 3 | | | | 3 |
| Politica della pesca | 2 | | | | 2 |
| Politica sociale | 2 | | | | 2 |
| Procedura | 2 | | | | 2 |
| Proprietà intellettuale | 19 | 1 | | 2 | 22 |
| Ravvicinamento delle legislazioni | 1 | | | | 1 |
| Relazioni esterne | 2 | | | | 2 |
| Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | 1 | | | | 1 |
| Statuto del personale | 9 | 1 | 1 | | 11 |
| Totali | 73 | 14 | 1 | 6 | 94 |

14. Varie – Evoluzione generale (1989-2004) –Cause promosse, definite, pendenti¹

| | Cause promosse | Cause definite | Cause pendenti fino al 31 dicembre |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1989 | 169 | 1 | 168 |
| 1990 | 59 | 82 | 145 |
| 1991 | 95 | 67 | 173 |
| 1992 | 123 | 125 | 171 |
| 1993 | 596 | 106 | 661 |
| 1994 | 409 | 442 | 628 |
| 1995 | 253 | 265 | 616 |
| 1996 | 229 | 186 | 659 |
| 1997 | 644 | 186 | 1117 |
| 1998 | 238 | 348 | 1008 |
| 1999 | 384 | 659 | 732 |
| 2000 | 398 | 344 | 786 |
| 2001 | 345 | 340 | 792 |
| 2002 | 411 | 331 | 872 |
| 2003 | 466 | 339 | 999 |
| 2004 | 536 | 361 | 1174 |
| Totale | 5355 | 4182 | |

Escludendo i gruppi di cause identiche o connesse [v. « 1. Cause promosse, definite, pendenti (1996-2004) »], si ottengono le cifre seguenti:

| | Cause promosse | Cause definite | Cause pendenti |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1993 | 201 | 106 | 266 |
| 1994 | 236 | 128 | 374 |
| 1995 | 221 | 210 | 385 |
| 1996 | 217 | 178 | 424 |
| 1997 | 246 | 178 | 492 |
| 1998 | 231 | 268 | 455 |
| 1999 | 313 | 267 | 501 |
| 2000 | 336 | 318 | 519 |
| 2001 | 345 | 275 | 589 |
| 2002 | 411 | 320 | 680 |
| 2003 | 442 | 327 | 795 |
| 2004 | 536 | 319 | 1012 |
| Totale | 373 | 289 | |

¹ 1989: 153 cause pendenti rinviate dalla Corte.


1993: 451 cause pendenti rinviate dalla Corte.

1994: 14 cause pendenti rinviate dalla Corte.

2004: 14 cause pendenti rinviate dalla Corte.

Organigramma sintetico

Dicembre 2004



In virtù dell'art. 52 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, i «funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurare il funzionamento».

Indirizzi della Corte di giustizia

Gli indirizzi della Corte sono i seguenti:

Corte di giustizia delle Comunità europee

Indirizzo per la corrispondenza: L-2925 Luxembourg

Telefono: (00352) 4303.1

Telex della Cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Telefax della Corte: (00352) 4303.2600

Telefax della Divisione Stampa e Informazione: (00352) 4303.2500

Telefax della Divisione Interna - Sezione pubblicazioni: (00352) 4303.2650

La Corte su Internet: www.curia.eu.int

Corte di Giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 2004 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2005 — 213 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-829-0750-3



Ufficio delle pubblicazioni
Publications.eu.int

ISBN 92-829-0750-3



9 789282 907504

